

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 42 del 24/09/2020

Oggetto : PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A." IN "RIMINI CONGRESSI S.R.L.".

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 19:20, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Assente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Assente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Assente			

**Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4**

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.

*A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27), all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Camporesi, Falcioni, Frisoni Davide, Grassi, Magrini, Marcello, Muratori, Pasini, Renzi, Spina, Trombetta, Zamagni, Zilli e del Vice Segretario, collegati in presenza dalla sala del Consiglio, i restanti Consiglieri collegati da remoto.*

OGGETTO: Proposta di fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." in "Rimini Congressi s.r.l."

*Il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 59 del 20/08/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:*

OGGETTO: Proposta di fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." in "Rimini Congressi s.r.l."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- il Comune di Rimini possiede attualmente il 100,00% del capitale sociale (incredibile per statuto) di "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "RH"), società strumentale "in house", costituita in data 13/05/2010, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società ([www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - *società trasparente - enti controllati - società partecipate - Rimini Congressi s.r.l.*);
- a sua volta RH possiede attualmente il 35,58%, del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l." (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "RC"), società costituita il 20/06/2006, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo (alla **lettera "a"**) della relazione di RH di seguito indicata, avente per oggetto l'assunzione e la gestione - non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) - di partecipazioni in società precipuamente operanti nei settori fieristico e congressuale ed affini, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH sopra già indicato;
- a sua volta RC possiede attualmente:
  - l'81,39% del capitale sociale di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." (nel prosieguo del presente atto, per praticità, SdPC) società costituita il 27/12/2005, avente per oggetto principale la costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del nuovo centro congressi di Rimini, ubicato in Rimini, via della Fiera, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo (alla **lettera "b"**) della relazione di RH di seguito indicata, i cui bilanci fino ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul sito internet di RH sopra già indicato;
  - il 49,29% del capitale sociale (a cui corrisponde, però, il 57,39% dei voti, in virtù del "voto maggiorato") di "I.E.G. (Italian Exhibition Group - già "Rimini Fiera") s.p.a.", società costituita

l'01/08/2002, avente per oggetto la gestione di centri fieristici e convegnistici - in particolare di quello di Rimini e, dal 1° novembre 2016, anche quello di Vicenza - e la progettazione, realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni fieristiche e quotata nel M.T.A. (Mercato Telematico Azionario) della borsa valori italiana di Milano dal 19/06/2019, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo (alla lettera "c") della relazione di RH di seguito indicata, i cui ultimi tre bilanci ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul relativo sito internet, "www.iegexpo.it";

- il "piano di razionalizzazione periodica 2019" del Comune di Rimini (nel prosieguo, per semplicità anche "p.d.r.p. 2019") contenuto nella più ampio "Documento unitario 2019" (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019, dietro specifica ed analoga formale proposta di RH del 05/12/2019) - dopo aver espressamente spiegato, nel paragrafo "C.2", che nella "ricognizione 2019" (e nel "piano di razionalizzazione periodica 2019" ad essa eventualmente conseguente) non rientravano né I.E.G. (in quanto partecipata e controllata dalla società, priva di controllo pubblico, RC, a sua volta partecipata, ma NON controllata, da RH e, per di più, quotata in borsa dal 19/06/2019 - ulteriore motivo di esclusione dalla ricognizione prevista dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016), né SdPC (in quanto partecipata e controllata dalla società - NON a controllo pubblico - RC) - con riferimento ad RC (rientrante invece nell'ambito di riferimento del suddetto documento), prevedeva, invece, testualmente quanto segue:
  - <<Nel dettaglio
  - A fronte:
    - a) dell'acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;
    - b) dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nella gestione delle loro partecipazioni societarie nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;
    - c) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.";

la partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) verrà mantenuta.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3" ("criteri di redazione del piano").

Come anticipato al precedente paragrafo "B", e in base a quanto di seguito chiarito, la partecipazione in questione sarà sottoposta alla "razionalizzazione" di seguito indicata, non imposta dalla norma, ma principalmente dettata dalla volontà dei soci di semplificare la "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e di ridurre i costi delle società

*in esso operanti e non rientrante - se non, forse, solo in senso molto lato - tra quelle previste dall'art.20, comma 2, lettere "f" e "g" del D.Lgs.175/2016, per quanto di seguito spiegato.*

*Infatti, come già indicato nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018" e nel precedente paragrafo "B", a seguito della quotazione in borsa della controllata "I.E.G. s.p.a." - che costituiva una condizione ad essa propedeutica, effettivamente verificatasi in data 19/06/2019 - l'amministratore unico di RC e di S.d.P.C. (coincidente con la medesima persona), con l'ausilio dei relativi consulenti, ha svolto una accurata verifica degli eventuali vincoli giuridici (connessi alla situazione di partecipazioni societarie incrociate - tra la controllante RC e la controllata I.E.G.) ostativi alla fusione per incorporazione di S.d.P.C. in RC - da tempo auspicata dai tre soci ed indicata anche nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018" del Comune di Rimini - e dei presumibili impatti dell'ipotizzata operazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di quella che sarebbe la società "incorporante" (RC), i cui esiti, relazionati ai soci tra ottobre e novembre 2019, sono stati entrambi positivi.*

*Pertanto, l'assemblea dei soci della società del 25/11/2019 ha conferito espresso mandato al medesimo amministratore unico di RC di predisporre, con modalità tali che nessun socio attuale di SdPC possa esercitare il diritto di recesso, tutti gli atti propedeutici alla fusione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "progetto di fusione" e gli altri documenti necessari e/o opportuni), per poi approvarli in occasione di una prossima assemblea dei soci di RC, da tenere entro il 31/07/2020, previa approvazione dei medesimi atti da parte dei singoli soci, con conseguente eventuale attuazione della fusione entro il 31/12/2020.*

*Tale prevista fusione, infatti, oltre ad "azzerare" i costi connessi al mantenimento "in vita" della SdP (già ridotti nel tempo, con la sostituzione del precedente organo amministrativo collegiale con un organo monocratico, e stimabili, attualmente, in circa 60.000 euro annui), consentirebbe anche alla RC (che con tale operazione diverrebbe una holding "mista" - anche "immobiliare") di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico (a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile destinato a palazzo dei congressi), che però, sulla base di una prima stima di massima, dovrebbe continuare a rimanere positivo (mentre l'andamento - sia finanziario, sia economico - del "gruppo societario" guidato da RC dovrebbe migliorare).*

*Va comunque ricordato ed evidenziato il fatto che, essendo RC - sia nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018", sia nel presente "p.d.r.p. 2019" - una società detenibile "tal quale" dall'ente (per quanto sopra esposto), tale auspicata fusione costituisce (come già segnalato nei due "piani" precedenti) una "azione di razionalizzazione" non ai sensi del TUSP (ovvero imposta dal medesimo TUSP), ma "volontaria" (spontaneamente individuata dai soci della controllante RC, per razionalizzare l'assetto societario complessivo del settore-fieristico congressuale riminese) la cui attuazione, per quanto auspicata, rimane comunque non obbligatoria e non vincolante.*

#### In sintesi

*Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.*

*Entro il 31/12/2020, fusione per incorporazione di SdP in Rimini Congressi s.r.l. (volontaria, non obbligatoria), previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali).*

#### **PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE**

Per la società partecipata

Relativamente al mantenimento “tal quale” della situazione attuale: nessuna;

Relativamente alla prevista auspicata fusione per incorporazione di SdPC:

- a) semplificazione della “catena di partecipazione” al settore fieristico-congressuale e riduzione (per circa 60.000 euro annui) dei costi delle società in essa operanti;
- b) miglioramento ulteriore del proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento del proprio andamento economico (pur positivo); miglioramento dell’andamento finanziario ed economico del “gruppo societario” guidato da RC.

Per il Comune di Rimini

Relativamente al mantenimento “tal quale” della situazione attuale: nessuna;

Relativamente alla prevista auspicata fusione per incorporazione di SdP: nessuna.>>

**CONSIDERATO** che:

- in attuazione delle previsioni sopra indicate, sia pure con circa due mesi di ritardo rispetto ai tempi ivi stimati, in data 07/08/2020 l’amministratore unico di entrambe le società RC ed SdPC (coincidente con la stessa persona), ha depositato presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Romagna il “progetto di fusione per incorporazione di SdPC (“incorporata”) in RC” (“incorporante”) con il relativo allegato “statuto di RC post fusione” (allegati alla relazione di RH di seguito indicata, quali parti integranti e sostanziali della stessa, rispettivamente alle lettere “A.1” e “A.1.1”) e, in data 13/08/2020, lo ha inviato ai soci delle due società (compresa RH) - unitamente a tutti i numerosi “documenti connessi” (relazione illustrativa dell’organo amministrativo delle due società coinvolte nella fusione; relazione - dell’esperto - sulla congruità del rapporto di cambio individuato nel progetto di fusione; situazione patrimoniale al 30/06/2020 di ciascuna delle due società coinvolte nella fusione; bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle medesime due società; “addendum” al contratto stipulato il 07/04/2010 tra A.I.A. Palas, SdPC ed I.E.G.), anch’essi posti in copia di seguito alla medesima relazione di RH (eccetto i bilanci storici, scaricabili dal sito di RH), affinché essi potessero prenderne visione ed approvare il progetto in questione e gli atti ad esso connessi (propedeutici e/o conseguenti) prima internamente, poi in seno all’assemblea dei soci delle due società, previste entrambe per la fine di settembre - inizio di ottobre 2020;
- a fronte della proposta ricevuta dall’amministratore unico di RC sopra indicata, l’amministratore unico di RH, dott. Paolo Faini, con propria articolata e motivata relazione prot. n.U177/a mano del 20/08/2020 avente ad oggetto <<proposta di fusione per incorporazione di “Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.” in “Rimini Congressi s.r.l.”>> - allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera A**, con il relativo sub-allegato (“progetto di fusione”, con relativo sub-allegato, ovvero “statuto di RC post fusione”) e tutti i relativi numerosi “documenti connessi” e “documenti a corredo” (analiticamente elencati in fondo alla relazione stessa - predisposta a beneficio del proprio socio unico Comune di Rimini:
  - ha preliminarmente riepilogato l’attuale assetto societario del settore fieristico congressuale riminese e le previsioni di razionalizzazione inerenti due (RC ed SdPC) delle tre società in esso operanti, contenute nella “proposta di p.d.r.p. 2019” sopra richiamata;
  - ha spiegato ed espressamente condiviso le “finalità”, le “modalità” (e i tempi) e le “previste conseguenze” dell’ipotizzata fusione per le due società in essa direttamente coinvolte (RC ed SdPC), per il “gruppo societario” guidato da RC e per i due attuali soci di SdPC (“I.E.G. s.p.a.” e “A.I.A. Palas s.r.l. consortile”) che attualmente non sono soci di RC;
  - ha evidenziato che la fusione proposta non implicherà alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulle situazioni patrimoniale, economica e finanziaria di RH, né, conseguentemente,

presumibilmente, sulle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del proprio socio unico Comune di Rimini;

- ha spiegato che, trattandosi di un'operazione molto importante, pur non essendo obbligato a farlo in base alle disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "i.2", del vigente statuto sociale di RH (in quanto il voto del socio RH in seno alla prossima assemblea dei soci di RC non sarà determinante per l'approvazione della fusione in questione), egli ritiene comunque opportuno sottoporre la preventiva approvazione, ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "l" del medesimo statuto, all'assemblea ordinaria dei soci di RH, prevista per la fine di settembre - inizio di ottobre 2020, poco prima dell'assemblea dei soci di RC;
  - ha esplicitato, ai sensi del vigente "*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022*" del Comune di Rimini (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 31/01/2020 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato da RH, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del relativo precedente amministratore unico, nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso), l'interesse pubblico sotteso alla proposta da lui formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini, di seguito indicata;
  - ha proposto al proprio socio unico Comune di Rimini di approvare - prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH prevista (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "l", del vigente statuto di RH) per la fine di settembre 2020, prima dell'assemblea dei soci di RC sopra già indicata:
    - 1) l'operazione di fusione sopra indicata, con tutte le "operazioni" ad essa eventualmente connesse (propedeutiche e/o conseguenti) e con tutti gli atti ad essa relativi o comunque connessi, sopra indicati;
    - 2) l'attribuzione, all'amministratore unico di RH, del mandato a votare favorevolmente, in rappresentanza di RH, in seno all'assemblea dei soci di RC prevista per fine settembre - inizio ottobre 2020, tutte le deliberazioni che risultassero necessarie e/o opportune per approvare e conseguentemente attuare quanto sopra indicato ai precedenti punto 1;
- in base alle vigenti disposizioni dell'articolo 4.1, lettera "a.2", del vigente "*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*" il voto che il Comune di Rimini (attraverso il Sindaco o suo delegato) esprimerà in seno alla prossima assemblea ordinaria dei soci di RH di fine settembre 2020, relativamente all'approvazione della fusione in questione e delle operazioni e/o degli atti ad essa connessi (propedeutici e/o conseguenti) deve essere preventivamente stabilito dal Consiglio Comunale, con la presente propria deliberazione;

**RITENUTO** che le considerazioni e le valutazioni svolte, con riferimento alla prospettata fusione, dall'amministratore unico di RH nella propria relazione del 20/08/2020, da considerare qui integralmente richiamate, siano pienamente condivisibili e che sia quindi opportuno approvare quanto da egli ivi proposto;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- l'articolo 29 ("società di capitali") dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 15.1, lettera "l" del vigente statuto di "Rimini Holding s.p.a.";

- l'articolo 4.1, lettera "a.2", del vigente "Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini";

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

**VISTA** la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 22.09.2020;

#### DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** integralmente la <<proposta di fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." in "Rimini Congressi s.r.l.">> formulata dall'amministratore unico di RH in data 20/08/2020 ed allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera A** (con il relativo allegato "progetto di fusione" e sub-allegato - nuovo "statuto di RC post fusione" - con tutti i relativi numerosi "documenti connessi" e "documenti a corredo", analiticamente elencati in fondo alla relazione stessa) e quindi di approvare integralmente ed espressamente:
  - 1.a) la fusione per incorporazione di SdPC in RC indicata in premessa, con tutte le "operazioni" ad essa eventualmente connesse (propedeutiche e/o conseguenti) e tutti gli atti ad essa relativi o comunque connessi, sopra indicati, come indicati dall'amministratore unico di RH nella propria relazione del 20/08/2020;
  - 1.b) l'attribuzione, all'amministratore unico di RH, di ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per approvare ed attuare la fusione in questione (con tutte le "operazioni" e gli atti ad essa eventualmente connessi);
- 2) **DI DARE MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH prevista per la fine di settembre 2020 (prima dell'assemblea dei soci di RC) tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per approvare quanto approvato al precedente punto 1 del presente atto, prima, da parte della medesima assemblea ordinaria di RH e, poi, da parte di RH (per mezzo del relativo amministratore unico o suo delegato) in seno alla successiva assemblea dei soci di RC prevista per la fine di settembre - inizio ottobre 2020;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTESA** l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH e nella successiva assemblea dei soci di RC,

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

^^^^^^^^^^^\*\*\*\*\*^^^^^^^^^^^

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:  
l'Ass. Brasini (Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento, i Conss.: Zoccarato, Spina, Camporesi, Zoccarato, Spina, Mauro, l'Ass. Brasini per le conclusioni.*

*Infine, intervengono per dichiarazione di voto i Conss.: Zoccarato, Camporesi, Mauro, e Renzi.*

*Presenti n. 26 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Manfroni, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.*

***Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.***

*Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.*

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	19	<i>Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Spina, Vinci, Zamagni e Zilli</i>
Contrari Nr.	3	<i>Conss.: Manfroni, Pecci e Zoccarato</i>
Astenuti Nr.	4	<i>Conss.: Bellucci Andrea, Mauro, Renzi e Trombetta</i>

*Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.*

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26
Votanti Nr.	26

## Deliberazione di C.C. n. 42 del 24/09/2020

9

Favorevoli Nr.	20	<i>Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Mauro, Muratori, Pasini, Petrucci, Spina, Vinci, Zamagni e Zilli</i>
Contrari Nr.	3	<i>Conss.: Manfroni, Pecci e Zoccarato</i>
Astenuti Nr.	3	<i>Conss.: Bellucci Andrea, Renzi e Trombetta</i>

*Entra il Cons. Piccari. Presenti n. 27 Conss.*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Donati Sara

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Bellini Alessandro

# Rimini Holding S.p.A.

Prot. n.U177/a mano del 20/08/2020

**Al socio unico Comune di Rimini  
e, p.c, al collegio sindacale della società**

**OGGETTO: proposta di fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a."  
in "Rimini Congressi s.r.l."**

PREMESSO che:

- "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo del presente atto, per brevità, "RH") possiede attualmente il 35,58%, del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l." (nel prosieguo del presente atto, per brevità, "RC"), società costituita il 20/06/2006, avente per oggetto l'assunzione e la gestione, non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) di partecipazioni in società precipuamente operanti nei settori fieristico, congressuale ed affini, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto alla **lettera "a"**, i cui bilanci fino ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul sito internet di RH ([www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - *società trasparente - enti controllati - società partecipate - Rimini Congressi s.r.l.*),
- a sua volta RC possiede attualmente:
  - l'81,39% del capitale sociale di "Società del Palazzo dei Congressi (SdPC) s.p.a." (società costituita il 27/12/2005, avente per oggetto principale la costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del nuovo centro congressi di Rimini, ubicato in Rimini, via della Fiera, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto alla **lettera "b"**, i cui bilanci fino ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul sito internet di RH ([www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - *società trasparente - enti controllati - società partecipate - archivio partecipazioni non più detenute - Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.*),
  - il 49,29% del capitale sociale (a cui corrisponde, però, il 57,39% dei voti, in virtù del "voto maggiorato") di "I.E.G. (Italian Exhibition Group - già "Rimini Fiera") s.p.a.", società costituita l'01/08/2002, avente per oggetto la gestione di centri fieristici e convegnistici - in particolare di quello di Rimini e, dal 1° novembre 2016, anche quello di Vicenza - e la progettazione, realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni fieristiche partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto alla **lettera "c"**, i cui ultimi tre bilanci ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul relativo sito internet, "[www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it)",

# Rimini Holding S.p.A.

- tra gli attuali soci di SdPC compare anche "A.I.A. PALAS Società Consortile a r.l." (nel prosieguo del presente atto, per semplicità, anche solo "A.I.A. Palas"), ovvero la società consortile costituita dalla locale Associazione Albergatori, con lo scopo di coinvolgere le imprese alberghiere del territorio nel sostenere la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini, la quale, a tal fine, il 7 aprile 2010 ha stipulato, con l'allora "Rimini Fiera s.p.a." (oggi "I.E.G.") ed SdPC, un contratto con cui quest'ultima si impegnava a realizzare il nuovo palacongressi di Rimini (finalizzato a generare un incremento dell'attività ricettiva nel settore turistico congressuale della provincia di Rimini) e, in cambio, A.I.A. Palas si obbligava a corrispondere ad SdPC, a titolo di "royalty", un importo pari al 10% degli "incassi alberghieri" realizzati (dagli alberghi aderenti al sistema in questione) con le "presenze convegnistiche generate da SdPC", attribuendolo per il 90% a "corrispettivo" (ricavo) e per il 10% a conferimento in conto "futuro aumento di capitale sociale" (di SdPC). Nel predetto contratto veniva prevista la partecipazione di A.I.A. Palas al capitale sociale della SdPC attraverso l'emissione di azioni con diritti speciali, di categoria "B", che vantavano (e vantano tuttora) i seguenti tre diritti patrimoniali, diversi da quelli spettanti alle azioni ordinarie (di categoria "A"), in mano agli altri soci di SdPC:

- 1) un privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di categoria "B" non sarebbe stato intaccato, se non per la parte delle perdite che eccedesse il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie di categoria A;
- 2) il diritto ad un dividendo complessivo maggiorato, in misura pari a cinque volte quello spettante alle azioni ordinarie;
- 3) il diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, in caso di scioglimento della società.

Al riguardo si rileva che, negli anni dal 2010 ad oggi, i conferimenti in conto futuro aumento di capitale sociale sono stati man mano convertiti in capitale sociale di SdPC, per cui ad oggi A.I.A. Palas detiene n.201.175 azioni speciali (di categoria "B"), pari allo 0,21% del capitale sociale di SdPC;

- la "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2019" (nel prosieguo, per semplicità anche "proposta di p.d.r.p. 2019") contenuta nella più ampia "proposta di documento unitario 2019" (formulata da RH al proprio socio unico Comune di Rimini in data 05/12/2019 e da questo approvata con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019) - dopo aver espressamente spiegato, nel paragrafo "C.2", che nella "ricognizione 2019" (e nel "piano di razionalizzazione periodica 2019" ad essa eventualmente conseguente) non rientravano né I.E.G. (in quanto partecipata e controllata dalla società, priva di controllo pubblico, RC, a sua volta partecipata, ma NON controllata, da RH e, per di più, quotata in borsa dal 19/06/2019 - ulteriore motivo di esclusione dalla ricognizione prevista dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016), né SdPC (in quanto partecipata e controllata dalla società - NON a controllo pubblico - RC) - con riferimento ad RC (rientrante invece nell'ambito di riferimento del suddetto documento), prevedeva, invece, testualmente quanto segue:

## <<NEL DETTAGLIO

A fronte:

- a) dell'acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;
- b) dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nella gestione delle loro partecipazioni societarie nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;
- c) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.";

si propone che la partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso la scrivente Rimini Holding s.p.a.) venga mantenuta.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3" ("criteri di redazione del piano").

Come anticipato al precedente paragrafo "B", e in base a quanto di seguito chiarito, **la partecipazione in questione sarà sottoposta alla "razionalizzazione" di seguito indicata, non imposta dalla norma, ma principalmente dettata dalla volontà dei soci di semplificare la "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e di ridurre i costi delle società in esso operanti e non rientrante - se non, forse, solo in senso molto lato - tra quelle previste dall'art.20, comma 2, lettere "f" e "g" del D.Lgs.175/2016, per quanto di seguito spiegato.**

Infatti, come già indicato nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018" e nel precedente paragrafo "B", a seguito della quotazione in borsa della controllata "I.E.G. s.p.a." - che costituiva una condizione ad essa propedeutica, effettivamente verificatasi in data 19/06/2019 - l'amministratore unico di RC e di S.d.P.C. (coincidente con la medesima persona), con l'ausilio dei relativi consulenti, ha svolto una accurata verifica degli eventuali vincoli giuridici (connessi alla situazione di partecipazioni societarie incrociate - tra la controllante RC e la controllata I.E.G.) ostativi alla fusione per incorporazione di S.d.P.C. in RC - da tempo auspicata dai tre soci ed indicata anche nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018" del Comune di Rimini - e dei presumibili impatti dell'ipotizzata operazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di quella che

# Rimini Holding S.p.A.

sarebbe la società "incorporante" (RC), i cui esiti, relazionati ai soci tra ottobre e novembre 2019, sono stati entrambi positivi.

Pertanto, l'assemblea dei soci della società del 25/11/2019 ha conferito espresso mandato al medesimo amministratore unico di RC di predisporre, con modalità tali che nessun socio attuale di SdPC possa esercitare il diritto di recesso, tutti gli atti propedeutici alla fusione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "progetto di fusione" e gli altri documenti necessari e/o opportuni), per poi approvarli in occasione di una prossima assemblea dei soci di RC, da tenere entro il 31/07/2020, previa approvazione dei medesimi atti da parte dei singoli soci, con conseguente eventuale attuazione della fusione entro il 31/12/2020.

Tale prevista fusione, infatti, oltre ad "azzerare" i costi connessi al mantenimento "in vita" della SdP (già ridotti nel tempo, con la sostituzione del precedente organo amministrativo collegiale con un organo monocratico, e stimabili, attualmente, in circa 60.000 euro annui), consentirebbe anche alla RC (che con tale operazione diverrebbe una holding "mista" - anche "immobiliare") di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico (a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile destinato a palazzo dei congressi), che però, sulla base di una prima stima di massima, dovrebbe continuare a rimanere positivo (mentre l'andamento - sia finanziario, sia economico - del "gruppo societario" guidato da RC dovrebbe migliorare).

Va comunque ricordato ed evidenziato il fatto che, essendo RC - sia nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018", sia nel presente "p.d.r.p. 2019" - una società detenibile "tal quale" dall'ente (per quanto sopra esposto), tale auspicata fusione costituisce (come già segnalato nei due "piani" precedenti) una "azione di razionalizzazione" non ai sensi del TUSP (ovvero imposta dal medesimo TUSP), ma "volontaria" (spontaneamente individuata dai soci della controllante RC, per razionalizzare l'assetto societario complessivo del settore-fieristico congressuale riminese) la cui attuazione, per quanto auspicata, rimane comunque non obbligatoria e non vincolante.

## IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.

Entro il 31/12/2020, fusione per incorporazione di SdP in Rimini Congressi s.r.l. (volontaria, non obbligatoria), previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali).

## **PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE**

### PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Relativamente al mantenimento "tal quale" della situazione attuale: nessuna;

Relativamente alla prevista auspicata fusione per incorporazione di SdPC:

PK

# Rimini Holding S.p.A.

- a) *semplificazione della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e riduzione (per circa 60.000 euro annui) dei costi delle società in essa operanti;*
- b) *miglioramento ulteriore del proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento del proprio andamento economico (pur positivo); miglioramento dell'andamento finanziario ed economico del "gruppo societario" guidato da RC.*

## PER IL COMUNE DI RIMINI

*Relativamente al mantenimento "tal quale" della situazione attuale: nessuna;*

*Relativamente alla prevista auspicata fusione per incorporazione di SdP: nessuna.>>*

## CONSIDERATO che:

- in attuazione delle previsioni sopra indicate, sia pure con circa due mesi di ritardo rispetto ai tempi ivi stimati (ritardo dovuto anche alla necessità di concordare, con il socio minoritario di SdPC, "A.I.A. Palas", i nuovi termini della partecipazione ad RC, come di seguito indicato), in data 07/08/2020 l'amministratore unico di entrambe le società RC ed SdPC (coincidente con la stessa persona) ha depositato presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Romagna il "progetto di fusione per incorporazione di SdPC ("incorporata") in RC" ("incorporante") con il relativo allegato "statuto di RC post fusione" (di seguito allegati al presente atto, quali parti integrante e sostanziali dello stesso, rispettivamente alle **lettere "A.1" e "A.1.1"**) e, in data 13/08/2020, lo ha inviato ai soci delle due società (compresa RH) - unitamente a tutti i numerosi "documenti connessi" (relazione illustrativa dell'organo amministrativo delle due società coinvolte nella fusione; relazione - dell'esperto - sulla congruità del rapporto di cambio individuato nel progetto di fusione; situazione patrimoniale al 30/06/2020 di ciascuna delle due società coinvolte nella fusione; bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle medesime due società; "addendum" al contratto stipulato il 07/04/2010 tra A.I.A. Palas, SdPC ed I.E.G.), anch'essi posti in copia di seguito alla presente relazione (eccetto i bilanci storici, degli anni 2017-2018 e 2019 scaricabili dal sito internet di RH); affinché essi potessero prenderne visione ed approvare il progetto in questione e gli atti ad esso connessi (propedeutici e/o conseguenti) prima internamente, poi in seno all'assemblea dei soci delle due società, previste entrambe per la fine di settembre-inizio di ottobre 2020;
- con la prospettata fusione (il cui rapporto di cambio - calcolato ed indicato nel "progetto di fusione" - è stato ritenuto "congruo" dall'esperto nominato ai sensi di legge, nella propria relazione sopra richiamata ed allegata), in estrema sintesi:
  - a) SdPC si estinguerà e trasferirà l'intero suo patrimonio attuale (comprensivo, in particolare, dell'immobile destinato a palacongressi di Rimini, ubicato in via della Fiera) all'incorporante RC, la quale muterà la propria veste da quella attuale - di holding (pura) di partecipazione - a quella nuova - di società holding ed immobiliare - modificando conseguentemente il proprio statuto, come risulta dallo "statuto raffrontato", sopra richiamato, inserendovi:
    - a.1) tra le attività svolgibili, oltre a quella di holding, anche l'attività immobiliare di gestione attualmente svolta dalla incorporata. In sostanza RC post fusione sarà una società che

PK

# Rimini Holding S.p.A.

svolgerà attività rientranti in parte (quelle - "strumentali" - di "holding") nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "d" del D.Lgs.175/2016 e in parte (quelle - di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica" sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche" - "immobiliari") in quelle della lettera "b" del medesimo articolo (l' "accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini" del 30/06/2005, con i relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, infatti, rappresenterebbe, nei fatti, l' "accordo di programma" previsto dalla norma di legge richiamata);

- a.2) il diritto particolare a favore del socio "A.I.A. Palas", in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale (di RC) per perdite, il valore nominale delle quote da esso possedute non verrà intaccato, ovvero il loro numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che eccedesse il valore nominale complessivo di tutte le altre quote. Tale ultima modifica consentirà ad A.I.A. Palas di continuare a mantenere, nello statuto di RC post fusione, uno solo (il primo) dei tre privilegi ad essa attualmente riservati nello statuto di SdPC, sopra già indicati (gli altri due saranno, invece, eliminati), in cambio dell'impegno della stessa A.I.A. Palas a continuare con RC il rapporto contrattuale attualmente in essere con SdPC, relativamente al versamento delle royalties sulle "presenze alberghiere convegnistiche" (che non saranno più imputate, per il loro 10%, a futuro aumento del capitale sociale della società che le riceverà - RC - ma integralmente, per il 100%, a ricavo della stessa), a promuovere l'incremento del numero delle imprese alberghiere aderenti al sistema delle royalties in questione e a svolgere l'attività di booking e riscossione delle medesime royalties, a fronte di un corrispettivo annuo di €.35.000,00, oltre iva, da RC, il tutto sulla base di specifico "addendum" al contratto del 07/04/2010 sopra indicato (inserito nella "documentazione connessa" al "progetto di fusione" sopra indicato), che sarà stipulato tra le tre parti (RC, A.I.A. Palas ed I.E.G.) sottoscrittrici dell'accordo originario, avrà efficacia dalla data di efficacia della fusione e durerà fino al 31/12/2024 (con impegno delle parti, entro tale scadenza, a rinegoziare in buona fede tali pattuizioni, tenendo conto delle intervenute mutate condizioni di mercato);
- a.3) alcune ulteriori minime modifiche, di superamento di alcuni refusi e/o piccole situazioni di eterogeneità attualmente ivi esistenti;
- b) gli attuali soci di SdPC diversi da RC (I.E.G. e "A.I.A. Palas") diventeranno soci di RC (unitamente agli altri rispettivi tre attuali soci di RC - RH, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), la cui compagine sociale cambierà come indicato nel prospetto a corredo del presente atto alla lettera "a";
- c) si realizzeranno economie (per riduzione degli organi amministrativi e di controllo, nonché delle spese per servizi connessi all'esistenza della SdPC) stimate dall'amministratore unico di entrambe le società in circa 50.000 euro annui (ricorrenti) e l'andamento economico e finanziario

# Rimini Holding S.p.A.

prospettico atteso del "gruppo societario" attualmente formato da RC e dalla controllata SdPC (non considerando l'altra controllata I.E.G., in quanto "non rilevante" - alias "invariante" - nelle valutazioni di convenienza relative alla fusione in questione) dovrebbe migliorare sensibilmente (rispetto alla situazione prospettica attesa delle due società singolarmente considerate, nell'ipotesi di non effettuazione delle fusione in questione e, conseguentemente, di loro "permanenza in vita" come oggi), come indicato nella stima riportata nel prospetto a corredo della presente relazione (alla lettera "d") di RH, formulata dal sottoscritto sviluppando in maniera più analitica i calcoli sintetici già indicati dall'amministratore unico delle due società nella propria relazione illustrativa sopra indicata (infatti, l'andamento economico prospettico delle due società - RC e SdPC - congiuntamente considerate migliorerà sensibilmente, di circa 1.097.000 euro, passando da una perdita complessiva - delle due sommate - di circa 647.000 euro annui, ad un utile della RC post fusione di circa 450.000 euro annui; parallelamente, l'andamento finanziario prospettico delle due società congiuntamente considerate migliorerà di circa 239.000 euro annui, passando da un flusso di cassa complessivo - delle due sommate - di circa 424.000 euro annui, ad un flusso di cassa complessivo di RC post fusione di circa 663.000 annui);

- la fusione sarà sottoposta alla relativa approvazione (mediante approvazione del "*progetto di fusione*" sopra indicato) da parte delle assemblee dei soci delle due società in essa coinvolte, previste per la fine di settembre - inizio di ottobre 2020, per essere poi attuata, mediante stipula del relativo "atto di fusione" da parte delle medesime due società, indicativamente nella prima metà del mese di dicembre 2020 ed avrà efficacia giuridica dalla data di ultima iscrizione di tale atto presso il registro delle imprese delle C.C.I.A.A. della Romagna (previsto entro il mese di dicembre 2020);
- la fusione comporterà (per scelta di opportunità dell'organo amministrativo delle società in essa coinvolte) la retrodatazione (al 1° gennaio 2020) degli effetti contabili e fiscali delle operazioni dell'incorporata (SdPC) nel "bilancio 2020" dell'incorporante (RC) (in pratica le operazioni compiute da SdPC nell'anno 2020 saranno imputate alla contabilità - e al bilancio - di RC già nell'anno 2020);

RITENUTO che:

- l'ipotizzata fusione non implichi alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulle situazioni patrimoniale, economica e finanziaria di RH, né, conseguentemente, presumibilmente, sulle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del proprio socio unico Comune di Rimini;
- siano integralmente condivisibili le *finalità*, le *modalità* e le previste *conseguenze* (per il "gruppo societario" guidato da RC) della prospettata fusione;
- trattandosi di un'operazione molto importante, pur non essendo il sottoscritto obbligato a farlo in base alle disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "i.2", del vigente statuto sociale di RH (in quanto il voto del socio RH in seno alla prossima assemblea dei soci di RC non sarà determinante per l'approvazione della fusione in questione), sia comunque opportuno sottoporre la preventiva approvazione, ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "l" del medesimo statuto, all'assemblea ordinaria dei soci di RH, prevista per la fine di settembre 2020, poco prima dell'assemblea dei soci di RC;

RF

# Rimini Holding S.p.A.

- ai sensi del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022" del Comune di Rimini (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 31/01/2020 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore, nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso), l'interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini consista nella semplificazione (volontaria, non obbligatoria) della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e nel miglioramento dell'andamento economico e finanziario prospettico di due (RC ed SdPC) delle tre società che attualmente vi operano,

**il sottoscritto**

**PROPONE**

pertanto al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare - prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH prevista (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "I", del vigente statuto di RH) per la fine di settembre - inizio di ottobre 2020, prima dell'assemblea dei soci di RC sopra già indicata:

- 1) l'operazione di fusione sopra indicata, con tutte le "operazioni" ad essa eventualmente connesse (propedeutiche e/o conseguenti) e con tutti gli atti ad essa relativi o comunque connessi, sopra indicati;
- 2) l'attribuzione, al sottoscritto amministratore unico di RH, del mandato a votare favorevolmente, in rappresentanza di RH, in seno all'assemblea dei soci di RC prevista per fine settembre - inizio di ottobre 2020, tutte le deliberazioni che risultassero necessarie e/o opportune per approvare e conseguentemente attuare quanto sopra indicato al precedente punto 1.

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini



**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE (forniti da RC):**

- A.1) <<progetto di fusione per incorporazione della società "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." nella società "Rimini Congressi s.r.l." predisposto ai sensi dell'art. 2501 ter codice civile>>, con relativo n.1 sub-allegato:
- A.1.1) "statuto di RC post fusione";

# Rimini Holding S.p.A.

## DOCUMENTI CONNESSI (ALLA FUSIONE) (forniti da RC):

- B) statuto raffrontato di RC ante e post fusione;
- C) relazione illustrativa dell'organo amministrativo delle due società coinvolte nella fusione;
- D) relazione (dell'esperto) sulla congruità del rapporto di cambio individuato nel progetto di fusione;
- E) situazione patrimoniale al 30/06/2020 di RC;
- F) situazione patrimoniale al 30/06/2020 di SdPC;
- G) "addendum" al contratto stipulato il 07/04/2010 tra A.I.A. Palas, SdPC ed I.E.G.;

## DOCUMENTI A CORREDO (forniti da RH):

- a) elenco soci, amministratori e controllori di RC;
- b) elenco soci, amministratori e controllori di SdPC;
- c) elenco soci, amministratori e controllori di I.E.G.;
- d) confronto tra risultati economici e finanziari attesi di RC ed SdPC senza e con fusione.

RF

**Documento allegato A.1**

# **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE della società "SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A."**

**nella società "RIMINI CONGRESSI S.R.L."**

**predisposto ai sensi dell'art. 2501 ter Codice Civile**

\* \* \*

Il sottoscritto MARINO GABELLINI, nato a Rimini il 21/01/1960, con domicilio a Rimini (RN) in Via Giuseppe Parini n. 15, codice fiscale: GBLMRN60A21H294X, nella sua qualità di:

- Amministratore Unico di "**RIMINI CONGRESSI S.R.L.**" (in seguito "**RIMINI CONGRESSI**" o "**RC**") con sede in Rimini (RN), Corso d'Augusto n. 231, capitale sociale Euro 92.226.559,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese della Romagna - Cesena - Forlì e Rimini: 03599070400; e
- Amministratore Unico di "**SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.**" (in seguito "**SOCIETA' DEL PALAZZO**" o "**SdPC**") con sede in Rimini (RN), Via Monte Titano n. 152, capitale sociale Euro 92.085.549,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese della Romagna - Cesena - Forlì e Rimini: 03552260402;

redige per entrambe le suddette società il seguente:

## **PROGETTO DI FUSIONE**

### L'operazione oggetto del Progetto di Fusione

A norma degli artt. 2501 ter e ss. del Codice Civile ("**C.C.**") gli organi amministrativo della società **RIMINI CONGRESSI** ("**Società Incorporante**") e della **SOCIETA' DEL PALAZZO** ("**Società Incorporata**") hanno approvato il presente **progetto di fusione (il "Progetto di Fusione" o "Progetto")** relativo alla fusione per incorporazione di "SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A." in "RIMINI CONGRESSI S.r.l."

### Aspetti generali sull'operazione di fusione

Rimini Congressi è la società holding di partecipazioni di proprietà dei soci pubblici riminesi (Provincia di Rimini che detiene il 31,92% del capitale sociale, CCIAA della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini che detiene il 32,50% del capitale sociale e Rimini Holding, holding del Comune di Rimini, che detiene il 35,58% del capitale sociale), che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni nei due settori fieristico e congressuale mediante le partecipazioni di controllo in Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche "IEG"), società che svolge l'attività nel campo

## Documento allegato A.1

fieristico e congressuale del territorio di Rimini e Vicenza, e Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., proprietaria del palazzo dei congressi di Rimini, concesso in locazione a IEG, la quale vi svolge l'attività di organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali ed espositive, culturali e dello spettacolo.

La proposta di fusione per incorporazione di Società del Palazzo nella controllante Rimini Congressi (di seguito anche la **"Fusione"** o l'**"Operazione"**) trae origine dalle esigenze manifestate dai suddetti enti locali di procedere ad attuare un Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni dirette ed indirette, anche attraverso la riduzione del numero delle società partecipate, che porti ad un efficientamento delle risorse pubbliche e ad una riduzione dei costi complessivi del proprio sistema delle partecipazioni.

L'Operazione di fusione per incorporazione è inoltre motivata da esigenze di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria delle due società. Unificando la gestione economica si potranno conseguire i seguenti risultati:

- i) l'abbattimento dei costi per servizi amministrativi e per gli organi di amministrazione e di controllo dato che potranno essere ridotti, o in taluni casi annullati: i costi per la tenuta della contabilità; i costi consulenziali dei professionisti che assistono le due società; i costi amministrativi e fiscali delle due società; i costi della revisione delle due società, i costi relativi ad un organo di amministrazione e quelli relativi ad un organo di controllo;
- ii) la presentazione di un unico conto economico in utile, nel caso in cui l'incorporante, come normalmente avviene (con l'eccezione del 2020), percepisca dalla partecipata Italian Exhibition Group S.p.A. i dividendi annui (deliberati dall'Assemblea dei Soci a fronte della politica di distribuzione degli utili approvata dall'Organo Amministrativo), a differenza di quanto avviene ora, dato che l'incorporata, per effetto del gravame delle quote di ammortamento dell'immobile, ha sempre presentato (con l'unica eccezione dell'anno nel quale è stato raggiunto un importante accordo transattivo con il costruttore del palazzo) conti economici negativi e così sarebbe destinata a fare anche in futuro;
- iii) un più razionale utilizzo delle gestioni finanziarie, dato che l'incorporata, pur presentando conti economici negativi, ha un surplus finanziario garantito dalla percezione dei canoni di locazione dell'immobile adibito a Palacongressi, dalla percezione dei canoni di locazione dei negozi siti in altra parte dell'immobile e dall'incasso di royalties dagli esercizi alberghieri con i quali ha stipulato appositi contratti per il riconoscimento di uno specifico importo a fronte di ogni pernottamento in detti esercizi dei partecipanti agli eventi che si tengono nel Palacongressi;
- iv) una più razionale gestione dei debiti finanziari contratti, da entrambe le società, per la realizzazione del complesso immobiliare costituente il nuovo Palacongressi della città di Rimini: attualmente, infatti, le società hanno in corso due distinti contratti di mutuo (l'incorporante, con Unicredit e l'incorporata con MPS) che, a fronte della prospettata operazione di fusione, potranno continuare ad essere regolarmente ammortizzati sulla base delle attuali condizioni contrattuali. Sempre a fronte della prospettata operazione di fusione, si potrà valutare, in futuro ed in collaborazione con gli istituti mutuanti interessati, un'eventuale rinegoziazione, ovvero surroga, ovvero sostituzione dei due contratti con accorpamento in un unico contratto e contestuale revisione delle garanzie fornite.

## Documento allegato A.1

A seguito dell'Operazione la società incorporante modificherà il proprio statuto sociale con riferimento all'oggetto sociale, che dovrà prevedere anche l'attività immobiliare di gestione svolta dalla incorporata, e per introdurre il diritto particolare, a favore del socio AIA PALAS Società Consortile a r.l. ("AIA Palas"), in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle quote possedute non verrà intaccato, ovvero il loro numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le altre quote. Tale ultima modifica consentirà di mantenere per AIA PALAS, nello statuto modificato di Rimini Congressi, il privilegio ad essa già riservato nello statuto di Società del Palazzo.

AIA Palas è la società consortile costituita dall'Associazione Albergatori con lo scopo di coinvolgere le imprese alberghiere del territorio a sostenere la realizzazione del Centro Congressi di Rimini. A tal fine, il 07 aprile 2010, AIA Palas ha stipulato un contratto con SdPC nell'ambito del quale quest'ultima si impegnava a realizzare il centro congressi che avrebbe anche generato un incremento dell'attività ricettiva nel settore turistico congressuale della provincia di Rimini e, a fronte di tale impegno, AIA PALAS si obbligava a corrispondere alla stessa un importo determinato in misura pari al 10% del prodotto risultante dalla moltiplicazione tra la Tariffa di Ospitalità Alberghiera ed il numero delle Presenze Alberghiere ("Royalties") attribuendolo il 9% a titolo di corrispettivo e l'1% a titolo di conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale. Nel predetto contratto veniva prevista la partecipazione di AIA PALAS nel capitale sociale della Società del Palazzo attraverso l'emissione di azioni con diritti speciali, Azioni di Categoria B, che vantano diritti diversi da quelli spettanti alle azioni ordinarie. Negli anni, dal 2010 ad oggi, i conferimenti in conto futuro aumento capitale sociale sono stati man mano convertiti in capitale sociale per cui ad oggi AIA Palas detiene n. 201.175 azioni speciali (di categoria B), ovvero pari al 0,21% del capitale sociale di SdPC.

Nell'ottica di realizzazione dell'Operazione il sottoscritto ha provveduto a condividere con AIA Palas un addendum al suddetto contratto, con efficacia dalla data in cui decorreranno gli effetti giuridici dell'Operazione, nell'ambito del quale, ai fini che qui interessano, AIA Palas confermerà di aderire all'Operazione e si obbligherà a continuare il rapporto contrattuale con Rimini Congressi a fronte dell'assegnazione alla stessa, di quote di capitale di RC in luogo dell'annullamento delle azioni dalla stessa detenute in SdPC, e del diritto particolare di partecipare alle perdite solo in maniera residuale, dopo che sono state intaccate tutte le quote ordinarie.

Le società interessate alla Fusione appartengono al Gruppo Rimini Congressi: la Società Incorporante infatti detiene una partecipazione diretta nella Società Incorporata, del 81,39%, ed una partecipazione indiretta nella stessa mediante la propria controllata Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche "IEG"), che detiene una quota del 18,39% nella Società del Palazzo. Essendo RC titolare di azioni rappresentative il 49,29% del capitale di IEG, pari al 57,39% dei diritti di voto, per effetto del voto maggiorato previsto nello statuto di IEG, a seguito della Fusione IEG verrebbe a detenere quote di partecipazione nella società controllante RC, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2359-bis e seguenti del Codice Civile.

Sebbene IEG sia una società avente azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), quindi soggetta alle norme dettate dal Testo Unico della Finanza ("TUF"), relative alle partecipazioni incrociate, le

## Documento allegato A.1

stesse non trovano applicazione nel caso in esame perché riguardano gl'incroci azionari tra società entrambe aventi azioni quotate. Ciò considerato, trovano applicazione invece unicamente le previsioni contenute negli articoli 2359-bis e ss del C.C.. con riguardo alle partecipazioni reciproche tra società legate da rapporto di controllo.

La norma citata prevede che, l'acquisto, da parte di una società controllata di azioni o quote della controllante, è considerato come se fosse effettuato dalla controllante stessa ed è, perciò, assoggettato alle limitazioni previste per l'acquisto di azioni proprie dall'art. 2357 C.C..

Tuttavia, l'art. 2359-quater C.C. contiene un'espressa deroga alle limitazioni previste dall'art. 2357 quando l'acquisto avvenga, inter alia, per effetto di fusione e la partecipazione detenuta dalla controllata non superi il 20% del capitale sociale della controllante; nel caso di specie la controllata IEG verrebbe a detenere, nella controllante RC, a valle dell'operazione, una quota inferiore al 20% dell'intero capitale sociale, come più puntualmente precisato nel prosieguo in commento al rapporto di cambio, e non vi sarà, quindi, alcun obbligo per IEG di vendere le quote di RC che verrà a detenere per effetto dell'Operazione.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, ai sensi dell'art. 2359-bis C.C. alle quote che saranno detenute da IEG, si applicherà la seguente disciplina:

- finché le quote non siano trasferite dovrà essere costituita e mantenuta una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni o quote della controllante iscritto all'attivo del bilancio;
- il diritto di voto relativo a tali quote è sospeso, mentre esse sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2501-ter C.C., saranno, inoltre, applicate all'Operazione di fusione le previsioni dei seguenti articoli del Codice Civile:

- 2501-quater C.C., in ottemperanza del quale sono state redatte le situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2020;
- 2501-quinques, in osservanza del quale è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione che illustra sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni/quote;
- 2501-sexies, in conformità al quale è stato richiesto ad un esperto indipendente, incaricato congiuntamente dalle società partecipanti all'Operazione, la redazione di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni/quote;
- 2501-septies, in osservanza del quale resteranno depositati presso le sedi delle società, nei 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, i documenti redatti in ottemperanza agli articoli suindicati insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti all'Operazione.

Il sottoscritto precisa che l'efficacia delle delibere di approvazione del presente Progetto di Fusione, delle due società sarà soggetta alla condizione risolutiva rappresentata dal legittimo esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale. Pertanto, nel caso in cui uno o più soci rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale dovessero esercitare legittimamente il diritto di recesso nei rispettivi termini previsti per legge, la delibera di

## Documento allegato A.1

approvazione del presente Progetto diverrà definitivamente inefficace.

Di seguito si espongono le informazioni richieste dall'art. 2501-ter C.C..

### 1) Società partecipanti alla fusione

*Società incorporante:*

"RIMINI CONGRESSI S.R.L." con sede in Rimini (RN), Corso d'Augusto n. 231, capitale sociale Euro 92.226.559,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese della Romagna - Cesena - Forlì e Rimini: 03599070400 – R.E.A. RN - 300059;

*Società incorporata:*

"SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A." con sede in Rimini (RN), Via Monte Titano n. 152, capitale sociale Euro 92.085.549,00, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese della Romagna - Cesena - Forlì e Rimini: 03552260402 – R.E.A. RN 297893.

### 2)Atto costitutivo della società incorporante

A seguito dell'Operazione la società incorporante modificherà il proprio statuto sociale con riferimento all'oggetto sociale, che dovrà prevedere anche l'attività di immobiliare di gestione svolta dalla incorporata, e per introdurre il diritto particolare, a favore del socio AIA PALAS Società Consortile a r.l. ("AIA Palas"), in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle quote da esso possedute non verrà intaccato, ovvero il loro numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le altre quote. Tale ultima modifica consentirà di mantenere per AIA PALAS, nello statuto modificato di Rimini Congressi, il privilegio ad essa già riservato nello statuto di Società del Palazzo.

Il testo dello statuto con le modifiche suindicate viene allegato al presente progetto sotto la lettera A.

### 3) Rapporto di cambio delle Azioni /Quote

L'operazione di fusione tra Rimini Congressi e Società del Palazzo dei Congressi riguarderà anche Italian Exhibition Group S.p.A. e AIA Palas Soc. Consortile a.r.l., in qualità di soci di SdPC, che detengono rispettivamente il 18,39% e il 0,21% del capitale sociale della stessa, ai quali verranno assegnate quote di RC, derivanti dall'aumento del capitale sociale, in cambio dell'annullamento delle azioni che gli stessi possiedono della SdPC.

Per determinare il numero di quote di RC post fusione a loro riservate occorre innanzitutto determinare il capitale economico effettivo delle due società partecipanti alla fusione e successivamente determinare il rapporto di cambio tra azioni possedute in SdPC, che verranno annullate, e quote del capitale di RC che verranno loro assegnate.

Come sarà illustrato in modo più dettagliato nella relazione del sottoscritto, da redigersi ai sensi dell'art. 2501-quinques C.C., il capitale economico effettivo di SdPC viene assunto in misura pari al patrimonio netto contabile, sulla base della situazione patrimoniale al 30/06/2020, ovvero pari ad Euro 74.606.248, con un valore per azione pari a Euro 0,80858. mentre il capitale economico effettivo di RC, alla stessa data, risulta essere pari ad Euro 118.191.622, con un valore per quota pari a Euro 1,28154. Sulla base di questi valori il

## Documento allegato A.1

rapporto di cambio risulta essere pari a 0,63094, ovvero, per ogni azione posseduta in SdPC verranno attribuite 0,63094 quote di RC. Tale rapporto di cambio vale per il socio IEG, mentre il per socio AIA Palas occorre considerare che per esplicita previsione, inserita nello statuto di SdPC, le quote da esso possedute non devono essere intaccate dalle perdite di SdPC, se non per la parte delle stesse che eccede il valore nominale di tutte le azioni ordinarie; essendo tali azioni più che sufficienti a coprire le perdite ad oggi maturate dalla SdPC, il valore effettivo delle azioni possedute da AIA Palas risulta essere pari al loro valore nominale, per cui il valore per azione è pari a 1, rispetto a quello di IEG che è stato assunto in misura pari a 0,80858, e di conseguenza il rapporto di cambio sarà pari a 0,78031, ovvero, per ogni azione detenuta nella SdPC ad AIA Palas verranno riconosciute 0,78031 quote di RC. I valori del rapporto di cambio sopra indicati sono stati arrotondati al quinto decimale, mentre il numero delle quote assegnate per effetto del concambio sono state arrotondate all'unità. Il valore nominale delle azioni detenute da AIA Palas in SdPC, come sopra indicato, prende in considerazione anche i versamenti in conto futuro aumento capitale sociale ad oggi effettuate da AIA Palas, che saranno convertite in capitale sociale prima dell'assemblea convocata per l'approvazione dell'Operazione.

### 4) Modalità di assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione

Per effetto dell'Operazione Rimini Congressi, a servizio del rapporto di cambio sopra indicato, dovrà aumentare il proprio capitale sociale per un totale di Euro 10.928.408, da assegnare ai soci IEG ed AIA Palas, sulla base del rapporto di cambio sopra evidenziato ed in particolare, al socio IEG, per Euro 10.686.105, e al socio AIA Palas, per Euro 242.303.

La nuova compagine sociale di Rimini Congressi post operazione di fusione risulterà essere la seguente:

Nuova compagine sociale RC post fusione:		
Rimini Holding S.p.A.	32.811.435,00	31,81%
Provincia di Rimini	29.438.176,00	28,54%
CCIAA	29.976.948,00	29,06%
Italia Exhibition Group S.p.A	10.686.105,00	10,36%
AIA Palas Soc. Consortile a.r.l.	242.303,00	0,23%
<b>Totale capitale Sociale RC post Fusione</b>	<b>103.154.967,00</b>	<b>100,00%</b>

### 5) Data dalla quale le quote emesse, in seguito al concambio, partecipano agli utili

Le quote emesse, in seguito al concambio, dalla società incorporante parteciperanno agli utili a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale in corso alla data in cui decorreranno gli effetti giuridici dell'operazione.

### 6) Effetti giuridici della fusione - data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporata sono imputate al bilancio della Società Incorporante (effetti contabili) - effetti fiscali.

#### 6.1) Effetti giuridici

La fusione avrà effetti giuridici ai sensi dell'art. 2504-bis Codice Civile dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà avvenuta l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nei Registri delle Imprese competente, ovvero dalla diversa data che sarà indicata nell'atto medesimo (la "Data di Efficacia della Fusione").

## Documento allegato A.1

### 6.2) Effetti contabili

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale in corso alla data in cui decorreranno gli effetti giuridici di cui al superiore punto 6.1).

### 6.3) Effetti fiscali

Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172 comma 9 del D.P.R. 917/86 T.U.I.R., gli effetti della fusione decorreranno dall'inizio dell'esercizio sociale in corso alla data in cui decorreranno gli effetti giuridici di cui al superiore punto 6.1).

## 7) Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Come anticipato in premessa verrà introdotto nello statuto di Rimini Congressi, a favore del socio AIA Palas, il diritto particolare, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle quote da esso possedute non verrà intaccato, ovvero il loro numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le altre quote. Tale ultima modifica consentirà ad AIA PALAS di continuare a mantenere, nello statuto di Rimini Congressi post fusione, uno dei privilegi già esistenti nello statuto di Società del Palazzo, dove vi erano previste le azioni di categoria speciale B. Infatti nell'attuale statuto della incorporanda Società del Palazzo il socio AIA Palas detiene azioni speciali di categoria B aventi diritti patrimoniali privilegiati consistenti in: i. un privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di categoria B non verrà intaccato, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie di categoria A; ii. diritto ad un dividendo complessivo maggiorato, in misura pari a cinque volte quello spettante alle azioni ordinarie; iii. prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, in caso di scioglimento della società.

## 8) Vantaggi per gli amministratori

Nessun vantaggio particolare è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## 9) Informativa

La documentazione richiesta dall'articolo 2501 septies del codice civile sarà messa a disposizione dei soci nei tempi previsti dalla normativa applicabile.

\* \* \*

Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini.

**Allegato sub A):** Statuto della società incorporante RIMINI CONGRESSI S.R.L.

Rimini, lì 07 agosto 2020

L'amministratore unico della società incorporante RIMINI CONGRESSI S.R.L. e della società incorporata  
SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.

## Documento allegato A.1

(MARINO GABELLINI)

Statuto della società incorporante RIMINI CONGRESSI S.R.L.

## STATUTO

RIMINI CONGRESSI S.R.L.

### TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

#### ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"RIMINI CONGRESSI S.R.L.".

#### ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione - non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) - di partecipazioni in società, costituite o costituende, precipuamente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, esercitando presso di esse, per conto dei soci, i rispettivi diritti (amministrativi e patrimoniali).

In particolare, la società ha lo scopo di assicurare, con continuità, il coordinamento strategico, tecnico e finanziario nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto dei soci anche mediante la concessione di finanziamenti alle società partecipate; le attività qui indicate dovranno essere tassativamente svolte solo nei confronti delle società partecipate, essendo espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi dei terzi in genere;

- la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la commercializzazione di servizi congressuali e convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o complementare a dette attività; la società

potrà realizzare e gestire tali attività, direttamente e/o per conto di terzi ed indirettamente anche attraverso la concessione in affitto dell'azienda o rami di essa;

- la costruzione, la valorizzazione, la conduzione e la locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La società potrà, inoltre, compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, concedendo le garanzie richieste ai fini del perfezionamento delle operazioni finanziarie stesse, assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio ed organizzare ogni genere di evento promozionale, il tutto nel rispetto delle norme di legge.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata

agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

#### ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2040.

#### ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La società ha sede nel comune di Rimini all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del cod. civ..

4.2 Con decisioni dei soci si determina lo spostamento della sede legale o l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

4.3 Con decisione degli amministratori si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative.

4.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

### TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE

#### SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

#### ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 103.154.967 (centotremilionicentocinquantaquatteromilanovecentosessantasette) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del cod. civ..

5.3 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in

danaro.

5.4 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

#### ARTICOLO 5 bis) DIRITTI PARTICOLARI AI SOCI

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., è attribuito al socio "AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", codice fiscale: 03820990400, il diritto particolare consistente nel fatto che, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la partecipazione alle perdite di detto socio è postergata all'integrale annullamento della partecipazione degli altri soci; in tal caso, ove si proceda a un aumento di capitale conseguente a una riduzione per perdite gravanti esclusivamente sulla partecipazione degli altri soci, ai titolari delle partecipazioni annullate è attribuito il diritto particolare di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione con preferenza rispetto al socio "AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L." sino al ripristino della situazione anteriore alla stessa riduzione di capitale.

Il diritto particolare qui riconosciuto non si trasferisce a seguito della cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione sociale cui è attribuito il diritto particolare costituisca oggetto di usufrutto, pegno o sequestro, tali diritti particolari restano integralmente in capo al socio.

All'organo amministrativo spetta il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo aggiornato dei patti sociali, ai

sensi dell'art. 2436, ultimo comma, cod. civ., senza che sia all'uopo necessaria una delibera assembleare che prenda espressamente atto delle modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione.

Per le deliberazioni concernenti l'introduzione, la soppressione e la modifica di diritti particolari occorre il consenso dell'unanimità dei soci.

#### ARTICOLO 6) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

6.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

6.2 Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

6.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dalle iscrizioni eseguite presso il Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nelle stesse iscrizioni; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza

dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

6.4 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle quote e dei diritti acquistati da ciascuno.

#### ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### ARTICOLO 8) TITOLI DI DEBITO

8.1 La società ai sensi dell'art. 2483 cod. civ., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

**Documento allegato A.1.1**

8.2 La decisione deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

8.3 I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio delle Imprese presso il quale la società è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

## ARTICOLO 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

9.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, la presa d'atto della nomina e la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 14;
- c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo (monocratico o collegiale), la presa d'atto delle nomine ex articolo 20.1 (qualora siano state esercitate le facoltà ivi previste) e/o la nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) il compenso spettante agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- f) le modifiche del presente statuto;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'autorizzazione all'acquisto o alla vendita di partecipazioni in società ed enti, anche attraverso la quotazione in mercati regolamentati;
- i) l'autorizzazione delle operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 500.000,00;
- j) l'autorizzazione delle operazioni di indebitamento per importi superiori

**Documento allegato A.1.1**

ad Euro 500.000,00;

k) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi per importi superiori

ad Euro 500.000,00;

l) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di beni in pegno, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti per importi superiori a Euro 500.000,00;

m) le decisioni sulle materie da trattare nelle assemblee delle società partecipate aventi ad oggetto:

1- nomina e compensi degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo;

2- modifiche statutarie.

9.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

**ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

10.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

10.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di

quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

11.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

11.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia

**Documento allegato A.1.1**

amministratore, dipendente o sindaco della società

11.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**ARTICOLO 12) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE**

12.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano

**Documento allegato A.1.1**

presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

**ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM**

L'assemblea dei soci delibera con i seguenti quorum:

(i) del 60% (sessanta per cento) del capitale per le materie indicate alle lett. f), g), h), i), j) k) ed l) del precedente art.9;

(ii) a maggioranza del capitale sociale per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto (i) che precede.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,****CONTROLLI****ARTICOLO 14) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

14.1 Sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

a) da un amministratore unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, così come previste dal presente statuto;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

14.2 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione:

a) alla Provincia di Rimini spetta la facoltà di nomina di un amministratore, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dal Presidente della Provincia, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Provinciale, così come prevede l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

b) alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato spetta la facoltà di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dalla Giunta Camerale ai sensi dell'art. 14 L. n. 580/93 e dell'art. 22, comma 2, lettera d), del proprio statuto approvato con delibera di consiglio camerale n. 2 del 24/2/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il terzo amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.3 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina degli amministratori, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina dell'amministratore, la facoltà prevista dall'art. 14.2 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.4 Le decisioni dei soci sulla nomina degli amministratori, come disciplinato al comma che precede, devono risultare da apposito verbale assembleare.

14.5 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.6 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

14.7 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del cod. civ. e che:

- hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali o per reati tributari;
- sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

14.8 Gli amministratori debbono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale sia per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali o incarichi professionali svolti.

#### ARTICOLO 15) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni

contenute nell'art. 2381 del cod. civ. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del cod. civ. nonché quelle previste dal comma 15.8 che segue.

15.2 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

15.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Rimini.

15.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

15.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale avrà votato il Presidente. Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese collegialmente con la maggioranza dei 2/3:

a) le operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 500.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;

b) le operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 500.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;

c) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;

d) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di pegni, a garanzia

di finanziamenti passivi ricevuti da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;

e) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;

f) la proposta di acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti, nonché la proposta di quotazione in mercati regolamentati delle azioni della società che gestisce la fiera di Rimini, da sottoporre all'approvazione dei soci.

#### ARTICOLO 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

16.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza.

16.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ARTICOLO 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della

**Documento allegato A.1.1**

società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art. 9 che precede, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.2 Possono essere nominati il direttore generale, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

**ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

18.1 La rappresentanza della società spetta:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**ARTICOLO 19) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso agli amministratori delegati;

b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

**ARTICOLO 20) CONTROLLI**

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. L'organo di controllo e/o il soggetto deputato alla revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica.

La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

In caso di organo di controllo collegiale, Provincia di Rimini e Camera di Commercio Industria e Artigianato hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., di nominare un Sindaco effettivo ciascuno. Il terzo sindaco effettivo è nominato dall'assemblea dei soci su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incredibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii). I due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea dei soci secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.2 Nel caso in cui nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina dei componenti effettivi dell'organo di controllo

collegiale, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina del Sindaco, la facoltà prevista dall'art. 20.1 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina dei componenti effettivi di tale organo collegiale secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.3 Le decisioni della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Industria e Artigianato sulla nomina dei componenti l'organo di controllo collegiale dovranno risultare da apposito verbale assembleare.

20.4 L'organo di controllo collegiale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

20.5 L'organo di controllo collegiale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.6 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio

convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

20.7 Il verbale della riunione dell'organo di controllo collegiale viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i membri che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

20.8 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

## TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

### ARTICOLO 21) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

21.1 Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema

**Documento allegato A.1.1**

previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;

d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

**ARTICOLO 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI**

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

22.3 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

22.4 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

22.5 Ogni anno l'organo amministrativo predispone la "relazione sul governo societario" - comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" - e ne informa l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

#### TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

##### ARTICOLO 23) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

23.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

#### TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### ARTICOLO 24) CLAUSOLE COMPROMISSORIE

24.1 Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse

da amministratori e/o membri dell'organo di controllo e/o di revisione e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, secondo le disposizioni sotto indicate.

24.2 Il collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Rimini.

24.3 Sono comunque escluse:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

24.4 L'istanza di nomina verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

24.5 La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

24.6 E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

24.7 Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all'arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia del lodo.

24.8 La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

24.9 L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede in Rimini ed il lodo dovrà essere pronunziato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c..

## TITOLO VIII - NORME FINALI

### ARTICOLO 25) NORME DI RINVIO

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del cod. civ. previste per le società a responsabilità limitata ed in subordine quelle per le società per azioni, per quanto compatibili.

## Documento connesso B

## STATUTO RAFFRONTATO RIMINI CONGRESSI

Allegato B all'atto N. 5180/3435

STATUTO  
RIMINI CONGRESSI S.R.L.TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA  
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "RIMINI CONGRESSI S.R.L."

## ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione - non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) - di partecipazioni in società, costituite o costituende, precipuamente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, esercitando presso di esse, per conto dei soci, i rispettivi diritti (amministrativi e patrimoniali).

In particolare, la società ha lo scopo di:

- a) assicurare, con continuità, il coordinamento strategico, tecnico e finanziario nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto dei soci;
- b) concedere finanziamenti alle società partecipate.

Resta tassativamente escluso l'esercizio delle attività finanziarie riservate ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385 e delle leggi speciali in materia.

2.2 La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed

Allegato sub A): Statuto della società incorporante RIMINI CONGRESSI S.R.L.

STATUTO  
RIMINI CONGRESSI S.R.L.TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA  
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "RIMINI CONGRESSI S.R.L."

## ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione - non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) - di partecipazioni in società, costituite o costituende, precipuamente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, esercitando presso di esse, per conto dei soci, i rispettivi diritti (amministrativi e patrimoniali).

In particolare, la società ha lo scopo di assicurare, con continuità, il coordinamento strategico, tecnico e finanziario nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto dei soci anche mediante la concessione di finanziamenti alle società partecipate; le attività qui indicate dovranno essere tassativamente svolte solo nei confronti delle società partecipate, essendo espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi dei terzi in genere;

- la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la commercializzazione di servizi congressuali e convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o complementare a dette attività; la società potrà realizzare e gestire tali attività, direttamente e/o per conto di terzi ed indirettamente anche attraverso la concessione in affitto dell'azienda o rami di essa;

- la costruzione, la valorizzazione, la conduzione e la locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La società potrà, inoltre, compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta ed al solo fine del

**Documento connesso B**

immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, concedere fidejussioni e costituire ipoteche a favore di terzi, strettamente utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, il tutto sempre nei limiti e nel rispetto dei citati provvedimenti legislativi.

**ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'**

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2040.

**ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

4.1 La società ha sede nel comune di Rimini all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del cod. civ..

4.2 Con decisioni dei soci si determina lo spostamento della sede legale o l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

4.3 Con decisione degli amministratori si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative.

4.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE****SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO****ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 92.226.559,00 (novantaduemilioniduecentoventiseimilacinquecentocinquantanove virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del cod. civ..

5.3 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere

conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, concedendo le garanzie richieste ai fini del perfezionamento delle operazioni finanziarie stesse, assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio ed organizzare ogni genere di evento promozionale, il tutto nel rispetto delle norme di legge.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

**ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'**

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2040.

**ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

4.1 La società ha sede nel comune di Rimini all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del cod. civ..

4.2 Con decisioni dei soci si determina lo spostamento della sede legale o l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

4.3 Con decisione degli amministratori si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative.

4.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal **Registro Imprese**.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE****SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO****ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI**

5.1 Il capitale sociale è di Euro **103.154.967 (centotremilionicentocinquantaquattromilanoventosesantasette)** ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del cod. civ..

5.3 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere

**Documento connesso B**

derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.4 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

**ARTICOLO 6) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

6.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

6.2 Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente

derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.4 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

**ARTICOLO 5 bis) DIRITTI PARTICOLARI AI SOCI**

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., è attribuito al socio "AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", codice fiscale: 03820990400, il diritto particolare consistente nel fatto che, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la partecipazione alle perdite di detto socio è postergata all'integrale annullamento della partecipazione degli altri soci; in tal caso, ove si proceda a un aumento di capitale conseguente a una riduzione per perdite gravanti esclusivamente sulla partecipazione degli altri soci, ai titolari delle partecipazioni annullate è attribuito il diritto particolare di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione con preferenza rispetto al socio "AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L." sino al ripristino della situazione anteriore alla stessa riduzione di capitale.

Il diritto particolare qui riconosciuto non si trasferisce a seguito della cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione sociale cui è attribuito il diritto particolare costituisca oggetto di usufrutto, pegno o sequestro, tali diritti particolari restano integralmente in capo al socio.

All'organo amministrativo spetta il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo aggiornato dei patti sociali, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, cod. civ., senza che sia all'uopo necessaria una delibera assembleare che prenda espressamente atto delle modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione.

Per le deliberazioni concernenti l'introduzione, la soppressione e la modifica di diritti particolari occorre il consenso dell'unanimità dei soci.

**ARTICOLO 6) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

6.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

6.2 Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma

**Documento connesso B**

la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

6.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

6.4 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle quote e dei diritti acquistati da ciascuno.

**ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ**

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**ARTICOLO 8) TITOLI DI DEBITO**

8.1 La società ai sensi dell'art. 2483 cod. civ., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

8.2 La decisione deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del

determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

6.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dalle iscrizioni eseguite presso il Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nelle stesse iscrizioni; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

6.4 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle quote e dei diritti acquistati da ciascuno.

**ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ**

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**ARTICOLO 8) TITOLI DI DEBITO**

8.1 La società ai sensi dell'art. 2483 cod. civ., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

8.2 La decisione deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale

**Documento connesso B**

capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

8.3 I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio del Registro presso il quale la società è iscritta;

- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori;

- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

8.3 I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio delle Imprese presso il quale la società è iscritta;

- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori;

- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

**TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI****ARTICOLO 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE**

9.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);

b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, la presa d'atto della nomina e la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 14;

c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo (monocratico o collegiale), la presa d'atto delle nomine ex articolo 20.1 (qualora siano state esercitate le facoltà ivi previste) e/o la nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

d) il compenso spettante agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

f) le modifiche del presente statuto;

g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) l'autorizzazione all'acquisto o alla vendita di partecipazioni in società ed enti, anche attraverso la

**TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI****ARTICOLO 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE**

9.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);

b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, la presa d'atto della nomina e la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 14;

c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo (monocratico o collegiale), la presa d'atto delle nomine ex articolo 20.1 (qualora siano state esercitate le facoltà ivi previste) e/o la nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

d) il compenso spettante agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

f) le modifiche del presente statuto;

g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) l'autorizzazione all'acquisto o alla vendita di partecipazioni in società ed enti, anche attraverso la

**Documento connesso B**

quotazione in mercati regolamentati;

i) l'autorizzazione delle operazioni di investimento, fatta eccezione per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale nella società che ha realizzato il Palazzo dei Congressi di Rimini, per importi superiori ad Euro 10.000,00;

j) l'autorizzazione delle operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 50.000,00;

k) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi per importi superiori ad Euro 500.000,00;

l) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di beni in pegno, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti per importi superiori a Euro 500.000,00;

m) le decisioni sulle materie da trattare nelle assemblee delle società partecipate aventi ad oggetto:

1- nomina e compensi degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo;

2- modifiche statutarie.

9.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

**ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

10.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

10.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10.6 Anche in mancanza di formale convocazione

quotazione in mercati regolamentati;

i) l'autorizzazione delle operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 500.000,00;

j) l'autorizzazione delle operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 500.000,00;

k) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi per importi superiori ad Euro 500.000,00;

l) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di beni in pegno, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti per importi superiori a Euro 500.000,00;

m) le decisioni sulle materie da trattare nelle assemblee delle società partecipate aventi ad oggetto:

1- nomina e compensi degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo;

2- modifiche statutarie.

9.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

**ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

10.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

10.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10.6 Anche in mancanza di formale convocazione

**Documento connesso B**

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

11.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

11.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia amministratore, dipendente o sindaco della società

11.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**ARTICOLO 12) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE**

12.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

11.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti al Registro Imprese.

11.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia amministratore, dipendente o sindaco della società

11.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**ARTICOLO 12) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE**

12.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate

**Documento connesso B**

da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

**ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM**

L'assemblea dei soci delibera con i seguenti quorum:

(i) del 60% (sessanta per cento) del capitale per le materie indicate alle lett. f), g), h), i), j) k) ed l) del precedente art.9;

(ii) a maggioranza del capitale sociale per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto (i) che precede.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI****ARTICOLO 14) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

14.1 Sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

a) da un amministratore unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, così come previste dal presente statuto;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

14.2 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione:

a) alla Provincia di Rimini spetta la facoltà di nomina di un amministratore, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dal Presidente della Provincia, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Provinciale, così come prevede l'art. 50 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267;

b) alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato spetta la facoltà di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dalla Giunta Camerale ai sensi dell'art. 14 L. n. 580/93 e dell'art. 22, comma 2, lettera d), del proprio statuto approvato con delibera di consiglio camerale n. 2 del 24/2/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il terzo amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incredibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.3 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina degli amministratori, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina

da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

**ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM**

L'assemblea dei soci delibera con i seguenti quorum:

(i) del 60% (sessanta per cento) del capitale per le materie indicate alle lett. f), g), h), i), j) k) ed l) del precedente art.9;

(ii) a maggioranza del capitale sociale per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto (i) che precede.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI****ARTICOLO 14) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

14.1 Sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

a) da un amministratore unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, così come previste dal presente statuto;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

14.2 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione:

a) alla Provincia di Rimini spetta la facoltà di nomina di un amministratore, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dal Presidente della Provincia, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Provinciale, così come prevede l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

b) alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato spetta la facoltà di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dalla Giunta Camerale ai sensi dell'art. 14 L. n. 580/93 e dell'art. 22, comma 2, lettera d), del proprio statuto approvato con delibera di consiglio camerale n. 2 del 24/2/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il terzo amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incredibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.3 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina degli amministratori, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina

**Documento connesso B**

dell'amministratore, la facoltà prevista dall'art. 14.2 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.4 Le decisioni dei soci sulla nomina degli amministratori, come disciplinato al comma che precede, devono risultare da apposito verbale assembleare.

14.5 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.6 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

14.7 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del cod. civ. e che:

- hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali o per reati tributari;

- sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

14.8 Gli amministratori debbono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale sia per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali o incarichi professionali svolti.

**ARTICOLO 15) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

15.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del cod. civ. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del cod. civ. nonché quelle previste dal comma 15.8 che segue.

15.2 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

15.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e

dell'amministratore, la facoltà prevista dall'art. 14.2 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.4 Le decisioni dei soci sulla nomina degli amministratori, come disciplinato al comma che precede, devono risultare da apposito verbale assembleare.

14.5 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.6 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

14.7 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del cod. civ. e che:

- hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali o per reati tributari;

- sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

14.8 Gli amministratori debbono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale sia per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali o incarichi professionali svolti.

**ARTICOLO 15) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

15.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del cod. civ. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del cod. civ. nonché quelle previste dal comma 15.8 che segue.

15.2 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

15.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora

**Documento connesso B**

l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Rimini.

15.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

15.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale avrà votato il Presidente. Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese collegialmente con la maggioranza dei 2/3:

a) le operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 10.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;

b) le operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 50.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;

c) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;

d) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di pegni, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;

e) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;

f) la proposta di acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti, nonché la proposta di

della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Rimini.

15.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

15.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale avrà votato il Presidente. Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese collegialmente con la maggioranza dei 2/3:

a) le operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 500.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;

b) le operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 500.000,00 da sottoporre all'approvazione dei soci;

c) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;

d) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di pegni, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;

e) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;

f) la proposta di acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti, nonché la proposta di

**Documento connesso B**

quotazione in mercati regolamentati delle azioni della società che gestisce la fiera di Rimini, da sottoporre all'approvazione dei soci.

ARTICOLO 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

16.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza.

16.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art. 9 che precede, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.2 Possono essere nominati il direttore generale, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE

18.1 La rappresentanza della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 19) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori delegati;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

quotazione in mercati regolamentati delle azioni della società che gestisce la fiera di Rimini, da sottoporre all'approvazione dei soci.

ARTICOLO 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

16.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza.

16.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.2 Possono essere nominati il direttore generale, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE

18.1 La rappresentanza della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 19) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori delegati;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

**Documento connesso B****ARTICOLO 20) CONTROLLI**

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. L'organo di controllo e/o il soggetto deputato alla revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica.

La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

In caso di organo di controllo collegiale, Provincia di Rimini e Camera di Commercio Industria e Artigianato hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., di nominare un Sindaco effettivo ciascuno. Il terzo sindaco effettivo è nominato dall'assemblea dei soci su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii). I due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea dei soci secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.2 Nel caso in cui nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina dei componenti effettivi dell'organo di controllo collegiale, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina del Sindaco, la facoltà prevista dall'art. 20.1 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina dei componenti effettivi di tale organo collegiale secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.3 Le decisioni della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Industria e Artigianato sulla nomina dei componenti l'organo di controllo collegiale dovranno risultare da apposito verbale assembleare.

20.4 L'organo di controllo collegiale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

20.5 L'organo di controllo collegiale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri, fermo restando il diritto di

**ARTICOLO 20) CONTROLLI**

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. L'organo di controllo e/o il soggetto deputato alla revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica.

La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

In caso di organo di controllo collegiale, Provincia di Rimini e Camera di Commercio Industria e Artigianato hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., di nominare un Sindaco effettivo ciascuno. Il terzo sindaco effettivo è nominato dall'assemblea dei soci su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii). I due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea dei soci secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.2 Nel caso in cui nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina dei componenti effettivi dell'organo di controllo collegiale, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina del Sindaco, la facoltà prevista dall'art. 20.1 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina dei componenti effettivi di tale organo collegiale secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.3 Le decisioni della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Industria e Artigianato sulla nomina dei componenti l'organo di controllo collegiale dovranno risultare da apposito verbale assembleare.

20.4 L'organo di controllo collegiale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

20.5 L'organo di controllo collegiale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri, fermo restando il diritto di ciascuno degli

**Documento connesso B**

ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.6 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

20.7 Il verbale della riunione dell'organo di controllo collegiale viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i membri che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

20.8 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

**TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO****ARTICOLO 21) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE**

21.1 Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di

intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.6 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

20.7 Il verbale della riunione dell'organo di controllo collegiale viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i membri che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

20.8 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

**TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO****ARTICOLO 21) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE**

21.1 Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

**Documento connesso B**

liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

**ARTICOLO 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI**

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

22.3 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

22.4 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

22.5 Ogni anno l'organo amministrativo predispone la "relazione sul governo societario" - comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" - e ne informa l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

**TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE****ARTICOLO 23) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

23.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

**TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA****ARTICOLO 24) CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

24.1 Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o membri dell'organo di controllo e/o di revisione e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

**ARTICOLO 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI**

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

22.3 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

22.4 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

22.5 Ogni anno l'organo amministrativo predispone la "relazione sul governo societario" - comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" - e ne informa l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

**TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE****ARTICOLO 23) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

23.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

**TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA****ARTICOLO 24) CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

24.1 Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o membri dell'organo di controllo e/o di revisione e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative

**Documento connesso B**

all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, secondo le disposizioni sotto indicate.

24.2 Il collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Rimini.

24.3 Sono comunque escluse:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

24.4 L'istanza di nomina verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

24.5 La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

24.6 E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

24.7 Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all'arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia del lodo.

24.8 La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

24.9 L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede in Rimini ed il lodo dovrà essere pronunziato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c..

**TITOLO VIII - NORME FINALI****ARTICOLO 25) NORME DI RINVIO**

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del cod. civ. previste per le società a responsabilità limitata ed in subordine quelle per le società per azioni, per quanto compatibili.

all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, secondo le disposizioni sotto indicate.

24.2 Il collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Rimini.

24.3 Sono comunque escluse:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

24.4 L'istanza di nomina verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

24.5 La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

24.6 E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

24.7 Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all'arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia del lodo.

24.8 La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

24.9 L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede in Rimini ed il lodo dovrà essere pronunziato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c..

**TITOLO VIII - NORME FINALI****ARTICOLO 25) NORME DI RINVIO**

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del cod. civ. previste per le società a responsabilità limitata ed in subordine quelle per le società per azioni, per quanto compatibili.

## Documento connesso C

### **Relazione illustrativa dell'organo amministrativo al Progetto di Fusione per incorporazione della "SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A." nella società "RIMINI CONGRESSI S.R.L.", redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies Codice Civile**

\* \* \*

#### **PREMESSA**

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria, per deliberare in merito al Progetto di Fusione per incorporazione tra "**Rimini Congressi S.r.l.**" (in seguito "**Rimini Congressi**" o "**RC**", "**Società Incorporante**") e "**Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.**" (di seguito, anche "**Società del Palazzo**" o "**SdPC**", "**Società Incorporata**") nonché, congiuntamente, anche ("**Società partecipanti**").

La presente relazione illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione, con particolare riguardo al rapporto di cambio delle azioni e quote, secondo quanto previsto dall'art. 2501 quinquies cod. civ..

#### **DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione ha natura di fusione per incorporazione nella società Rimini Congressi della controllata Società del Palazzo, esercitante l'attività immobiliare di locazione dell'immobile adibito a Centro Congressi della città di Rimini.

Ai sensi dell'art. 2504-bis co. 2 c.c., la fusione avrà effetto in corrispondenza della data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, ossia in corrispondenza della data in cui risulterà iscritto l'atto di fusione nel Registro delle imprese per conto della società incorporante (nel seguito la "Data di efficacia").

Ciò detto, tuttavia, può essere stabilita una data di efficacia anteriore (c.d. "retrodatazione degli effetti della fusione"), seppure solo limitatamente agli effetti ai fini delle imposte sul reddito (art. 172 co. 9 del TUIR) ed agli effetti contabili e di partecipazione agli utili, cui si riferiscono i n. 5 e 6 dell'art. 2501-ter c.c..

A tal fine, si stabilisce quanto segue:

- La data di decorrenza degli effetti della fusione nei confronti di terzi sarà corrispondente alla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.

## Documento connesso C

- Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dall'inizio dell'esercizio sociale in corso alla data in cui decorreranno gli effetti giuridici. La medesima data identificherà la decorrenza degli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'articolo 172, del TUIR.

La Fusione determinerà, alla Data di efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda, nonché l'annullamento delle azioni della stessa.

A partire dalla Data di efficacia della Fusione, Rimini Congressi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Società del Palazzo.

## OBBIETTIVI E MOTIVAZIONI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON L'OPERAZIONE

L'operazione di fusione per incorporazione di Società del Palazzo nella controllante Rimini Congressi (di seguito anche la "**Fusione**" o l'"**Operazione**") trae origine dalle esigenze dei soci enti locali Riminesi (Provincia di Rimini, Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini e Rimini Holding S.p.A., holding del Comune di Rimini), che unitamente detengono il 100% del capitale sociale di Rimini Congressi, di procedere, pur non avendo più partecipazioni dirette in Società del Palazzo, ad attuare un Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni dirette ed indirette che, anche attraverso la riduzione del numero delle società partecipate, porti ad un efficientamento delle risorse pubbliche e ad una riduzione dei costi complessivi del proprio sistema delle partecipazioni.

A tale proposito, è utile sottolineare che le linee guida per i predetti piani di razionalizzazione, fissate dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ("T.U.S.P."), indicano, tra gli altri, i seguenti criteri:

- società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (lett. b));
- società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lett. e)).

Come ben noto, SdPC, ricade in entrambi tali due criteri che determinano l'obbligo di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione di tale partecipazione. E', quindi, di tutta evidenza che gli EE.LL., obbligati a rispettare le previsioni del suddetto articolo 20, ritengono necessario perfezionare l'ipotizzata operazione di fusione.

L'Operazione di fusione è inoltre motivata da esigenze di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria delle due società. Unificando la gestione economica si potranno conseguire i seguenti risultati:

- i) l'abbattimento dei costi per servizi amministrativi e per gli organi di amministrazione e di controllo dato che potranno essere ridotti, o in taluni casi annullati: i costi per la tenuta

## Documento connesso C

- della contabilità; i costi consulenziali dei professionisti che assistono le due società; i costi amministrativi e fiscali delle due società; i costi della revisione delle due società, i costi relativi ad un organo di amministrazione e quelli relativi ad un organo di controllo;
- ii) la presentazione di un unico conto economico in utile, nel caso in cui l'incorporante, come normalmente avviene (con l'eccezione del 2020), percepisca dalla partecipata Italian Exhibition Group S.p.A. i dividendi annui (deliberati dall'Assemblea dei Soci a fronte della politica di distribuzione degli utili approvata dall'Organo Amministrativo), a differenza di quanto avviene ora, dato che l'incorporata, per effetto del gravame delle quote di ammortamento dell'immobile, ha sempre presentato (con l'unica eccezione dell'anno nel quale è stato raggiunto un importante accordo transattivo con il costruttore) conti economici negativi e così sarebbe destinata a fare anche in futuro;
- iii) un più razionale utilizzo delle gestioni finanziarie, dato che l'incorporata, pur presentando conti economici negativi, ha un surplus finanziario garantito dalla percezione degli affitti dell'immobile adibito a Palacongressi, dalla percezione degli affitti dei negozi siti in altra parte dell'immobile e dall'incasso di royalties da parte degli esercizi alberghieri con i quali ha stipulato appositi contratti per il riconoscimento di uno specifico importo a fronte di ogni pernottamento in detti esercizi dei partecipanti agli eventi che si tengono nel Palacongressi;
- iv) una più razionale gestione dei debiti finanziari contratti, da entrambe le società, per la realizzazione del complesso immobiliare costituente il nuovo Palacongressi della città di Rimini: attualmente, infatti, le società hanno in corso due distinti contratti di mutuo (l'incorporante, con Unicredit e l'incorporata con MPS) che, a fronte della prospettata operazione di fusione, potranno continuare ad essere regolarmente ammortizzati sulla base delle attuali condizioni contrattuali. Sempre a fronte della prospettata operazione di fusione, si potrà valutare, in futuro ed in contraddittorio con gli istituti mutuanti interessati, un'eventuale rinegoziazione, ovvero surroga, ovvero sostituzione dei due contratti con accorpamento in un unico contratto e contestuale revisione delle garanzie fornite.

## RIFLESSI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione determinerà la modifica dello statuto sociale della incorporante con particolare riferimento all'oggetto sociale, che dovrà prevedere anche l'attività immobiliare di gestione svolta dalla incorporata, e per introdurre il diritto particolare a favore del socio AIA PALAS Società Consortile a r.l. ("AIA Palas"), in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle quote da esso possedute non verrà intaccato, ovvero il loro

## Documento connesso C

numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le altre quote. Tale ultima modifica consentirà ad AIA PALAS di continuare a mantenere, nello statuto di Rimini Congressi post fusione, uno dei privilegi già esistenti nello statuto di Società del Palazzo, ove erano previste azioni di categoria speciale B.

AIA Palas è la società consortile costituita dall'Associazione Albergatori con lo scopo di coinvolgere le imprese alberghiere del territorio a sostenere la realizzazione del Centro Congressi di Rimini. A tal fine, il 07 aprile 2010, AIA Palas ha stipulato un contratto con SdPC nell'ambito del quale quest'ultima si impegnava a realizzare il Centro Congressi di Rimini, finalizzato a generare un incremento dell'attività ricettiva nel settore turistico congressuale della provincia di Rimini e, a fronte di tale impegno, AIA PALAS si obbligava a corrispondere un importo determinato in misura pari al 10% del prodotto risultante dalla moltiplicazione tra la Tariffa di Ospitalità Alberghiera ed il numero delle Presenze Alberghiere ( "Royalties") attribuendolo il 9% a titolo di corrispettivo e l'1% a titolo di conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale. Nel predetto contratto veniva prevista la partecipazione di AIA PALAS nel capitale sociale della Società del Palazzo attraverso l'emissione di azioni con diritti speciali, Azioni di Categoria B, che vantano diritti diversi da quelli spettanti alle azioni ordinarie. Negli anni, dal 2010 ad oggi, i conferimenti in conto futuro aumento capitale sociale sono stati man mano convertiti in capitale sociale per cui ad oggi AIA Palas detiene n. 201.175 azioni speciali (di categoria B), ovvero pari al 0,21% del capitale sociale di SdPC.

Nell'ottica di realizzazione dell'Operazione il sottoscritto, nella sua qualità di amministratore unico delle due società interessate dall'operazione di fusione, ha provveduto a condividere e stipulare con AIA Palas un addendum al suddetto contratto, che avrà efficacia dalla data degli effetti giuridici dell'Operazione, nell'ambito del quale, ai fini che qui interessano, AIA Palas conferma di aderire all'Operazione e si obbliga a continuare il rapporto contrattuale con Rimini Congressi a fronte dell'assegnazione alla stessa, nello statuto di RC, del diritto particolare di partecipare alle perdite solo in maniera residuale, dopo che sono state intaccate tutte le altre quote.

Le società interessate alla Fusione appartengono al Gruppo Rimini Congressi: la Società Incorporante infatti detiene una partecipazione diretta nella Società Incorporata, del 81,39%, ed una partecipazione indiretta nella stessa mediante la propria controllata Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche "IEG"), che detiene una quota del 18,39% nella Società del Palazzo. Essendo RC titolare di azioni rappresentative il 49,29% del capitale di IEG, pari al 57,39% dei diritti di voto, considerato che lo statuto di IEG prevede l'istituto della maggiorazione dei diritti di voto, a seguito della Fusione IEG verrebbe a detenere quote di partecipazione nella società controllante RC, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2359-bis e seguenti del Codice Civile.

Sebbene IEG sia una società avente azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), le

## Documento connesso C

norme dettate dal Testo Unico della Finanza ("TUF") trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l'incrocio di partecipazioni intervenga tra società entrambe aventi azioni quotate e non legate da un rapporto di controllo ex art. 2359 del C.C., per cui non interessano l'Operazione. Pertanto, troverebbero applicazione, in linea di principio, solamente le previsioni contenute negli articoli 2359-bis e ss del C.C..

Ai sensi dell'art. 2359-bis C.C., l'acquisto, da parte di una società controllata di azioni o quote della controllante, è considerato come se fosse effettuato dalla controllante stessa ed è, perciò, assoggettato alle limitazioni previste per l'acquisto di azioni proprie dall'art. 2357 C.C.:

- le somme utilizzate per l'acquisto non possono eccedere l'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- le partecipazioni acquistate devono essere interamente liberate;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria della controllata.

Tuttavia, l'art. 2359-quater C.C. contiene un'espressa deroga alle limitazioni previste dall'art. 2359-bis quando l'acquisto avvenga, inter alia, per effetto di fusione.

Fermo quanto precede, l'art. 2359-quater, secondo comma, C.C. prevede, mediante il rinvio all'art. 2359-bis, terzo comma, C.C. che le azioni o quote acquistate mediante uno dei casi speciali indicati dal primo comma (ivi inclusa la fusione), che superino il limite della quinta parte del capitale sociale

devono in ogni caso essere alienate entro tre anni dall'acquisto. Anche se vi sono dubbi in merito all'applicazione della norma in questione alle società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, essendo che nel caso di specie la controllata IEG verrebbe a detenere, nella controllante RC, a valle dell'operazione, una quota inferiore al 20% dell'intero capitale sociale, come più puntualmente precisato nel prosieguo in commento al rapporto di cambio, si evidenzia che non vi sarà alcun obbligo per IEG di vendere le quote di RC che verrebbe a detenere per effetto dell'Operazione.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, ai sensi dell'art. 2359-bis C.C., alle quote che saranno detenute da IEG, si applicherà la seguente disciplina:

- finché le quote non siano trasferite dovrà essere costituita e mantenuta una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni o quote della controllante iscritto all'attivo del bilancio;
- il diritto di voto relativo a tali quote è sospeso, mentre esse sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, fermo restando il diritto agli utili sulle quote di RC possedute da IEG, resta incerta la spettanza o meno dei diritti di opzione nel caso in cui venisse deliberato un aumento di capitale da parte dell'assemblea di RC dovendosi necessariamente

## Documento connesso C

tenere in considerazione anche il disposto dell'art. 2359-quinques C.C., ai sensi del quale è fatto divieto assoluto alla società controllata sottoscrivere quote della società controllante. Sembra ragionevole ritenere che nel caso di specie, ferma restando la possibilità di disciplinare l'ipotesi della cessione dei diritti di opzione all'interno della delibera di aumento di capitale, anche nell'ipotesi in cui si decidesse di assegnare i diritti di opzione a IEG e la stessa fosse tenuta a cederli, gli stessi sarebbero oggetto di offerta, preliminarmente, ai soci pre-esistenti di RC in virtù della necessità di applicare le regole statutarie in materia di prelazione.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2501-ter e 2501-quinques C.C., saranno, inoltre, applicate all'Operazione di fusione le previsioni dei seguenti articoli del Codice Civile:

- 2501-quater C.C., in ottemperanza del quale sono state redatte le situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2020;
- 2501-sexies, in conformità al quale è stata commissionata ad un esperto indipendente, incaricato congiuntamente dalle società partecipanti all'Operazione, la redazione di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni/quote;
- 2501-septies, in osservanza del quale resteranno depositati presso le sedi delle società, nei 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, i documenti redatti in ottemperanza agli articoli suindicati insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti all'Operazione.

L'operazione di fusione sarà, inoltre, oggetto di comunicazione preventiva ai due istituti di credito, UniCredit S.p.A. ("UniCredit") ed MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A. ("MPS"), con i quali le due società, rispettivamente RC con UniCredit e SdPC con MPS hanno stipulato contratti di mutuo, nei quali è previsto una informazione preventiva agli istituti di credito qualora le società venissero interessate in operazione straordinarie con la conseguente modifica dell'assetto giuridico e societario.

Nello caso del contratto di mutuo stipulato da RC con UniCredit, oltre all'obbligo di informativa suindicato, è previsto che in caso di operazioni di fusione, che la banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi il pericolo di pregiudizi di qualsiasi genere al credito o alle garanzie.

Inoltre nel contratto di mutuo stipulato da SdPC con MPS è prevista la facoltà per la banca di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione di diritto del contratto, in caso di modificazioni sostanziali della situazione giuridico-amministrativa, nonché della consistenza patrimoniale, finanziaria e tecnica della parte mutuataria.

Per entrambe le situazioni, nella comunicazione preventiva, il sottoscritto chiederà formale conferma da parte degli istituti di credito che con l'operazione di fusione non si creano le condizioni per la decadenza dal beneficio del termine e una anticipata risoluzione del contratto di

## Documento connesso C

mutuo e ritiene, ragionevolmente, che tale conferma non potrà essere negata, anche in considerazione del fatto che, a fronte di una solidità patrimoniale complessiva non inferiore a quella esistente al momento della contrazione dei due contratti di mutuo, il debito complessivo residuo ammonta, ora, a circa la metà dell'importo complessivo finanziato all'epoca della loro rispettiva stipula.

Il sottoscritto precisa che l'efficacia delle delibere di approvazione del presente Progetto di Fusione, delle due società sarà soggetta alla condizione risolutiva rappresentata dal legittimo esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale. Pertanto, nel caso in cui uno o più soci rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale dovessero esercitare legittimamente il diritto di recesso nei rispettivi termini previsti per legge, la delibera di approvazione del presente Progetto diverrà definitivamente inefficace.

## EFFETTI DELL'OPERAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

### Effetti patrimoniali

Per effetto dell'operazione di fusione Rimini Congressi dovrà rilevare nella propria contabilità tutte le attività e le passività di Società del Palazzo e in contropartita rileverà l'aumento del capitale sociale, per Euro 10.928.408, come in dettaglio descritto nel paragrafo relativo al rapporto di cambio che segue, e l'avanzo da concambio come dalla sotto riportata rappresentazione contabile dell'operazione di fusione. Ai fini della presente relazione, si suppone, come è auspicabile, che l'atto di fusione venga stipulato e iscritto presso il registro delle imprese entro il corrente anno, per cui gli effetti contabili dell'operazione di fusione sono stati assunti alla data del 01/01/2020 considerata la retrodatazione degli stessi rispetto alla data degli effetti giuridici dell'operazione, ovvero, come indicato nel progetto di fusione.

Scrittura di Fusione al 01/01/2020		
	dare	avere
Partecipazione in sdp		61.261.411,43
Capitale sociale		10.928.408,00
Totale attività ex sdp	99.009.277,00	
Totale passività ex sdp		23.739.453,00
Avanzo da concambio		3.080.004,57
<b>Totali</b>	<b>99.009.277,00</b>	<b>99.009.277,00</b>

**Documento connesso C**

L'operazione di fusione determina un avanzo da concambio, di Euro 3.080.004, dato dalla differenza tra l'aumento di capitale di RC, di Euro 10.928.408, e la quota di patrimonio netto della incorporata detenuta da IEG ed AIA Palas, per complessivi Euro 14.008.412. La scrittura si modificherà per tenere conto dei movimenti dei saldi contabili della incorporata dall'01/01/2020 alla data di effetto dell'operazione.

Si riporta di seguito lo stato patrimoniale proforma della Rimini Congressi post fusione al 31/12/2020 contrapposto con lo stato patrimoniale delle due società ante fusione come da bilanci di previsione al 31/12/2020, approvati dalle assemblee dei soci, rispettivamente di Rimini Congressi, in data 12 maggio 2020, e Società del Palazzo, in data 29 novembre 2019:

STATO PATRIMONIALE	Stato patrimoniale SDP Ante fusione 31/12/2020	Stato patrimoniale RC Ante fusione 31/12/2020	Stato patrimoniale RC Post fusione 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Immobilizzazioni Materiali	115.630.385,88		115.630.385,88
Oneri pluriennali da ammortizzare	57.602,14	171.891,86	229.494,00
Fondi ammortamento	- 19.494.807,28	- 98.415,10	- 19.593.222,38
Partecipazione IEG		64.849.832,77	64.849.832,77
Partecipazione Soc. del Palazzo		60.061.411,43	
Clients Italia	401.890,65	3,87	401.894,52
Ft da emettere	189.689,71	-	189.689,71
Fondo svalutazione crediti	- 18.603,06		- 18.603,06
Crediti diversi	6.278,50	-	6.278,50
Credito vs Erario ritenute	231,39	16,47	247,86
Crediti per imposte anticipate*	-	-	-
Disponibilità Finanziarie	- 35.631,73	65.490,12	29.858,39
Ratei e risconti	1.632,33		1.632,33
<b>Totale attivo</b>	<b>96.738.668,53</b>	<b>125.050.231,42</b>	<b>161.727.488,52</b>
<b>PASSIVO</b>			
Debiti verso fornitori	87.091,58	490.566,00	585.461,11
Mutui passivi rata entro es successivo	793.421,44	1.042.783,22	1.836.204,66
Mutui passivi	21.818.553,10	13.938.867,83	35.757.420,93
Debito vs Unicredit per moratoria interessi 2020		580.598,95	580.598,95
Debiti per Swap Mark to market		1.854.434,51	1.854.434,51
Debiti vs Erario		139.923,91	139.923,91
<b>Totale Debiti</b>	<b>22.699.066,12</b>	<b>18.047.174,42</b>	<b>40.754.044,07</b>
Capitale sociale	92.085.549,00	92.226.559,00	103.154.967,00
Conferimenti in c/futuro aumento capitale sociale	137.767,97		
Riserva legale		236.024,00	236.024,00
Riserva sovrapprezzo azioni		14.254.536,00	14.254.536,00
Avanzo da concambio			3.080.004,57

**Documento connesso C**

Perdite es precedenti	-	16.978.858,23	-	-
Utili es precedenti			4.065.151,00	4.031.981,44
Riserva negativa Swap			-	1.854.434,51
Utile/Perdita D'esercizio	-	1.204.856,33	-	1.924.778,00
<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>74.039.602,41</b>	<b>107.003.057,49</b>	<b>120.973.444,45</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>96.738.668,53</b>	<b>125.050.231,91</b>	<b>161.727.488,52</b>

\* quelle riferite al derivato sono state stornate per seguire quanto fatto nella situazione patrimoniale al 30/06/2020, non essendoci prospettive di reddito fiscale negli anni a venire

Effetti economici

L'operazione di fusione consentirà il risparmio di alcuni costi per servizi sostenuti dalla società incorporata SdPC, che per effetto della fusione verrà incorporata all'interno di RC, quali servizi amministrativi e contabili, revisione legale, collegio sindacale.

Il conto economico, riferito all'esercizio 2020, della società risultante dalla fusione, evidenzierà una perdita di Euro 1,929 milioni, in quanto, nel corso di tale esercizio, la controllata IEG non potrà distribuire dividendi, avendo usufruito della garanzia SACE su finanziamenti stipulati nel corso del medesimo anno e, per legge, è preclusa la distribuzione di dividendi nell'anno 2020. In una annualità a regime, e cioè quando saranno superate le difficoltà economiche determinate dall'emergenza Covid-19, considerando una distribuzione di utili da parte di IEG di 4,8 milioni di Euro, per prudenza al di sotto della politica dei dividendi della stessa negli ultimi anni nei quali ha distribuito dividendi per Euro 5,5 milioni, di cui di spettanza di RC per Euro 2,37 milioni, il conto economico di Rimini Congressi evidenzierà un utile di circa 400 mila euro, che potrà migliorare per effetto dei risparmi suddetti di almeno 50 mila Euro, che nella presente previsione, prudenzialmente, non sono stati evidenziati in quanto si potranno quantificare in termini precisi solo dopo aver ridefinito i rapporti contrattuali con i fornitori dei predetti servizi.

Si riporta di seguito il conto economico proforma al 31/12/2020 della società risultante dalla fusione contrapposto con i conti economici delle due società ante fusione come da bilancio di previsione al 31/12/2020 senza l'evidenziazione dei risparmi derivanti dalla fusione.

	Conto Economico Ante fusione SDP 2020 (A)	Conto Economico Ante fusione RC 2020 (B)	Conto Economico RC Post Fusione 2020 (C)
<b>RICAVI</b>			
locazioni Palas	1.359.186,16		1.359.186,16
Royalties	234.000,00		234.000,00
<b>A1</b>	<b>1.593.186,16</b>		<b>1.593.186,16</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.593.186,16</b>		<b>1.593.186,16</b>
<b>COSTI</b>			

**Documento connesso C**

materie prime	-		
materiale di consumo	-		
<b>B6</b>	-		
utenze	25.468,65		25.468,65
manutenzioni palas	80.000,00		80.000,00
prestazioni di terzi	31.651,08	37.759,00	69.410,08
consulenze tecniche ieg	40.000,00		40.000,00
compensi sindaci	17.500,00	20.488,00	37.988,00
revisione legale	9.000,00	27.343,86	36.343,86
compensi amministratore	24.960,00	30.451,20	55.411,20
servizi per gestione royalties	80.000,00		80.000,00
oneri bancari	16.000,00	587,48	16.587,48
altri costi per servizi		1.207,37	1.207,37
<b>B7</b>	<b>324.579,73</b>	<b>117.836,91</b>	<b>442.416,64</b>
ammortamenti immateriali	3.422,34	8.164,00	11.586,34
ammortamenti materiali	2.150.000,00	-	2.150.000,00
<b>B10</b>	<b>2.153.422,34</b>	<b>8.164,00</b>	<b>2.161.586,34</b>
IMU	92.094,00		92.094,00
sanzioni	232,57		232,57
imposta di registro	6.579,40		6.579,40
accantonamento fondo svalutaz crediti	-		-
arr.ti passivi	0,45		0,45
altri oneri ed imposte varie	1.134,00	15.593,00	16.727,00
Sopravvenienze passive			-
<b>B14</b>	<b>100.040,42</b>	<b>15.593,00</b>	<b>115.633,42</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.578.042,49</b>	<b>141.593,91</b>	<b>2.719.636,40</b>
<b>DIFF RICAVO E COSTI PRODUZIONE</b>	<b>- 984.856,33</b>	<b>- 141.593,91</b>	<b>- 1.126.450,24</b>
proventi da partecipazioni	-	-	-
<b>C15</b>	-	-	-
prov finan.ri	-	1.509,00	1.509,00
interessi attivi intercompany			-
<b>C16</b>	-	<b>1.509,00</b>	<b>1.509,00</b>
interessi su mutuo	220.000,00	270.903,53	490.903,53
altri interessi passivi	-	4.093,86	4.093,86
oneri passivi swap		309.695,42	309.695,42
<b>C17</b>	<b>220.000,00</b>	<b>584.692,81</b>	<b>804.692,81</b>
Svalutazione Partecipazione	-	1.200.000,00	-
<b>C19</b>	-	<b>1.200.000,00</b>	-
prov da consolidato	-	0	-
<b>E20</b>	-	0	-
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>- 1.204.856,33</b>	<b>- 1.924.777,72</b>	<b>- 1.929.634,05</b>

Effetti finanziari

## Documento connesso C

Per quanto riguarda gli effetti finanziari, in questo documento si analizza la capacità della società risultante dalla fusione di far fronte a regime, con i flussi derivanti dalla gestione, agli impegni finanziari derivanti dal servizio del debito dei due mutui UniCredit e MPS. Si ipotizza pertanto l'incasso di un dividendo da parte di IEG di Euro 2,37 milioni, come commentato nel paragrafo degli effetti economici, e che a regime non vi siano variazioni di capitale circolante netto così come non si tiene conto degli eventuali investimenti da realizzare.

Sulla base delle suddette premesse si riporta di seguito il rendiconto finanziario proforma relativo all'esercizio 2020, dove, per renderlo compatibile a alle annualità a regime, è stato considerato anche il dividendo della controllata IEG:

RENDICONTO FINANZIARIO	Importi
Risultato operativo	(1.126.450)
Proventi da partecipazioni	2.370.000
Imposte	-
Ammortamenti	2.161.586
accantonamento fondi rischi ed altri	-
<b>Flusso di cassa reddituale</b>	<b>3.405.136</b>
<b>Flusso di cassa CCN</b>	<b>-</b>
<b>Flusso di cassa gestione corrente</b>	<b>3.405.136</b>
Altri oneri/proventi	
<b>Flusso di cassa disponibile</b>	<b>3.405.136</b>
Variazione indebitamento M/L	(1.937.315)
Oneri/proventi finanziari	(804.693)
<b>flusso di cassa della gestione finanziaria</b>	<b>(2.742.008)</b>
<b>Flusso di cassa netto</b>	<b>663.128</b>
<b>Disponibilità (indebitamento di BT) iniziale</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilità (indebitamento di BT) finale</b>	<b>663.128</b>

Come si evince dal rendiconto finanziario, la gestione ordinaria, riesce a generare le risorse necessarie per il pagamento delle rate del mutuo e garantisce un residuo di risorse di oltre 660 mila Euro che si potranno utilizzare per far fronte agli investimenti che si renderanno necessari nella struttura del Palazzo dei Congressi.

## RAPPORTO DI CAMBIO

Premessa

L'operazione di fusione tra Rimini Congressi S.r.l. e Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. riguarderà anche Italian Exhibition Group S.p.A. ("IEG") e AIA Palas Soc. Consortile a.r.l. ("AIA

## Documento connesso C

Palas<sup>2)</sup>), in qualità di soci di SdP, ai quali verranno assegnate quote di RC, derivanti dall'aumento del capitale sociale, in cambio dell'annullamento delle azioni che gli stessi possiedono della SdP.

Per determinare il numero di quote di RC post fusione a loro riservate occorre innanzitutto determinare il capitale economico effettivo delle due società partecipanti alla fusione e successivamente determinare il rapporto di cambio tra azioni possedute in SdP e quote da possedere in RC.

Metodologia utilizzata per la determinazione del capitale economico

Il capitale economico effettivo delle società può essere determinato utilizzando diverse metodologie operative, fra loro alternative o complementari, modellate sulla base degli aspetti attraverso i quali può essere indagata la gestione aziendale: si hanno metodologie orientate a privilegiare l'aspetto finanziario, altre orientate a privilegiare l'aspetto reddituale, altre ancora basate sull'aspetto patrimoniale, così come metodologie che cercano di mediare tra varie teorie (in particolare il metodo misto tende a contemperare la prospettiva reddituale con quella patrimoniale, cioè la razionalità ipotetica derivante dalla prima impostazione concettuale con la maggior concretezza e verificabilità delle determinazioni risultanti dalla seconda) ed, infine, metodi empirici e di mercato (in particolare il metodo dei multipli) caratterizzati da maggiore semplicità (sia in termini di comprensione che di calcolo) ma, proprio per questo, con maggiore approssimazione rispetto ad altri metodi valutativi.

Il procedimento di valutazione è infatti un processo razionale che porta a sintetizzare, nel giudizio di valore, gli apprezzamenti di tipo quantitativo e qualitativo circa la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda nel contesto in cui opera.

Tenuto conto degli elementi qui sintetizzati ed in considerazione della struttura del capitale delle due società partecipanti alla fusione, in entrambi i casi, caratterizzato da ingenti investimenti in attività patrimoniali, si è ritenuto corretto utilizzare, per entrambe, una metodologia basata sull'aspetto patrimoniale e, pertanto, utilizzare la metodologia rappresentata dal Metodo Patrimoniale semplice o analitico patrimoniale.

Tale metodo è comunemente accettato dalla dottrina e dalla prassi professionale per la valutazione di aziende in ipotesi similari.

SdPC, infatti, è società che svolge attività di mero godimento immobiliare, derivante dalla locazione delle unità immobiliari costituenti il complesso del Palazzo dei Congressi di Rimini a soggetti economici differenti. La stima del valore economicamente attribuibile a Società del Palazzo dei Congressi è, inoltre, supportata dalla valutazione di un operatore specialistico del settore immobiliare che determina il valore corrente del complesso immobiliare del Palazzo dei Congressi

## Documento connesso C

in misura non inferiore al suo Net Book Value o valore netto contabile e che determina la accettabilità del valore determinato con la stima di natura analitico patrimoniale.

Per quanto attiene alla stima del valore economico di Rimini Congressi con il metodo analitico-patrimoniale, anch'essa è stata fatta in modo coerente con i due principali asset patrimoniali della società, vale a dire le due partecipazioni detenute in Società del Palazzo dei Congressi ed in IEG S.p.A..

Il valore della prima è in linea con il valore economico della società, in quanto il valore della partecipazione è allineato alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della stessa, che, come indicato precedentemente, coincide altresì con il valore economicamente attribuibile al capitale della Società.

Il valore della partecipazione in IEG S.p.A. è stato valutato in modo coerente con la tipologia di bene, vale a dire di partecipazione di controllo in impresa quotata su mercati regolamentati, ovvero, utilizzando la media ponderata, sulla base delle quantità di titoli scambiati a partire dall'inizio delle quotazioni in borsa della Società e fino al momento di riferimento della valutazione (1.07.2019- 30.06.2020) dei prezzi medi ponderati giornalieri, a loro volta calcolati sulla base delle quantità scambiate ogni giorno.

Determinazione del capitale economico delle due società

Il capitale economico effettivo di Società del Palazzo viene assunto in misura pari al patrimonio netto contabile, sulla base della situazione patrimoniale al 30/06/2020, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinques C.C., ovvero pari ad Euro 74.606.247,64.

Il capitale economico effettivo di RC al 30/06/2020 viene assunto in misura pari alla somma tra il patrimonio netto contabile della stessa alla medesima data e il plusvalore latente della partecipazione posseduta in Italian Exhibition Group S.p.A. come di seguito rappresentato.

Patrimonio Netto Contabile Rimini Congressi srl al 30/06/2020	107.982.493,62
Rettifiche:	
Plus latente partecipaz IEG	10.209.128,69
<b>P.Netto Rettificato/Capitale Economico RC</b>	<b>118.191.622,31</b>

Il plusvalore latente della partecipazione in IEG è stato determinato valutando quest'ultima sulla base del prezzo medio ponderato al quale sono state scambiate le azioni della società sul mercato MTA, nel periodo 01/07/2019 - 30/06/2020, e applicando al valore così ottenuto un premio di maggioranza del 25%. Il prezzo medio ponderato, pari ad Euro 3,9471 è stato ottenuto calcolando la media ponderata, sulla base delle quantità di titoli scambiati nel periodo sopra indicato, dei prezzi medi ponderati giornalieri, a loro volta calcolati sulla base delle quantità scambiate ogni giorno.

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo della plusvalenza latente della partecipazione in IEG:

**Documento connesso C**

Valore della partecipazione posseduta in IEG:	Con Media Ponderata dei prezzi medi ponderati giornalieri IEG fino al 01/07/2019 - 30/06/2020
n. azioni di IEG possedute da RC	15.213.126,00
valore per azione - media quotazioni giornaliere sul mercato MTA	3,947
Totale valore azioni	60.047.169,35
Premio di maggioranza	25%
Valore delle azioni attribuito il premio di maggioranza	15.011.792,34
Valore comprensivo del premio di maggioranza	75.058.961,69
Valori della partecipazione in IEG iscritto nel bilancio al 30/06/2020	64.849.833,00
<b>plus latente</b>	<b>10.209.128,69</b>

**Determinazione del rapporto di cambio**

Determinato il valore delle due società partecipanti alla fusione e, quindi, il valore per ogni quota/azione delle stesse si giunge alla determinazione del rapporto di cambio tra azioni SdP annullate e quote RC di nuova emissione come da prospetto che segue.

**Rapporto di cambio per IEG**

Valore effettivo RC	Capitale Sociale RC	Valore per quota RC	Rapporto di Cambio SdP/RC
118.191.622,31	92.226.559,00	1,28154	0,63094
Valore effettivo SdP di spettanza IEG	Capitale Sociale SdP	Valore per Azione SdP	
13.694.731,73	16.936.800,00	0,80858	

**Rapporto di cambio per AIA Palas**

Valore effettivo RC	Capitale Sociale RC	Valore per quota RC	Rapporto di Cambio SdP/RC
118.191.622,31	92.226.559,00	1,28154	0,78031
Valore effettivo SdP di spettanza AIA Palas	Capitale Sociale SdP	Valore per Azione SdP	
310.521,64	310.521,64	1,00	

Sulla base di quanto sopra rappresentato per ogni azione posseduta in SdP, a IEG verranno attribuite 0,63094 quote di RC, mentre ad AIA Palas 0,78031 quote di RC. Il rapporto di cambio è differente per IEG rispetto ad AIA Palas perché quest'ultima, per previsione statutaria, non deve essere intaccata dalle perdite di SdPC, se non per la parte delle stesse che ecceda il valore nominale di tutte le azioni ordinarie; per cui il valore effettivo attribuito ad AIA Palas è pari al capitale sociale dalla stessa posseduta. Il capitale sociale di SdP di spettanza di AIA Palas, evidenziato nella tabella sopra pari ad Euro 310.522, tiene conto della conversione in capitale sociale dei conferimenti in c/capitale dalla stessa effettuati, attraverso le royalties, che risultano ad oggi versati, per Euro 109.346,64.

Rapporto di Cambio per IEG	
Azioni in SDP	16.936.800,00

**Documento connesso C**

Rapporto di Cambio	<b>0,63094</b>
Quote in RC	10.686.105,00

<b>Rapporto di Cambio per AIA</b>	
Azioni in SDP	310.522,00
Rapporto di Cambio	<b>0,78031</b>
Quote in RC	242.303,00

Determinazione dell'aumento di capitale

In sintesi, per effetto dell'operazione di fusione Rimini Congressi dovrà aumentare il proprio capitale per un totale di Euro 10.928.408,00 da attribuire al socio IEG, per Euro 10.686.105,00, e al socio AIA Palas, per Euro 242.303,00.

I valori del rapporto di cambio sopra indicati sono stati arrotondati al quinto decimale, mentre il numero delle quote assegnate per effetto del concambio sono state arrotondate all'unità.

La nuova compagine sociale di Rimini Congressi post operazione di fusione risulterà essere la seguente:

<b>Nuova compagine sociale RC post fusione:</b>		
Rimini Holding S.p.A.	32.811.435,00	31,81%
Provincia di Rimini	29.438.176,00	28,54%
CCIAA	29.976.948,00	29,06%
Italia Exhibition Group S.p.A	10.686.105,00	10,36%
AIA Palas Soc. Consortile a.r.l.	242.303,00	0,23%
<b>Totale capitale Sociale RC post Fusione</b>	<b>103.154.967,00</b>	<b>100,00%</b>

Rimini, li 07 agosto 2020

L'amministratore unico della società incorporante RIMINI CONGRESSI S.R.L. e della società incorporata SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.

(MARINO GABELLINI)

DOCUMENTO CONNESSO D

STEFANO SANTUCCI  
PROFESSORE DI INTERNATIONAL ACCOUNTING PRINCIPLES  
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE  
PIAZZETTA MAURILIO BOSSI N. 4  
20121 MILANO  
TEL. 02.36102164  
MOB. 335.5222691  
E-MAIL STEFANO.SANTUCCI@UNIPV.IT

**RELAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO INDICATO NEL  
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ DEL PALAZZO  
DEI CONGRESSI S.P.A. NELLA SOCIETÀ RIMINI CONGRESSI S.R.L..**

Ai soci delle Società

Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.  
Rimini Congressi S.r.l.

**1. MOTIVI ED OGGETTO DELL'INCARICO**

In data 20 luglio 2020, l'Amministratore Unico della Società Rimini Congressi S.r.l., Dottor Marino Gabellini, conferiva allo scrivente Prof. Dott. Stefano Santucci, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Milano, Piazzetta Maurilio Bossi 4, l'incarico di redigere la relazione disciplinata *ex art. 2501-sexies c.c.*, nella Fusione per incorporazione tra "Rimini Congressi S.r.l." (in seguito "Rimini Congressi" o "RC", "Società Incorporante") e "Società del Palazzo dei Congressi S.p.A." (di seguito, anche "Società del Palazzo" o "SdPC", "Società Incorporata") nonché, congiuntamente, anche ("Società partecipanti").

La presente relazione è quindi finalizzata:

1. ad esprimere il parere dello scrivente sulla congruità del rapporto di cambio determinato dall'amministratore unico delle società Rimini Congressi S.r.l. e Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.;
2. ad indicare il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto ed i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
3. a valutare l'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e l'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del rapporto di cambio;
4. ad evidenziare le eventuali difficoltà di valutazione.

E' appena il caso di evidenziare che il parere di cui al punto 1 sarà la risultante delle indicazioni e delle valutazioni fornite ai punti 2, 3 e 4 e che, pertanto, si procederà dapprima all'illustrazione di tali aspetti.

SS

DOCUMENTO CONNESSO D

**2. LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.**

Informato tempestivamente della nomina, ed esposta l'urgenza del parere, in data 20 luglio 2020 lo scrivente si metteva immediatamente al lavoro cominciando ad esaminare la documentazione idonea a consentire l'espletamento dell'incarico.

In particolare, fin dal primo incontro con il Consulente delle società coinvolte nell'operazione, lo Studio Boldrini Pesaresi ed Associati di Rimini, si è potuto disporre della seguente documentazione:

- progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter c.c.;
- situazioni patrimoniali al 30 giugno 2020 di cui all'art. 2501-quater c.c.;
- relazioni dell'Amministratore Unico delle due società coinvolte nell'operazione di cui all'art. 2501-quinqies c.c.;
- bilanci al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 approvati dalle assemblee delle due società partecipanti alla fusione;
- relazione di aggiornamento del valore di stima del complesso immobiliare del Palazzo dei Congressi di Rimini, emessa dalla Società Praxi di Milano in data 7 febbraio 2020.

**3. LA SINTESI DELL'OPERAZIONE.**

L'operazione ha natura di fusione per incorporazione nella società Rimini Congressi S.r.l. della controllata Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., esercitante l'attività immobiliare di locazione dell'immobile adibito a Centro Congressi della città di Rimini.

Tale operazione deriva dalle esigenze dei soci enti locali (Provincia di Rimini, Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini e Rimini Holding S.p.A., holding del Comune di Rimini), che, congiuntamente, detengono il 100% del capitale sociale di Rimini Congressi, di procedere, pur non avendo più partecipazioni dirette in Società del Palazzo, ad attuare un Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni dirette ed indirette attraverso la riduzione del numero delle società partecipate, al fine di perseguire un efficientamento delle risorse pubbliche e ad una riduzione dei costi complessivi del proprio sistema delle partecipazioni.

Ciò è coerente con le linee guida fissate dai piani di razionalizzazione in materia di partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ("T.U.S.P."), che indicano, tra gli obiettivi delle razionalizzazioni:

- società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (lett. b));
- società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lett. e)).

Società del Palazzo presenta entrambe le caratteristiche sopra citate, che determinano l'obbligo di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione di tale partecipazione.

L'operazione di fusione è inoltre motivata da esigenze di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria delle due società, dalla cui unificazione si potranno conseguire i seguenti vantaggi:

1. l'abbattimento dei costi per servizi amministrativi e per gli organi di amministrazione e di controllo, atteso che potranno essere ridotti, o in taluni casi annullati i costi per la tenuta della contabilità, i costi dei professionisti che assistono

SS

## DOCUMENTO CONNESSO D

- le due società, i rispettivi costi amministrativi e fiscali, nonché i costi dell'organo di amministrazione e quelli relativi agli organi di revisione e di controllo legale;
2. la presentazione di un unico conto economico in utile, nel caso in cui l'incorporante, come normalmente avviene, percepisca dalla partecipata Italian Exhibition Group S.p.A. i dividendi annui (deliberati dall'Assemblea dei Soci a fronte della politica di distribuzione degli utili approvata dall'Organo Amministrativo), a differenza di quanto avviene ora, dato che l'incorporata, per effetto del gravame delle quote di ammortamento dell'immobile, ha quasi sempre presentato conti economici negativi (IEG, nel seguito) e così sarebbe destinata a fare anche in futuro;
  3. un più razionale utilizzo delle gestioni finanziarie, dato che l'incorporata, pur presentando conti economici negativi, ha un surplus finanziario garantito dalla percezione degli affitti dell'immobile adibito a Palacongressi, dalla percezione degli affitti dei negozi siti in altra parte dell'immobile e dall'incasso di royalties da parte degli esercizi alberghieri con i quali ha stipulato appositi contratti per il riconoscimento di uno specifico importo a fronte di ogni pernottamento in detti esercizi dei partecipanti agli eventi che si tengono nel Palacongressi;
  4. una più razionale gestione dei debiti finanziari contratti, da entrambe le società, per la realizzazione del complesso immobiliare costituente il nuovo Palacongressi della città di Rimini: attualmente, infatti, le società hanno in corso due distinti contratti di mutuo (l'incorporante, con Unicredit e l'incorporata con MPS) che, a fronte della prospettata operazione di fusione, potranno continuare ad essere regolarmente ammortizzati sulla base delle attuali condizioni contrattuali. Sempre a fronte della prospettata operazione di fusione, si potrà valutare, in futuro ed in contraddittorio con gli istituti mutuanti interessati, un'eventuale rinegoziazione, ovvero surroga, ovvero sostituzione dei due contratti con accorpamento in un unico contratto e contestuale revisione delle garanzie fornite.

Le società interessate alla Fusione appartengono al Gruppo Rimini Congressi.

La Società Incorporante infatti detiene una partecipazione diretta nella Società Incorporata pari a 81,39%, ed una partecipazione indiretta nella stessa mediante la propria controllata Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche "IEG"), che ne detiene una quota del 18,39%.

Nella relazione dell'Amministratore Unico si precisa che poichè Rimini Congressi è titolare di azioni rappresentative del 49,29% del capitale di IEG, pari al 57,39% dei diritti di voto, considerato che lo statuto di IEG prevede l'istituto della maggiorazione dei diritti di voto, a seguito della Fusione IEG verrebbe a detenere quote di partecipazione nella società controllante Rimini Congressi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2359-bis e seguenti del Codice Civile.

Sebbene IEG sia una società avente azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), le norme dettate dal Testo Unico della Finanza ("TUF") trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l'incrocio di partecipazioni intervenga tra società entrambe aventi azioni quotate e non legate da un rapporto di controllo ex art. 2359 del C.C., per cui non interessano l'Operazione. Pertanto, troverebbero applicazione, in linea di principio, solamente le previsioni contenute negli articoli 2359-bis e ss del C.C..

Ai sensi dell'art. 2359-bis C.C., l'acquisto, da parte di una società controllata di azioni o quote della controllante, è considerato come se fosse effettuato dalla controllante stessa ed è, perciò, assoggettato alle limitazioni previste per l'acquisto di azioni proprie dall'art. 2357 C.C.:

- le somme utilizzate per l'acquisto non possono eccedere l'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

SS

DOCUMENTO CONNESSO D

- le partecipazioni acquistate devono essere interamente liberate;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria della controllata.

Tuttavia, l'art. 2359-quater C.C. contiene un'espressa deroga alle limitazioni previste dall'art. 2359-bis quando l'acquisto avvenga, inter alia, per effetto di fusione.

Ciò premesso, l'art. 2359-quater, secondo comma, C.C. dispone, rinviando all'art. 2359-bis, terzo comma, C.C. che le azioni o quote acquistate mediante uno dei casi speciali indicati dal primo comma (ivi inclusa la fusione), che superino il limite della quinta parte del capitale sociale devono in ogni caso essere alienate entro tre anni dall'acquisto. Anche se vi sono dubbi in merito all'applicazione della norma in questione alle società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, essendo che nel caso di specie la controllata IEG verrebbe a detenere, nella controllante RC, a valle dell'operazione, una quota inferiore al 20% dell'intero capitale sociale, si evidenzia che non vi sarà alcun obbligo per IEG di vendere le quote di RC che verrebbe a detenere per effetto dell'operazione.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, ai sensi dell'art. 2359-bis C.C., alle quote che saranno detenute da IEG, si applicherà la seguente disciplina:

- finché le quote non siano trasferite dovrà essere costituita e mantenuta una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni o quote della controllante iscritto all'attivo del bilancio;
- il diritto di voto relativo a tali quote è sospeso, mentre esse sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, fermo restando il diritto agli utili sulle quote di RC possedute da IEG, resta incerta la spettanza o meno dei diritti di opzione nel caso in cui venisse deliberato un aumento di capitale da parte dell'assemblea di RC dovendosi necessariamente tenere in considerazione anche il disposto dell'art. 2359-quinques C.C., ai sensi del quale è fatto divieto assoluto alla società controllata sottoscrivere quote della società controllante. Sembra ragionevole ritenere che nel caso di specie, ferma restando la possibilità di disciplinare l'ipotesi della cessione dei diritti di opzione all'interno della delibera di aumento di capitale, anche nell'ipotesi in cui si decidesse di assegnare i diritti di opzione a IEG e la stessa fosse tenuta a cederli, gli stessi sarebbero oggetto di offerta, preliminarmente, ai soci preesistenti di RC in virtù della necessità di applicare le regole statutarie in materia di prelazione.

#### 4. I METODI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO PROPOSTO.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni, l'amministratore Unico delle società partecipanti alla fusione si è avvalso della consulenza dell'*Advisor* Studio Boldrini Pesaresi ed Associati di Rimini, che ha determinato una stima relativa del valore economico delle società coinvolte nella fusione riferita alla data del 30 giugno 2020.

In base ai risultati della stima si è operato il confronto fra i capitali economici delle due società e si è ottenuto il peso percentuale dei rispettivi capitali economici sul totale. Successivamente si è determinato il valore economico unitario delle azioni delle due società e si è quantificato il concambio come rapporto fra valore economico unitario delle azioni della società incorporata (**Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.**) e valore economico delle quote della società incorporante (**Rimini Congressi S.r.l.**).

}}}

DOCUMENTO CONNESSO D

L'Amministratore Unico delle due società, sulla base delle analisi compiute dall'*Advisor*, ha indicato nella relazione *ex art. 2501-quinquies* c.c. i seguenti metodi di stima relativa dei capitali economici delle rispettive società ai fini della determinazione del rapporto di cambio:

- **Società del Palazzo dei congressi S.p.A.:** metodo patrimoniale semplice, quale unico metodo di valutazione;
- **Rimini Congressi S.r.l.:** metodo patrimoniale semplice, quale unico metodo di valutazione.

#### **La valutazione di Società del Palazzo dei Congressi S.p.A..**

Il capitale economico effettivo di Società del Palazzo è stato assunto nella relazione dell'Amministratore Unico di Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. secondo il metodo analitico patrimoniale in misura pari al patrimonio netto contabile, sulla base della situazione patrimoniale al 30/06/2020, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies C.C., ovvero pari ad Euro 74.606.247,64.

A supporto della correttezza di tale valore è stata esaminata la relazione emessa dalla Praxi S.p.A. di Milano in data 7 febbraio 2020, avente lo scopo di verificare che il valore di libro o netto contabile (*Net Book Value*) del Complesso immobiliare del Palazzo dei Congressi, sito in Via della Fiera 23, a Rimini, non sia nel complesso inferiore al suo valore corrente.

Tale asset rappresenta il principale, se non prevalente, elemento dell'attivo patrimoniale della Società ed il suo valore economico è l'elemento maggiormente influente sul valore della società secondo il metodo patrimoniale semplice, e da ciò deriva che il valore corrente delle attività e delle passività indicate nella situazione patrimoniale al 30.06.2020 corrisponde al valore del capitale economico della Società.

#### **La valutazione di Rimini Congressi S.r.l.**

Il capitale economico di Rimini Congressi al 30/06/2020 è stato stimato in ossequio al metodo patrimoniale semplice come somma tra:

- il patrimonio netto contabile della stessa alla medesima data
- il plusvalore latente della partecipazione posseduta in Italian Exhibition Group S.p.A.

I calcoli effettuati dall'Amministratore Unico sono di seguito rappresentati:

<b>Patrimonio Netto Contabile Rimini Congressi srl al 30/06/2020</b>	<b>107.982.493,62</b>
Rettifiche:	
Plusvalenza latente sulla partecipazione in IEG S.p.A.	10.209.128,69
<b>Patrimonio Netto Rettificato/Capitale Economico Rimini Congressi</b>	<b>118.191.622,31</b>

Il plusvalore latente della partecipazione in IEG è stato determinato valutando quest'ultima sulla base del prezzo medio ponderato al quale sono state scambiate le azioni della società sul mercato MTA, nel periodo 01/07/2019 - 30/06/2020, e applicando al valore così ottenuto un premio di maggioranza del 25%.

Il prezzo medio ponderato, pari ad Euro 3,9471 è stato ottenuto calcolando la media ponderata, sulla base delle quantità di titoli scambiati nel periodo sopra indicato, dei prezzi medi ponderati giornalieri, a loro volta calcolati sulla base delle quantità scambiate ogni giorno.

S)

DOCUMENTO CONNESSO D

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo della plusvalenza latente della partecipazione in IEG:

Numero di azioni di IEG possedute da Rimini Congressi	15.213.126
Valore per azione - media quotazioni giornaliera sul mercato MTA	3,9471
Totale valore azioni	60.047.169,35
Maggiorazione percentuale a titolo di Premio di maggioranza	25%
Valore attribuito al premio di maggioranza	15.011.792,34
Valore delle azioni comprensivo del premio di maggioranza	75.058.961,69
Valore della partecipazione in IEG iscritto nel bilancio RC al 30/06/2020	64.849.833,00
plusvalenza latente	10.209.128,69

#### 5. LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.

Determinato il valore delle due società partecipanti alla fusione e, quindi, il valore per ogni quota/azione delle stesse, si è calcolato il rapporto di cambio tra azioni Società del Palazzo annullate e quote di Rimini Congressi di nuova emissione da assegnare ai soci di Società del Palazzo dei Congressi, rappresentati da IEG S.p.A. e AIA Palas Società Consortile a responsabilità limitata.

Con riferimento alla partecipazione di IEG nella Società del Palazzo, si è determinato un valore economico per azione pari al rapporto fra il patrimonio netto contabile della partecipata di pertinenza della società (€ 13.694.731,73) ed il numero delle azioni ad essa relativa (16.936.800,00 azioni), pari ad € 0,80508 per azione. Tale valore è stato diviso per il valore economico unitario delle quote del capitale di Rimini Congressi pari al rapporto fra il valore economico della società (€ 118.191.622,31) ed il valore corrispondente al 100% del capitale sociale (€ 92.226.559,00), vale a dire € 1,28154 per quota di capitale.

Il valore che ne è risultato è pari ad un rapporto di cambio di 0,63094 quote di Rimini Congressi per ogni azione di Società del Palazzo dei Congressi detenuta da IEG.

Con riferimento alla partecipazione in Società del Palazzo detenuta da AIA Palas si è dovuto tenere conto che, nell'attuale statuto della incorporanda Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., il socio AIA Palas, che assieme a IEG è il terzo componente, oltre a Rimini Congressi, della Compagine sociale di Società del Palazzo, detiene azioni speciali di categoria B di quest'ultima, aventi diritti patrimoniali privilegiati consistenti in:

- i. un privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di categoria B non verrà intaccato, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie di categoria A;
- ii. diritto ad un dividendo complessivo maggiorato, in misura pari a cinque volte quello spettante alle azioni ordinarie;
- iii. prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, in caso di scioglimento della società.

Per effetto dei suddetti diritti patrimoniali privilegiati, il rapporto di cambio è differente per IEG rispetto ad AIA Palas perché quest'ultima, per previsione statutaria, non deve essere intaccata dalle perdite di Società del Palazzo, se non per la parte delle stesse che ecceda il valore nominale di tutte le azioni ordinarie; per cui il valore effettivo attribuito ad AIA Palas è pari al capitale sociale dalla stessa posseduta. Ciò ha determinato un valore economico per azione pari al valore nominale (€ 1,00) e di conseguenza un rapporto di cambio superiore, quale rapporto fra il valore economico unitario delle azioni di Società del Palazzo dei Congressi di spettanza di AIA Palas (€ 1,00) ed il valore economico unitario delle quote di Rimini Congressi (pari ad

SS

DOCUMENTO CONNESSO D

€ 1,28154) e quindi corrispondente a n. 0,78031 quote di Rimini Congressi per ogni azione di Società del Palazzo detenuta da AIA Palas.

Inoltre, il capitale sociale di Società del Palazzo di spettanza di AIA Palas, pari ad Euro 310.522, tiene conto della conversione in capitale sociale dei conferimenti in c/capitale dalla stessa effettuati, attraverso le royalties, che risultano ad oggi versati, per Euro 109.346,64.

Le risultanze delle valutazioni sono riportate di seguito.

#### Rapporto di Cambio IEG S.p.A.

Valore economico di Rimini Congressi	Capitale Sociale Rimini Congressi	Valore per quota Rimini Congressi	Rapporto di Cambio SdP/RC
118.191.622,31	92.226.559,00	1,28154	0,63094
Valore effettivo Società del Palazzo di spettanza IEG S.p.A.	Capitale Sociale SdP	Valore per Azione SdP	
13.694.731,73	16.936.800,00	0,80858	

#### Rapporto di cambio AIA Palas

Valore economico di Rimini Congressi	Capitale Sociale Rimini Congressi	Valore per quota Rimini Congressi	Rapporto di Cambio SdP/RC
118.191.622,31	92.226.559,00	1,28154	0,78031
Valore economico Società del Palazzo di spettanza AIA Palas S.C.a R.L.	Capitale Sociale SdP	Valore per Azione SdP	
310.521,64	310.521,64	1,00	

Sulla base di quanto sopra rappresentato per ogni azione posseduta in SdP, a IEG verranno attribuite 0,63094 quote di Rimini Congressi, mentre ad AIA Palas 0,78031 quote di RC.

Rapporto di Cambio per IEG	
Azioni di IEG in Società del Palazzo dei Congressi	16.936.800,00
Rapporto di Cambio	<b>0,63094</b>
Quote da assegnare a IEG in Rimini Congressi	10.686.105,00

<b>Rapporto di Cambio per AIA Palas</b>	
Azioni di AIA Palas Società del Palazzo dei Congressi	310.522,00
Rapporto di Cambio	<b>0,78031</b>
Quote da assegnare ad AIA Palas in Rimini Congressi	242.303,00

In sintesi, per effetto dell'operazione di fusione Rimini Congressi dovrà aumentare il proprio capitale per un totale di Euro 10.928.408,00 da attribuire al socio IEG, per Euro 10.686.105,00, e al socio AIA Palas, per Euro 242.303,00.

I valori del rapporto di cambio sopra indicati sono stati arrotondati al quinto decimale, mentre il numero delle quote assegnate per effetto del concambio sono state arrotondate all'unità.

La nuova compagine sociale di Rimini Congressi post operazione di fusione risulterà essere la seguente:

<b>Nuova compagine sociale RC post fusione:</b>		
Rimini Holding S.p.A.	32.811.435,00	31,81%
Provincia di Rimini	29.438.176,00	28,54%
CCIAA	29.976.948,00	29,06%
Italia Exhibition Group S.p.A	10.686.105,00	10,36%
AIA Palas Soc. Consortile a.r.l.	242.303,00	0,23%
<b>Totale capitale Sociale RC post Fusione</b>	<b>103.154.967,00</b>	<b>100,00%</b>

#### **8. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO;**

La finalità del rapporto di cambio nelle operazioni di fusione è quella di determinare correttamente le modalità con le quali i soci delle società interessate dall'operazione partecipano al capitale della società risultante dalla fusione stessa. Ciò implica che le finalità ultime delle valutazioni utilizzate per la stima dei rapporti di cambio mirano a determinare non tanto il valore assoluto del capitale economico delle società coinvolte nell'operazione quanto valori significativamente fra loro comparabili.

La raffrontabilità implicita nelle valutazioni del capitale economico in ipotesi di fusione dovrebbe essere garantita dall'utilizzo di criteri di stima omogenei nella valutazione del capitale economico delle aziende coinvolte nell'operazione.

Peraltro, la ricerca dell'omogeneità dei criteri di stima non implica sempre il ricorso a metodi di valutazione analoghi, bensì a criteri che consentano il citato raffronto fra i valori. Pertanto possono essere utilizzate anche metodologie diverse ma ritenute compatibili con lo scopo della valutazione o metodologie analoghe ma con utilizzo di parametri di riferimento differenziati per esprimere, ad esempio, il maggiore grado di rischio di una impresa rispetto all'altra, l'attendibilità delle reciproche proiezioni di sviluppo, la diversa efficacia della gestione e quant'altro.

In linea generale poi i metodi adottati devono essere dotati di adeguata obiettività, razionalità e dimostrabilità, non potendo quindi le valutazioni essere la conseguenza di scelte apodittiche, logicamente contraddittorie e/o ingiustificate.

SS

## DOCUMENTO CONNESSA D

Nel caso di specie, le aziende partecipanti alla fusione sono state valutate ricorrendo alla medesima metodologia, rappresentata dal Metodo Patrimoniale semplice o analitico patrimoniale.

Il metodo utilizzato per le valutazioni delle società coinvolte nell'operazione è comunemente accettato dalla dottrina e dalla prassi professionale per la valutazione di aziende in ipotesi simili.

In particolare, l'adozione del metodo patrimoniale semplice per la valutazione appare ragionevole tanto con riferimento a Società del Palazzo dei Congressi che a Rimini Congressi.

La prima è società che svolge attività di mero godimento immobiliare, derivante dalla locazione delle unità immobiliari costituenti il complesso del Palazzo dei Congressi di Rimini a soggetti economici differenti.

La seconda è una holding di partecipazione i cui *asset* principali sono determinati dalla partecipazione in Società del Palazzo dei Congressi, che sarà successivamente eliminata per effetto della presente operazione, il cui valore contabile ed economico è allineato a quello della corrispondente frazione di patrimonio netto emergente dal bilancio della partecipata, e dalla partecipazione in IEG S.p.A., quotata alla Borsa Valori di Milano, il cui valore è determinabile a partire dalla considerazione delle medie ponderate dei prezzi borsistici.

Le determinazioni effettuate in sede di applicazione dei metodi appaiono nel loro complesso ragionevoli e dotate di un adeguato grado di coerenza, obiettività e dimostrabilità.

La stima del valore economicamente attribuibile a Società del Palazzo dei Congressi è, infatti, supportata dalla valutazione di un operatore specialistico del settore immobiliare che determina il valore corrente del complesso immobiliare del Palazzo dei Congressi in misura non inferiore al suo *Net Book Value* o valore netto contabile e corrobora l'accettabilità del valore individuato con la stima di natura analitico-patrimoniale.

Parimenti, la stima del valore economico di Rimini Congressi con il metodo analitico-patrimoniale è stata fatta in modo coerente con i due principali *asset* della società, vale a dire le due partecipazioni in Società del Palazzo dei Congressi ed in IEG S.p.A..

Il valore della prima è in linea con il valore economico della società, in quanto gli amministratori hanno adeguato il valore della partecipazione alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della stessa, che, come indicato precedentemente, coincide altresì con il valore economicamente attribuibile al capitale della Società.

Il valore della partecipazione in IEG S.p.A. è stato valutato in modo coerente con la tipologia di bene, vale a dire di partecipazione di controllo in impresa quotata su mercati regolamentati.

Gli amministratori hanno dapprima determinato il valore delle azioni utilizzando la media ponderata, sulla base delle quantità di titoli scambiati a partire dall'inizio delle quotazioni in borsa della Società e fino al momento di riferimento della valutazione (1.07.2019-30.06.2020) dei prezzi medi ponderati giornalieri, a loro volta calcolati sulla base delle quantità scambiate ogni giorno. Questa modalità di valutazione è coerente con criteri di valutazione simili, utilizzati dal legislatore in sede di conferimento di valori mobiliari quotati ai sensi dell'art. 2343-ter, primo comma, del codice civile.

Si ricorda che tale articolo prescrive la determinazione del valore delle azioni quotate oggetto di conferimento in misura "pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento".

Il valore così ottenuto, in quanto espressivo del mercato delle minoranze, è stato incrementato di una percentuale a titolo di premio di maggioranza (pari al 25%) che appare coerente con il totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dalla Società (il 57,39%).

SS

## 9. EVIDENZIAMENTO DEI LIMITI E DELLE DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE.

Si devono sul punto svolgere le seguenti considerazioni:

### - **Conseguenze dello Stato di emergenza COVID-19 correlato:**

L'attuale situazione di emergenza COVID-19 correlata ha colpito in maniera particolarmente rilevante il settore dei servizi fieristici e congressuali, che hanno subito un forte rallentamento delle proprie attività per effetto delle problematiche intrinseche al settore, con riferimento specifico alla criticità delle istanze relative al distanziamento sociale ed al divieto di assembramento.

Ciò ha avuto un forte impatto sull'operatività della Società IEG che rappresenta uno dei principali *asset* di Rimini Congressi e dalla cui capacità di erogazione di dividendi alla controllante dipende in ultima analisi la capacità della controllante di continuare ad operare in condizioni di autonomia gestionale e di indipendenza finanziaria.

Pur in presenza di un progressivo miglioramento della situazione, ad oggi non è dato sapere fino a quando le limitazioni allo svolgimento delle attività del gruppo capitanato da Rimini Congressi continueranno ad operare.

Si deve inoltre osservare che, alla data del 30 giugno 2020, il prezzo di borsa delle azioni IEG S.p.A. sconta le attese del mercato in termini di riduzione del livello di attività del Gruppo a conseguenza dello stato di emergenza Covid-19 correlato, e si colloca ad un valore significativamente inferiore al prezzo medio ponderato determinato dall'Amministratore Unico di Rimini Congressi per i calcoli del rapporto di cambio (€ 2,89 contro € 3,947).

E' appena il caso di osservare che il persistere delle condizioni di limitazione dell'attività potrebbe portare al perdurare di valori di riferimento per il titolo IEG inferiori a quanto determinato dall'amministratore Unico in sede di determinazione del rapporto di cambio a servizio della presente fusione, così come, al contrario, la situazione potrebbe evolversi in modo positivo a seguito dalla rimozione dello stato di emergenza e della fine dei condizionamenti della stessa sulla operatività della Società.

## 10. CONCLUSIONI.


Tutto ciò premesso e pur con riferimento alle limitazioni e alle difficoltà di valutazione segnalate nel paragrafo precedente, lo scrivente ritiene adeguato il metodo di valutazione adottato dall'Amministratore Unico della Società Rimini Congressi S.r.l. ed esprime conseguentemente parere favorevole sul seguente rapporto di cambio:

- 0,63094 quote di Rimini Congressi S.r.l. per ogni azione di Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. di proprietà di IEG S.p.A.;
- 0,78031 quote di Rimini Congressi S.r.l. per ogni azione di Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. di proprietà di AIA Palas Società Consortile a R.L..

Con quanto sopra indicato lo scrivente ritiene di aver adempiuto all'incarico affidatogli con scienza e coscienza professionale, ringrazia per la fiducia in lui riposta, rimane a disposizione per ogni eventuale necessità, ringrazia e ossequia.

Milano, 7 agosto 2020

Prof. Dott. Stefano Santucci



DOCUMENTO CONCESSO E

## RIMINI CONGRESSI SRL

**SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30-06-2020**  
**redatta ai sensi dell'art. 2501-quater Codice Civile**

Dati anagrafici	
Sede in	47921 RIMINI (RN) CORSO D'AUGUSTO 231
Codice Fiscale	03599070400
Numero Rea	RN 23123/8288
P.I.	03599070400
Capitale Sociale Euro	92.226.559 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	RIMINI CONGRESSI SRL
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

## Stato patrimoniale

	30-06-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	77.570	81.641
III - Immobilizzazioni finanziarie	125.571.166	126.111.244
Totale immobilizzazioni (B)	125.648.736	126.192.885
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	198.675	247.211
imposte anticipate	-	406.327
Totale crediti	198.675	653.538
IV - Disponibilità liquide	73.021	182.538
Totale attivo circolante (C)	271.696	836.076
D) Ratei e risconti	145	10.782
Totale attivo	125.920.577	127.039.743
Passivo		

DOCUMENTO CONNESSO E

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	92.226.559	92.226.559
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	14.254.536	14.254.536
IV - Riserva legale	236.006	217.952
VI - Altre riserve	-	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(1.887.966)	(1.286.703)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.064.812	3.721.783
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(911.454)	361.083
Totale patrimonio netto	107.982.493	109.495.211
B) Fondi per rischi e oneri	1.887.966	1.693.030
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.813.059	1.912.634
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.938.868	13.938.868
Totale debiti	15.751.927	15.851.502
E) Ratei e risconti	298.191	-
Totale passivo	125.920.577	127.039.743

## Conto economico

30-06-2020 31-12-2019

Conto economico		
B) Costi della produzione		
7) per servizi	65.516	2.149.081
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.071	8.164
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.071	8.164
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.071	8.164
14) oneri diversi di gestione	7.529	37.489
Totale costi della produzione	77.116	2.194.734
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(77.116)	(2.194.734)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	4.681.380
Totale proventi da partecipazioni	-	4.681.380
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	1.464	825
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.464	825
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	63

DOCUMENTO CONNESSO E

Totale proventi diversi dai precedenti	1	63
Totale altri proventi finanziari	1.465	888
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	295.724	879.519
Totale interessi e altri oneri finanziari	295.724	879.519
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(294.259)	3.802.749
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	540.079	898.699
Totale svalutazioni	540.079	898.699
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(540.079)	(898.699)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(911.454)	709.316
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte relative a esercizi precedenti	-	348.233
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	348.233
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(911.454)	361.083

## Relazione Illustrativa alla Situazione Patrimoniale al 30-06-2020

Signori Soci, la presente situazione patrimoniale viene redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, ed evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (911.454).

### Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività di holding di partecipazioni nel settore fieristico e congressuale della città di Rimini, possedendo partecipazioni di controllo nelle società attive in tali settori.

### Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

#### Premessa

Come è oramai noto, uno dei comparti maggiormente colpito dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha causato la sospensione di tutte le attività produttive, commerciali, dei servizi e professionali ritenute non indispensabili (il cd. lockdown), è stato sicuramente quello fieristico-congressuale: in Italia tutti gli operatori del settore hanno dovuto annullare o, dove possibile, sospendere gli eventi in programma, riposizionandoli in altre date con modalità di svolgimento che, necessariamente, dovranno essere diverse da quelle canoniche, al fine di rispettare le nuove prescrizioni anti-contagio. La società operativa Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., operando prevalentemente nel settore della locazione immobiliare, non ha presentato impatti particolarmente rilevanti a causa della pandemia.

Viceversa, per quanto attiene alla società operativa IEG, come detto in precedenza, essa, a causa delle azioni restrittive dei movimenti delle persone e delle attività imposte dal Governo, ha riprogrammato a partire dalla fine del mese di ottobre 2020 alcune delle principali manifestazioni ed eventi già in programma nel periodo primaverile, mentre, per quanto riguarda gli eventi congressuali, data la generale impossibilità a rinviarne lo svolgimento nel corso dell'anno, si è assistito principalmente all'annullamento degli stessi: il tutto con importanti ripercussioni negative sia in termini di liquidità, che diminuirà per effetto dei minori incassi, sia in termini di marginalità, che diminuirà a causa, da un lato, della minore propensione a spendere da parte degli espositori e, dall'altro, all'aumento dei costi che si dovranno sostenere per adeguare lo svolgimento delle manifestazioni ai nuovi standard introdotti al fine di evitare i contagi. Tutto ciò avrà, molto

# DOCUMENTO CONNESSO E

probabilmente, impatto anche sull'attuale business model di IEG e, conseguentemente, l'organo amministrativo di tale società dovrà valutare, e se del caso intervenire, sull'attuale Piano Industriale e anche sull'attuale piano degli investimenti. La nuova situazione è stata attentamente valutata dal C.d.A. di IEG che, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2019, avvenuta nella seduta del 07/04 u.s., ha altresì deliberato di approvare la destinazione dell'intero risultato d'esercizio, di complessivi € 13.897.502, oltre agli accantonamenti obbligatori per legge e per statuto (Riserva legale e Riserva Statutaria ex art. 24 dello Statuto), mediante accantonamento della parte libera, di complessivi € 13.133.139, ad un apposita Riserva per Utili esercizio 2019, scelta approvata dall'assemblea di IEG del 07/06 u.s., "... lasciando a successive valutazioni del Consiglio e dell'Assemblea l'eventuale distribuzione quando le condizioni saranno più certe e definite".

Anche al fine di non precludere a IEG l'eventuale possibilità di accedere alle nuove forme di finanziamento previste dal recente DL cd. "Liquidità", attraverso l'intervento di SACE, che, come è noto, fra le altre condizioni, impongono a coloro che volessero avvalersi di ali disposizioni, di non procedere a distribuzioni di utili nel corso dell'anno 2020, è ragionevole prevedere che il C.d.A. di IEG rinvii al 2021 ogni decisione in merito alla ripresa della distribuzione di dividendi: distribuzione che sarà, in ogni caso, coerente con quanto previsto dalla politica dei dividendi approvata dal medesimo organo amministrativo in data 07/09/2018.

## Difficoltà nell'attività di finanziamento di Rimini Congressi

Dal mancato incasso, nel corso dell'anno 2020, del dividendo ordinario da parte della partecipata IEG, ne consegue l'impossibilità, per RC, di procedere, nel corso dell'anno, al regolare ammortamento del mutuo contratto con UniCredit S.p.A..

Tale situazione, tuttavia, va contestualizzata con la rilevante operazione di estinzione anticipata di parte rilevante del debito residuo operata nel corso del 2019: ove ci fosse stato un minimo sentore dell'avvicinarsi all'orizzonte della pandemia (e di tutti i problemi da essa provocati), anziché provvedere all'estinzione anticipata di Euro 17,5 Mln, ci si sarebbe limitati ad un rimborso interiore in modo tale da trattenere l'importo necessario per coprire le rate di ammortamento ed i relativi costi accessori in scadenza nel corso del 2020. Pertanto, il mancato regolare pagamento delle scadenze 2020 non è imputabile a volontà della Società debitrice, ma è legato a cause del tutto imprevedibili ed eccezionali. L'attuale debito residuo è comunque di poco inferiore ad Euro 15 Mln e quindi è più facilmente "gestibile" del debito che era iscritto in bilancio al 31/12/2018 di circa Euro 34 Mln.

## Azioni intraprese

Previa autorizzazione di Voi Soci, deliberata nell'assemblea del 12 maggio u.s., il sottoscritto si è attivato per avanzare alla banca mutuante la richiesta di moratoria riguardante sia la quota capitale che la quota interessi delle due rate, nonché la presentazione della richiesta di sospensione ed eventuale rinegoziazione anche dell'accessorio contratto derivato di copertura del rischio di oscillazione tassi d'interesse. Poiché RC non rientra nel novero delle imprese che possono accedere alle nuove forme di liquidità eccezionalmente previste dal Governo per fronteggiare la carenza di liquidità dovuta alla crisi economico-finanziaria in atto, la domanda di moratoria è oggetto di apposita trattativa con la banca. A fronte delle interlocuzioni avute con il dirigente della banca, è emerso che la moratoria avrebbe ad oggetto solo la sospensione della quota capitale ed interessi del mutuo, mentre è già stata resa nota l'impossibilità di riconoscere la sospensione degli oneri dell'accessorio contratto derivato, che sono stati puntualmente addebitati sul conto corrente della società in data 01/07/2020.

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente descritto in relazione agli effetti dell'epidemia di Covid-19 e tenuto conto che l'ottenimento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali del finanziamento in essere da parte di UniCredit S.p.A. è stata valutata essere una incertezza, della quale si prevede però una rapida soluzione in modo positivo almeno per quanto riguarda la sospensione integrale delle rate del mutuo in scadenza per il 2020, e tenendo conto dell'alto merito creditizio della Società e del pacchetto azionario di controllo detenuto nella società quotata IEG, l'A.U. ha redatto la presente Situazione applicando i criteri di funzionamento.

## **Criteri di formazione**

La presente Situazione Patrimoniale è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2501-quater C.C. e da principi contabili OIC 4 – "Fusione e Scissione" e OIC 30 – "Bilanci intermedi".

# DOCUMENTO CONNESSO E

## Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto sottostante.

## Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

## Problematiche di comparabilità e di adattamento

Si fa presente che, ai fini comparativi, occorre tenere presente che la presente Situazione Patrimoniale al 30/06/2020 è qui raffrontata al bilancio annuale al 31/12/2019.

## Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

### Immobilizzazioni

#### Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite da oneri pluriennali su mutuo relativi all'imposta sostitutiva sul finanziamento acceso e vengono ammortizzate in base alla durata del mutuo stesso.

#### Finanziarie

#### Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società.

# DOCUMENTO CONNESSO E

## Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.

## Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

## Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

## Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value.

Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri.

Gli strumenti finanziari derivati sono stati valutati come di copertura, in quanto si ritiene sussistente la stretta correlazione tra il contratto dello strumento coperto, mutuo a tasso variabile, e lo strumento di copertura contro il rischio di oscillazione del tasso variabile relativo a part del mutuo, stipulato con la stessa banca emittente.

## Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

## Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

## Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

## Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

DOCUMENTO CONNESSO E

## Relazione illustrativa, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	171.892	138.238.590	138.410.482
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	90.251		90.251
Svalutazioni	-	12.127.346	12.127.346
Valore di bilancio	81.641	126.111.244	126.192.885
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Ammortamento dell'esercizio	4.071		4.071
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	540.078	540.078
Totale variazioni	(4.071)	(540.078)	(544.149)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	171.892	138.238.590	138.410.482
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	94.322		94.322
Svalutazioni	-	12.667.424	12.667.424
Valore di bilancio	77.570	125.571.166	125.648.736

#### Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
77.570	81.641	(4.071)

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	171.892	171.892
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	90.251	90.251
Valore di bilancio	81.641	81.641

## DOCUMENTO CONNESSO E

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Ammortamento dell'esercizio	4.071	4.071
<b>Totale variazioni</b>	<b>(4.071)</b>	<b>(4.071)</b>
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	171.892	171.892
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	94.322	94.322
<b>Valore di bilancio</b>	<b>77.570</b>	<b>77.570</b>

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
125.571.166	126.111.244	(540.078)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in imprese controllate	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	138.238.590	138.238.590
Svalutazioni	12.127.346	12.127.346
<b>Valore di bilancio</b>	<b>126.111.244</b>	<b>126.111.244</b>
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	540.078	540.078
<b>Totale variazioni</b>	<b>(540.078)</b>	<b>(540.078)</b>
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	138.238.590	138.238.590
Svalutazioni	12.667.424	12.667.424
<b>Valore di bilancio</b>	<b>125.571.166</b>	<b>125.571.166</b>

**Partecipazioni**

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società.

Le variazioni del semestre sono dovute all'ulteriore svalutazione della partecipazione in Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., per tenere conto della quota di competenza della perdita dalla stessa sofferta nel primo semestre 2020, allineando il valore della partecipazione alla corrispondente frazione di patrimonio netto.

La partecipazione detenuta nella società IEG S.p.A. è valutata al costo di acquisto o di sottoscrizione e non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono, inoltre, verificati casi di "ripristino di valore".

In particolare:

La partecipazione nella Società del Palazzo è stata comunque svalutata, come detto, per allineare il costo di iscrizione della partecipazione con la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata al 30/06/2020; ciò è avvenuto in quanto la controllata non ha ancora raggiunto un equilibrio economico e, conseguentemente, chiude i propri bilanci generalmente in perdita, essenzialmente per effetto del rilevante peso degli ammortamenti e degli oneri finanziari, al momento non ancora integralmente coperti dagli introiti formati da: i) canoni attivi di locazione dell'immobile; ii) royalties riconosciute dagli albergatori per il tramite di AIA Palas. A partire dall'esercizio 2019, inoltre, la controllata non può più contare sugli effetti positivi relativi alla remunerazione delle perdite fiscali dalla stessa generate e compensate, nell'ambito del Consolidato fiscale nazionale, con gli utili prodotti da IEG. Dal punto di vista finanziario, invece, la controllata è

## DOCUMENTO CONNESSO E

pienamente autosufficiente, in quanto gli introiti sopraindicati si sono dimostrati in grado di coprire integralmente le spese di gestione ordinaria e le rate di ammortamento del mutuo contratto con MPS, consentendogli di avere un differenziale positivo tra entrate ed uscite finanziarie nonostante l'emergenza Covid-19.

La partecipazione in Italian Exhibition Group S.p.A. è anch'essa funzionale e strategica per la vostra Società. IEG è infatti uno dei principali players nel panorama fieristico e congressuale italiano; tale società organizza manifestazioni fieristiche, gran parte delle quali sono di proprietà, gestisce il proprio quartiere fieristico e coordina l'attività delle società controllate attive in settori strategici e complementari all'attività fieristica e congressuale.

A seguito della vendita avvenuta nel corso dell'esercizio 2019 di parte delle azioni detenute dalla vostra Società, ad oggi la partecipazione in IEG corrisponde a n. 15.213.126 azioni, rappresentanti il 49,29% dell'intero capitale sociale della società: ciò significa che il valore medio di ciascuna azione, iscritto a bilancio, corrisponde a circa Euro 4,26 per azione. Benché, al momento della predisposizione del presente bilancio infrannuale il titolo IEG abbia una quotazione di Euro 2,89 (più bassa rispetto al prezzo di avvio della quotazione in Borsa nel giugno 2019, pari ad Euro 3,70, ed al massimo raggiunto in data 24/01/2020 di Euro 5,00) e che, pertanto, il controvalore dell'intera partecipazione posseduta da RC ammonterebbe al 30 giugno 2020 ad Euro 43.965.934, si è deciso di non operare alcuna svalutazione della stessa, ritenendo che la perdita non sia da considerarsi duratura, in quanto frutto del momentaneo effetto negativo provocato dalla già citata pandemia mondiale Covid-19. Inoltre, occorre considerare una serie di elementi incontrovertibili, quali il fatto che: i) RC esercita il controllo della società IEG, per effetto del voto maggiorato; ii) all'esercizio del controllo può essere attribuito un "premio" (che la dottrina quantifica in circa il 20-25%); iii) il prezzo di quotazione ha margini di miglioramento, testimoniati dal picco massimo raggiunto all'inizio del 2020 e dal target price compreso fra Euro 4,70 e 4,00, recentemente (in data 22/05/2020) attribuito in uno studio societario (pubblicato sulla scheda di Borsa Italiana del titolo) redatto da Intermonte (una delle principali investment bank indipendenti operante sul mercato italiano): conseguentemente, ne risulta che la perdita di valore, verificatasi in pieno periodo di c.d. "lockdown", non abbia le caratteristiche per essere considerata una perdita duratura di valore e, conseguentemente, tenuto conto di quanto statuito dai principi contabili applicabili non si è proceduto ad alcuna svalutazione per perdita durevole del valore iscritto a bilancio.

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi, fatta eccezione per il pegno gravante su n. 6.639.064 azioni della società partecipata IEG, a garanzia del mutuo stipulato con l'istituto di credito UniCredit S.p.A.

#### Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
Italian Exhibition Group S.p.A.	Rimini - Italia	52.214.897	13.897.502	116.893.493	57.616.803	49,29%	64.849.833
Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.	Rimini - Italia	92.085.549	667.307	74.606.248	60.721.333	81,39%	60.721.333
<b>Totale</b>							<b>125.571.166</b>

## Attivo circolante

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
198.675	653.538	(454.863)

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

## DOCUMENTO CONMESSO E

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	4	-	4	4
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	170.735	(48.537)	122.198	122.198
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16	1	17	17
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	406.327	(406.327)	-	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	76.456	1	76.457	76.457
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>653.538</b>	<b>(454.863)</b>	<b>198.675</b>	<b>198.676</b>

La variazione dei "Crediti verso imprese controllate" è dovuta prevalentemente alla parziale restituzione da parte di Società del Palazzo dei Congressi del prestito fruttifero precedentemente erogato dalla Vostra Società (al tasso annuo del 2%) per far fronte a proprie necessità di cassa.

Le attività per imposte anticipate, precedentemente stanziata in riferimento all'effetto imposte sul mark-to-market negativo del derivato di copertura IRS del tasso variabile del mutuo, sono state interamente stornate in sede di redazione della presente situazione patrimoniale, valutandole come di difficile recupero sull'andamento reddituale delle due società, anche a seguito della fuoriuscita di IEG dal consolidato fiscale, facendo venire meno la possibilità di potere utilizzare le perdite generate dalla società compensandole con gli utili fiscali generati da IEG.

#### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 30/06/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	4	4
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	122.198	122.198
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	17	17
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	76.457	76.457
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>198.676</b>	<b>198.675</b>

#### Disponibilità liquide

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
73.021	182.538	(109.517)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	182.538	(109.517)	73.021
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>182.538</b>	<b>(109.517)</b>	<b>73.021</b>

#### Ratei e risconti attivi

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
145	10.782	(10.637)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

**DOCUMENTO CONNESSO E**

Non sussistono, al 30/06/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	10.782	(10.637)	145
Totale ratei e risconti attivi	10.782	(10.637)	145

**Passivo e patrimonio netto****Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
107.982.493	109.495.211	(1.512.718)

**Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	92.226.559	-	-		92.226.559
Riserva da soprapprezzo delle azioni	14.254.536	-	-		14.254.536
Riserva legale	217.952	-	18.054		236.006
Altre riserve					
Varie altre riserve	1	(1)	-		-
Totale altre riserve	1	(1)	-		-
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(1.286.703)	-	(601.263)		(1.887.966)
Utili (perdite) portati a nuovo	3.721.783	-	343.029		4.064.812
Utile (perdita) dell'esercizio	361.083	(1.272.537)	-	(911.454)	(911.454)
Totale patrimonio netto	109.495.211	(1.272.538)	(240.180)	(911.454)	107.982.493

**Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	92.226.559	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	14.254.536	A,B,C,D
Riserva legale	236.006	A,B
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(1.887.966)	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	4.064.812	A,B,C,D
Totale	108.893.947	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

**DOCUMENTO CONNESSO E****Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, comma 1, n. 1 b) quater.

	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio	(1.286.703)
Variazioni nell'esercizio	
Incremento per variazione di fair value	(601.263)
Valore di fine esercizio	(1.887.966)

L'aumento della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi è dovuta all'incremento del mark-to-market negativo del derivato IRS di copertura del tasso variabile del mutuo.

**Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto**

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	92.226.559	127.472	15.239.911	1.809.604	109.403.546
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni		90.480	1.719.124		1.809.604
Altre variazioni					
- Incrementi			(269.418)		(269.418)
- Decrementi				1.448.521	1.448.521
Risultato dell'esercizio precedente				361.083	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	92.226.559	217.952	16.689.617	361.083	109.495.211
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni			(1)	(1.272.537)	(1.272.538)
Altre variazioni					
- Incrementi		18.054	(258.234)		(240.180)
- Decrementi					
Risultato dell'esercizio corrente				(911.454)	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	92.226.559	236.006	16.431.382	(911.454)	107.982.493

**Fondi per rischi e oneri**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.887.966	1.693.030	194.936

DOCUMENTO CONNESSO E

	Strumenti finanziari derivati passivi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	1.693.030	1.693.030
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	194.936	194.936
Totale variazioni	194.936	194.936
Valore di fine esercizio	1.887.966	1.887.966

Trattasi del mark-to-market negativo del derivato di copertura del tasso variabile del mutuo stipulato con Unicredit S.p.A.. Gli incrementi si riferiscono all'adeguamento del derivato al mark-to-market alla data del 30/06/2020.

## Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
15.751.927	15.851.502	(99.575)

## Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	14.981.651	-	14.981.651	1.042.783	13.938.868	13.352.555
Debiti verso fornitori	39.237	(11.992)	27.245	27.245	-	-
Debiti verso imprese controllate	490.566	-	490.566	490.566	-	-
Debiti tributari	340.048	(87.583)	252.465	252.465	-	-
Totale debiti	15.851.502	(99.575)	15.751.927	1.813.059	13.938.868	13.352.555

I "Debiti verso banche" al 30/06/2020 accolgono il debito relativo al mutuo passivo erogato da UniCredit S.p.A., rimasto invariato rispetto all'esercizio chiuso al 31/12/2019 a causa della pendente richiesta di moratoria formulata alla stessa, la quale ha momentaneamente sospeso l'addebito della prima rata in scadenza al 30/06/2020, sia per la quota capitale che per la relativa quota interessi, in attesa della formale concessione della moratoria. Ai sensi dell'art. 2427 n. 6, si precisa che il predetto debito è assistito da pegno su n. 6.639.064 azioni della società partecipata IEG.

Il saldo della voce "Debiti verso imprese controllate" si riferisce al debito nei confronti di IEG per la quota parte delle spese di quotazione a carico della Società sostenute da IEG e riaddebitate in quanto dovute dal Socio cedente le azioni. Il totale di tali costi ammonta ad Euro 980 mila circa, di cui la metà, Euro 490 mila circa, sono state saldate nel corso dell'esercizio 2019, mentre l'altra metà dovrà essere corrisposta alla controllata con tempistiche che dovranno essere definite tenendo conto della situazione finanziaria della Società. Anche tale ultima voce è rimasta invariata rispetto al precedente bilancio di chiusura al 31/12/2019.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate; vi è iscritto il debito residuo per imposta IRES derivanti dal ricalcolo della liquidazione di Gruppo del periodo di imposta 2016 (Modello CNM 2017), effettuato a seguito di notifica di avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate, il cui pagamento è stato rateizzato con rate trimestrali. Nel corso del primo semestre 2020 si è proceduto al regolare pagamento delle due rate in scadenza rispettivamente il 31/03/2020 ed il 30/06/2020.

DOCUMENTO CONNESSO EDebiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da pigni	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	14.981.651	14.981.651	-	14.981.651
Debiti verso fornitori	-	-	27.245	27.245
Debiti verso imprese controllate	-	-	490.566	490.566
Debiti tributari	-	-	252.465	252.465
<b>Totale debiti</b>	<b>14.981.651</b>	<b>14.981.651</b>	<b>770.276</b>	<b>15.751.927</b>

Ratei e risconti passivi

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
298.191		298.191

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	298.191	298.191
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>298.191</b>	<b>298.191</b>

I "Ratei passivi" riguardano la contabilizzazione secondo il criterio della competenza temporale degli interessi passivi su mutuo e su derivato riferiti al primo semestre 2020.

Nota integrativa abbreviata, conto economicoCosti della produzione

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
77.116	2.194.734	(2.117.618)

Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Servizi	65.516	2.149.081	(2.083.565)
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	4.071	8.164	(4.093)
Oneri diversi di gestione	7.529	37.489	(29.960)
<b>Totale</b>	<b>77.116</b>	<b>2.194.734</b>	<b>(2.117.618)</b>

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
(294.259)	3.802.749	(4.097.008)

**DOCUMENTO CONNESSO E**

Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Da partecipazioni		4.681.380	(4.681.380)
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.464	825	639
Proventi diversi dai precedenti	1	63	(62)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(295.724)	(879.519)	583.795
<b>Totale</b>	<b>(294.259)</b>	<b>3.802.749</b>	<b>(4.097.008)</b>

**Altri proventi finanziari**

Descrizione	Controllate	Altre	Totale
Interessi bancari e postali		1	1
Interessi su finanziamenti	1.464		1.464
<b>Totale</b>	<b>1.464</b>	<b>1</b>	<b>1.465</b>

**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
(540.079)	(898.699)	358.620

**Svalutazioni**

Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Di partecipazioni	540.079	898.699	(358.620)
<b>Totale</b>	<b>540.079</b>	<b>898.699</b>	<b>(358.620)</b>

Come già sopra citato, sia al 31/12/2019 che al 30/06/2020 la partecipazione in Società del Palazzo dei Congressi è stata svalutata per riallinearne il valore di carico alla corrispondente frazione di patrimonio netto detenuta, tenendo in tal modo conto delle perdite realizzate nel periodo dalla stessa.

**Altre informazioni****Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società****Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati**

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

Come richiesto dall'art. 2427-bis, primo comma, n. 1 del codice civile si specifica che la Società ha in essere un contratto di "Interest Rate Swap"; se ne evidenziano di seguito le caratteristiche:

- Banca referente: UniCredit S.p.A.;
- Data iniziale: 30/06/2016;
- Scadenza finale: 31/12/2031;
- Importo di riferimento nozionale: Euro 13.328.494;- Mark-to-market al 30/06/2020: Euro (1.887.966);

Come detto sopra, tale contratto rappresenta uno strumento di copertura contro il rischio di oscillazione del tasso variabile relativo a parte del mutuo, stipulato con la stessa banca emittente.

DOCUMENTO CONGRESSO E

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La Società, come già menzionato, ha erogato al termine dell'esercizio 2019 un finanziamento fruttifero di interessi dell'importo di Euro 151 mila circa nei confronti della propria controllata Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., al tasso di interesse annuo del 2%, per consentire a quest'ultima di far fronte a proprie temporanee esigenze di cassa. Nel corso del primo semestre 2020, la controllata ha già provveduto a restituire circa 50k€. Il restante importo è stato poi restituito a seguito dell'addebito in data 01/07/2020 degli oneri relativi al derivato e della conseguente necessità di liquidità sul conto corrente della Vostra Società.

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Rimini, 17 luglio 2020  
Amministratore Unico  
Marino Gabellini



DOCUMENTO CONNESSO F

**SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA****SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30-06-2020****redatta ai sensi dell'art. 2501-quater Codice Civile**

Dati anagrafici	
Sede in	47923 RIMINI (RN) VIA MONTE TITANO, 152
Codice Fiscale	03552260402
Numero Rea	RN 297893
P.I.	03552260402
Capitale Sociale Euro	92085549.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	RIMINI CONGRESSI SRL
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

**Stato patrimoniale**

	30-06-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	59.328	61.024
II - Immobilizzazioni materiali	97.155.130	98.220.822
Totale Immobilizzazioni (B)	97.214.458	98.281.846
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	563.290	673.066
Totale crediti	563.290	673.066
IV - Disponibilità liquide	612.209	52.783
Totale attivo circolante (C)	1.175.499	725.849

DOCUMENTO CONMESSO F

D) Ratei e risconti	396	1.582
<b>Totale attivo</b>	<b>98.390.353</b>	<b>99.009.277</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	92.085.549	92.085.549
VI - Altre riserve	117.150 <sup>(1)</sup>	117.148
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(16.932.873)	(15.796.162)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(663.578)	(1.136.711)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>74.606.248</b>	<b>75.269.824</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.057.306	1.112.165
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.611.975	22.611.975
<b>Totale debiti</b>	<b>23.669.281</b>	<b>23.724.140</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>114.824</b>	<b>15.313</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>98.390.353</b>	<b>99.009.277</b>

<sup>(1)</sup>		
Altre riserve	30/06/2020	31/12/2019
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	117.150	117.150
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)

## Conto economico

	30-06-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	675.185	1.656.423
5) altri ricavi e proventi		
altri	5	2.160
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>5</b>	<b>2.160</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>675.190</b>	<b>1.658.583</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
7) per servizi	110.875	293.367
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.068.873	2.148.178
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.697	3.422
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.067.176	2.144.756

DOCUMENTO CONGRESSO F

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	16.185
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.068.873	2.164.363
14) oneri diversi di gestione	50.354	105.992
Totale costi della produzione	1.230.102	2.563.722
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(554.912)	(905.139)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	114
Totale proventi diversi dai precedenti	-	114
Totale altri proventi finanziari	-	114
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllanti	1.464	-
altri	107.202	231.686
Totale interessi e altri oneri finanziari	108.666	231.686
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(108.666)	(231.572)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(663.578)	(1.136.711)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(663.578)	(1.136.711)

## Relazione Illustrativa alla Situazione Patrimoniale al 30-06-2020

Signori Azionisti,

la presente situazione patrimoniale viene redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, ed evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (663.578).

### Attività svolte

La vostra Società esercita la propria attività consistente principalmente nella locazione del Centro Congressi di Rimini in favore di Italian Exhibition Group S.p.A. che, attraverso una propria Business Unit, gestisce l'attività congressuale. La società, poi, loca a terzi tutte le altre cinque unità a destinazione commerciale di proprietà, collocate all'interno della struttura congressuale.

La Società percepisce, inoltre, i canoni di locazione del lastrico solare da parte di due compagnie telefoniche e le royalties che le imprese alberghiere consorziate nel consorzio AIA Palas le riconoscono sulla base delle presenze alberghiere connesse all'attività congressuale, come previsto dagli accordi a suo tempo sottoscritti.

### Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

#### Premessa

Come è oramai noto, uno dei comparti maggiormente colpito dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha causato la sospensione di tutte le attività produttive, commerciali, dei servizi e professionali ritenute non indispensabili (il cd. lockdown), è stato sicuramente quello fieristico-congressuale: in Italia tutti gli operatori del settore hanno dovuto annullare o, dove possibile, sospendere gli eventi in programma, riposizionandoli in altre date con modalità di svolgimento che, necessariamente, dovranno essere diverse da quelle canoniche, al fine di rispettare le nuove prescrizioni anti-contagio. La società operativa Società del Palazzo dei Congressi S.p.A., operando prevalentemente nel settore della locazione immobiliare, non ha presentato impatti particolarmente rilevanti a causa della pandemia.

**DOCUMENTO CONNESSO F**

## Criteri di formazione

La presente Situazione Patrimoniale è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2501-quater C.C. e da principi contabili OIC 4 – "Fusione e Scissione" e OIC 30 – "Bilanci intermedi".

## Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

## Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

## Problematiche di comparabilità e di adattamento

Si fa presente che, ai fini comparativi, occorre tenere presente che la situazione patrimoniale al 30/06/2020 è qui raffrontato al bilancio annuale al 31/12/2019.

## Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

### Immobilizzazioni

#### Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le altre immobilizzazioni immateriali accolgono gli oneri sul mutuo e sono state ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

#### Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

DOCUMENTO CONNESSO F

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene	% Ammortamento
Fabbricati	1,66%
Impianti specifici e tecnologici	4%
Mobili e arredi speciali	6,67%
Altri mobili e arredi	20%
Impianti speciali di comunicazione	25%
Altri impianti	30%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Si ricorda che, pur in assenza di specifici indicatori di potenziali perdite di valore, gli amministratori, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, avevano proceduto a verificare l'esistenza o meno di perdite durevoli di valore con riferimento all'immobilizzazione principale costituita dal Centro Congressi di Rimini; a tal fine fu affidato ad una società di consulenza specializzata in valutazioni e perizie, Praxi S.p.A. – Organizzazione e Consulenza, l'incarico di procedere alla determinazione del valore d'uso (IAS 36 – OIC 9) del cespiti di proprietà.

Dalla relazione di stima consegnata al consiglio di amministrazione emergeva che il valore d'uso non risultava inferiore rispetto al valore netto contabile e pertanto, non sussistendo alcuna perdita durevole di valore, non fu operata alcuna svalutazione; il metodo utilizzato dalla società di valutazione è stato quello della capitalizzazione dei flussi della società utilizzando il tasso di rendimento annuale dell'1,5% pari al tasso di rendimento più elevato riscontrato nel settore di riferimento a seguito di una benchmarking analysis sull'attività congressuale per la tipologia di "Centro Congressi" (o Palacongressi) svolta da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.. Per il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato richiesto alla società di consulenza PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. un aggiornamento della benchmark analysis del settore congressuale. Da tale aggiornamento è emerso che il tasso di rendimento annuale più elevato riscontrato nel settore risultava sostanzialmente invariato rispetto a quello emerso nell'analisi svolta con riferimento all'esercizio precedente e, quindi, pari a 1,5% e, pertanto, anche in occasione della predisposizione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si è proceduta ad alcuna svalutazione del cespiti.

In occasione della chiusura del bilancio riferito alla data del 31/12/2017 il costo netto del fabbricato è stato ridotto per Euro 3,561 milioni circa, per recepire l'effetto della intervenuta chiusura, nel corso del mese di giugno 2018 ma in tempo utile per la predisposizione del bilancio d'esercizio relativo al 2017, per transazione del contenzioso legale con il costruttore (Engie Servizi SpA già Cofely Italia S.p.A.).

Nel corso del mese di dicembre 2019, tenuto conto dell'intervenuta quotazione al mercato telematico azionario di Borsa Valori di Milano dei titoli azionari della socia Italian Exhibition Group S.p.A. e della necessità, nell'ipotesi di perfezionamento del progetto di fusione di cui si è accennato, di successiva determinazione del valore di concambio delle quote di partecipazione attribuibile ai soci in relazione alla quota di partecipazione da essi rispettivamente detenuta nella società, lo scrivente A. U. ha ritenuto opportuno affidare ulteriormente, sempre alla società Praxi S.p.A., l'incarico di aggiornamento della stima del complesso immobiliare adibito a centro congressi con lo scopo di verificare che il valore contabile del complesso non sia inferiore al suo valore corrente; per questa ragione, è stata richiesta a Praxi S.p.A. la stima del Valore d'uso così come definito dai corretti principi contabili (IAS 36-OIC 9).

Considerando che si tratta di una infrastruttura di interesse pubblico, la valutazione è stata sviluppata partendo da una analisi di benchmarking condotta su strutture congressuali analoghe a quella in esame, ponendo a confronto per ciascuna di esse la redditività generata dalle locazioni in essere con il costo di realizzazione della struttura stessa.

La valutazione effettuata con l'utilizzo del metodo reddituale (i.e. metodo della capitalizzazione semplice) è stata effettuata prendendo come riferimento il tasso di redditività espresso dal mercato del 1,6%, ovvero il tasso più elevato risultante dal benchmark analysis, evidenziando un Valore d'uso superiore al valore netto contabile del complesso immobiliare rappresentato dal Centro Congressi.

## Crediti

**DOCUMENTO CONNESSO F**

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

**Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

**Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

**Riconoscimento ricavi**

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

**Altre informazioni**

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

**Attivo****Immobilizzazioni****Movimenti delle immobilizzazioni**

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	254.803	115.570.386	115.825.189
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	193.779	17.349.564	17.543.343
Valore di bilancio	61.024	98.220.822	98.281.846
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	-	1.484	1.484
Ammortamento dell'esercizio	1.697	1.067.176	1.068.873
Totale variazioni	(1.696)	(1.065.692)	(1.067.388)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	254.804	115.571.870	115.826.674
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	195.476	18.416.739	18.612.215
Valore di bilancio	59.328	97.155.130	97.214.458

**Immobilizzazioni immateriali**

DOCUMENTO CONNESSO F

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
59.328	61.024	(1.696)

### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	149.465	9.500	95.838	254.803
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	149.465	9.500	34.814	193.779
Valore di bilancio	-	-	61.024	61.024
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Ammortamento dell'esercizio	-	-	1.697	1.697
<b>Totale variazioni</b>				
	-	-	(1.696)	(1.696)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	149.465	9.500	95.839	254.804
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	149.465	9.500	36.511	195.476
Valore di bilancio	-	-	59.328	59.328

### Immobilizzazioni materiali

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
97.155.130	98.220.822	(1.065.692)

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	103.569.218	6.544.271	5.436.897	115.570.386
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.027.404	2.281.085	3.041.075	17.349.564
Valore di bilancio	91.561.814	4.263.186	2.395.822	98.220.822
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	1.484	-	-	1.484
Ammortamento dell'esercizio	720.104	164.584	182.488	1.067.176
Totale variazioni	(718.620)	(164.584)	(182.487)	(1.065.692)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	103.590.702	6.544.271	5.436.897	115.571.870
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.747.508	2.445.669	3.223.562	18.416.739
Valore di bilancio	90.843.194	4.098.602	2.213.335	97.155.130

DOCUMENTO CONNESSO F

**Attivo circolante****Crediti iscritti nell'attivo circolante**

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
563.290	673.066	(109.776)

**Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	222.462	(103.133)	119.329	119.329
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	30	-	30	30
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	446.503	(3.208)	443.295	443.295
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	-	528	528	528
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.072	(3.964)	108	108
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>673.066</b>	<b>(109.776)</b>	<b>563.290</b>	<b>563.290</b>

I "Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti" sono relativi a crediti maturati nei confronti di Italian Exhibition Group S.p.A. per la locazione del Centro Congressuale.

I "Crediti verso clienti" si compongono prevalentemente di crediti per royalties nei confronti di AIA Palas, la quale, nel corso del primo semestre 2020, ha provveduto a saldare parte del proprio debito arretrato. Non sono invece maturati nuovi crediti nei confronti di AIA Palas, poiché, a causa dell'emergenza Covid-19, non si sono svolti eventi congressuali con sfruttamento delle royalties della Vostra società per tutta la prima metà dell'anno 2020.

**Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica**

La ripartizione dei crediti al 30/06/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	119.329	119.329
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	30	30
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	443.295	443.295
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	528	528
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	108	108
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>563.290</b>	<b>563.290</b>

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che non ha subito, nel corso del semestre, alcuna movimentazione:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	Totale
Saldo al 31/12/2019	34.788	34.788
Saldo al 30/06/2020	34.788	34.788

**Disponibilità liquide**

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
612.209	52.783	559.426

DOCUMENTO CONNESSO F

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	52.482	559.446	611.928
Denaro e altri valori in cassa	301	(21)	280
Totale disponibilità liquide	52.783	559.426	612.209

## Ratei e risconti attivi

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
396	1.582	(1.186)

Rappresentano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Non sussistono, al 30/06/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.582	(1.186)	396
Totale ratei e risconti attivi	1.582	(1.186)	396

## Passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
74.606.248	75.269.824	(663.576)

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni Incrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni			
Capitale	92.085.549	-	-		92.085.549
Altre riserve					
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	117.150	-	-		117.150
Varie altre riserve	(2)	-	2		-
Totale altre riserve	117.148	-	2		117.150
Utili (perdite) portati a nuovo	(15.796.162)	(1.136.711)	-		(16.932.873)
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.136.711)	-	473.133	(663.576)	(663.576)
Totale patrimonio netto	75.269.824	(1.136.711)	473.135	(663.576)	74.606.248

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

DOCUMENTO CONNESSO F

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	92.085.549	B
Altre riserve		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	117.150	A,B,C,D
Totale altre riserve	117.150	
Utili portati a nuovo	(16.932.873)	A,B,C,D
Totale	75.269.826	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

#### Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Altre riserve/Utili (perdite) a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	92.085.549	(14.859.645)	(852.750)	76.373.154
Destinazione del risultato dell'esercizio				
- altre destinazioni		(852.753)		(852.753)
Altre variazioni				
- Incrementi		33.384		33.384
- Decrementi			283.961	283.961
Risultato dell'esercizio precedente			(1.136.711)	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	92.085.549	(15.679.014)	(1.136.711)	75.269.824
Destinazione del risultato dell'esercizio				
- altre destinazioni		(1.136.711)		(1.136.711)
Altre variazioni				
- Incrementi		2	473.133	473.135
Risultato dell'esercizio corrente			(663.578)	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	92.085.549	(16.815.723)	(663.578)	74.606.248

Il patrimonio netto, precedentemente incrementatosi per circa 33 k€ della quota parte delle royalties alberghiere imputabili a patrimonio in base agli accordi in essere con AIA Palas, non ha subito, sotto tale aspetto, ulteriori modifiche, per quanto illustrato sopra.

## Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
23.669.281	23.724.140	(54.859)

## Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

## DOCUMENTO CONNESSO F

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	23.405.396	-	23.405.396	793.421	22.611.975	18.887.723
Debiti verso fornitori	84.926	1.209	86.135	86.135	-	-
Debiti verso controllanti	151.098	(47.927)	103.171	103.171	-	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	43.471	8.720	52.191	52.191	-	-
Debiti tributari	16.860	(16.860)	-	-	-	-
Altri debiti	22.387	-	22.387	22.387	-	-
	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
<b>Totale debiti</b>	<b>23.724.140</b>	<b>(54.859)</b>	<b>23.669.281</b>	<b>1.057.305</b>	<b>22.611.975</b>	<b>18.887.723</b>

La voce "Debiti verso banche" si riferisce al debito per il mutuo passivo stipulato con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Al 30/06/2020 non risulta alcuna variazione poiché la rata relativa al primo semestre 2020 è stata addebitata sul conto corrente della società in data 01/07/2020.

I "Debiti verso controllanti" si sono ridotti per circa 50k€, in quanto la società ha provveduto nel mese di giugno ad una parziale restituzione di quanto ricevuto a dicembre 2019 a titolo di finanziamento fruttifero (al tasso del 2% annuo) dalla controllante Rimini Congressi. La restituzione delle ulteriori somme è prevista comunque nel corso dell'esercizio. I "Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti" si riferiscono al debito nei confronti di Italian Exhibition Group per i servizi tecnici e di gestione dei rapporti con i conduttori, oltre al servizio per la riscossione delle royalties svolti nel primo semestre 2020.

La voce "Debiti tributari" non risulta movimentata alla data di chiusura dell'esercizio, essendosi estinti regolarmente tutti i debiti precedentemente vantati nei confronti dell'Erario.

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	23.405.396	23.405.396	-	23.405.396
Debiti verso fornitori	-	-	86.135	86.135
Debiti verso controllanti	-	-	103.171	103.171
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	52.191	52.191
Altri debiti	-	-	22.387	22.387
<b>Totale debiti</b>	<b>23.405.396</b>	<b>23.405.396</b>	<b>263.885</b>	<b>23.669.281</b>

### Ratei e risconti passivi

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
114.824	15.313	99.511

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	-	103.284	103.284
Risconti passivi	15.313	(3.773)	11.540
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>15.313</b>	<b>99.511</b>	<b>114.824</b>

I "Ratei passivi" si riferiscono alla contabilizzazione di interessi passivi su mutuo (99 k € circa) ed altri oneri bancari di competenza del primo semestre 2020, ma con manifestazione finanziaria solo successiva al 30/06/2020.

DOCUMENTO CONNESSO **F**

I "Risconti passivi" rappresentano le quote di ricavi relativi a canoni di locazione anticipati di competenza del semestre successivo.

## Conto economico

### Valore della produzione

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
675.190	1.658.583	(983.393)

Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	675.185	1.656.423	(981.238)
Altri ricavi e proventi	5	2.160	(2.155)
<b>Totale</b>	<b>675.190</b>	<b>1.658.583</b>	<b>(983.393)</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Fitti attivi	675.185
<b>Totale</b>	<b>675.185</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	675.185
<b>Totale</b>	<b>675.185</b>

## Costi della produzione

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.230.102	2.563.722	(1.333.620)

Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Servizi	110.875	293.367	(182.492)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.697	3.422	(1.725)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.067.176	2.144.756	(1.077.580)
Svalutazioni crediti attivo circolante		16.185	(16.185)
Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Oneri diversi di gestione	50.354	105.992	(55.638)
<b>Totale</b>	<b>1.230.102</b>	<b>2.563.722</b>	<b>(1.333.620)</b>

DOCUMENTO CONNESSO F

## Proventi e oneri finanziari

Saldo al 30/06/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
(108.666)	(231.572)	122.906

Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti		114	(114)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(108.666)	(231.686)	123.020
<b>Totale</b>	<b>(108.666)</b>	<b>(231.572)</b>	<b>122.906</b>

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società ha posto in essere le seguenti operazioni con parti correlate nel corso del primo semestre 2020:

- 1) Nei confronti di Rimini Congressi S.r.l., società controllante che detiene una partecipazione del 81,39% nella Vostra società, si è provveduto alla restituzione parziale del finanziamento fruttifero (al tasso del 2%) erogato a fine esercizio 2019;
- 2) Nei confronti di Italian Exhibition Group S.p.A., società sottoposta al controllo della controllante Rimini Congressi, che detiene una partecipazione del 18,39% nella Vostra società, si sono intrattenuti i seguenti rapporti:
  - a. Contratto di locazione del Centro Congressi di Rimini, che prevede un canone annuo di € 1.221.775 e durata fino al 21/08/2029, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 annualità e, quindi, fino al 21/08/2035, qualora il conduttore non dia disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza. La Vostra società ha invece rinunciato espressamente ad avvalersi della facoltà di diniego al rinnovo al termine del primo periodo (ovvero entro il 21/08/2029);
  - b. Contratto di service relativo alla gestione dei rapporti con i conduttori delle unità locali a destinazione commerciale collocate all'interno della struttura congressuale, all'organizzazione e supervisione delle attività di manutenzione straordinaria, nonché alla gestione dell'attività tecnica nei rapporti con il Comune di Rimini, per un importo annuo complessivo di Euro 40.000;
  - c. Contratto per la gestione delle royalties alberghiere per un importo annuo complessivo di Euro 40.000, oltre ad un importo variabile pari all'1% dell'importo delle royalties stesse.


## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Rimini, 17/07/2020

Amministratore Unico  
Marino Gabellini



## Documento connesso G

**ADDENDUM ALLA SCRITTURA PRIVATA DEL 07 APRILE 2010**

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra:

- la “Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.” con sede in Rimini, via Monte Titano 152, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini: 03552260402, in persona dell’Amministratore Unico Dott. Marino Gabellini (di seguito anche “**Società del Palazzo**”)

E

- la società “Italian Exhibition Group S.p.A.” con sede in Rimini, via Emilia 155, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini: 00139440408, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lorenzo Cagnoni (di seguito anche “**IEG**”),

da una parte e

- la società “AIA PALAS Società Consortile a.r.l.” con sede in Rimini via Baldini 14, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Romagna – Forlì – Cesena e Rimini: 03820990400 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Francesco Nicoletti a ciò debitamente autorizzato (di seguito anche “**AIA PALAS**”),

dall’altra parte, denominate congiuntamente “Le Parti”

premessi che:

- a) in data 7 aprile 2010 Le Parti come sopra identificate hanno sottoscritto una scrittura privata (di seguito “Contratto”) mediante la quale Società del Palazzo si impegnava a costruire il Centro Congressi di Rimini, finalizzata a generare un incremento dell’attività ricettiva nel settore turistico congressuale della provincia di Rimini e, al fronte di tale impegno, AIA PALAS si obbligava a corrispondere alla stessa un importo determinato in misura pari al 10% del prodotto risultante dalla moltiplicazione tra la Tariffa di Ospitalità Alberghiera ed il numero delle Presenze Alberghiere (totale “*Royalties*”) attribuendolo il 9% a titolo di corrispettivo (Quota B) e l’1% a titolo di conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale (Quota A);
- b) a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento sopra indicate AIA PALAS ha consegnato a Società del Palazzo una fideiussione bancaria a prima richiesta, dell’importo massimo garantito di Euro 834.000,00, ottenuto come prodotto risultante dalla moltiplicazione tra l’importo di Euro 300,00 ed il numero totale delle camere delle Imprese Alberghiere partecipanti alla società consortile AIA PALAS;
- c) nel predetto Contratto veniva prevista la partecipazione di AIA PALAS nel capitale sociale della Società del Palazzo attraverso l’emissione di azioni con diritti speciali, Azioni di Categoria B, che vantano diritti diversi da quelli spettanti alle azioni ordinarie;
- d) a fronte del suddetto impegno sono state previste nello Statuto della Società del Palazzo, all’Art. 6, le azioni speciali di categoria B aventi diritti patrimoniali privilegiati consistenti in: i. un privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di categoria B non verrà intaccato, se non per la parte

## Documento connesso G

- delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie di categoria A; ii. diritto ad un dividendo complessivo maggiorato, in misura pari a cinque volte quello spettante alle azioni ordinarie; iii. prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, in caso di scioglimento della società. Tali nuove azioni sono state liberate mediante l'utilizzo dell'importo, versato da AIA PALAS a Società del Palazzo, dell'1% del prodotto risultante dalla moltiplicazione tra la Tariffa di Ospitalità Alberghiera ed il numero delle Presenze Alberghiere;
- e) è intenzione di Società del Palazzo attuare un'operazione di fusione ("fusione") per incorporazione nella controllante Rimini Congressi S.r.l. (di seguito "Rimini Congressi"), che trae origine dall'esigenza dei soci enti locali Riminesi della stessa, al fine di attuare un processo di razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette che porti ad un efficientamento delle risorse pubbliche e ad una riduzione dei costi complessivi del sistema delle loro partecipazioni, come dettagliatamente rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Marino Gabellini, nell'assemblea dei soci della società del 29 novembre 2019;
  - f) nella predetta assemblea il Dott. Marino Gabellini sottolineava la necessità di un preventivo accordo con il socio AIA PALAS con riferimento alla riproposizione dei privilegi da essa vantati in Società del Palazzo, nello statuto di Rimini Congressi;
  - g) in data 23 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione di AIA PALAS ha discusso la proposta di aderire all'operazione di fusione, esprimendosi in maniera favorevole, con la richiesta che vengano rispettate alcune condizioni, già condivise per vie informali tra le Parti, come da comunicazione del Consiglio di Amministrazione di AIA PALAS trasmessa all'Amministratore Unico di Rimini Congressi S.r.l. Dott. Marino Gabellini, in data 04 luglio;
  - h) nell'Assemblea dei Soci di Rimini Congressi, del 06 luglio 2020, Dott. Marino Gabellini ha informato gli stessi della comunicazione pervenuta da AIA PALAS, illustrando i contenuti degli accordi raggiunti con il Consorzio;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Addendum, Le Parti con il presente addendum al Contratto sottoscritto in data 07 aprile 2010, concordano di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al Contratto:

### 1. Definizioni

In aggiunta ai termini definiti di seguito nel presente Addendum, si rinvia ai termini definiti nel Contratto che conservano il loro significato.

**Addendum:** integrazione al contratto del 07 aprile 2010;

**Fusione:** operazione di fusione per incorporazione di Società del Palazzo nella società Rimini Congressi s.r.l.;

**Royalties:** importo determinato in misura pari al 10% del prodotto risultante dalla moltiplicazione tra la Tariffa di Ospitalità Alberghiera ed il numero delle Presenze Alberghiere.

### 2. Modifiche alla Fideiussione

Le Parti concordano che Società del Palazzo rinunci all'attuale garanzia fideiussoria, restituendo la lettera di fideiussione rilasciata, in data 03 maggio 2013, dalla Banca Malatestiana Credito Cooperativo, e che a fronte di tale rinuncia AIA PALAS provvederà ad ottenere una nuova garanzia fideiussoria bancaria del valore di € 100.000 e della durata di anni 5, da consegnare alla data dalla quale decorreranno gli effetti giuridici della Fusione. I costi commissionali dovuti alla Banca per il rilascio della nuova fideiussione sono stati tenuti in debita considerazione,

## Documento connesso G

dalle parti, al fine della determinazione del corrispettivo di cui al punto successivo e, pertanto, AIA PALAS riconosce che essi sono stati, di fatto, rimborsati da Rimini Congressi S.r.l..

### 3. Nuove attività da parte di AIA PALAS

AIA PALAS si impegna a promuovere l'incremento del numero delle Imprese Alberghiere aderenti al Contratto di cui in premessa ed a svolgere l'attività di *booking* e riscossione delle *Royalties*.

Per tali attività riceverà un corrispettivo annuo di Euro 35.000,00, oltre Iva, da Rimini Congressi, per ogni annualità a partire dall'annualità di stipula del presente accordo e per le quattro annualità successive. Entro il 31/12/2024, termine della quarta annualità successiva a quella di stipula del presente accordo, Le Parti si obbligano a rinegoziare in buona fede tali pattuizioni tenendo conto delle intervenute mutate condizioni di mercato.

### 4. Quote Privilegiate

Nello statuto della incorporante Rimini Congressi S.r.l., AIA PALAS continuerà a mantenere il privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, previsto dall'art. 6 dello statuto vigente della Società del Palazzo, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di categoria B non verrà intaccato, ovvero il loro numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie di categoria A. Tale privilegio sarà l'unico privilegio a favore di AIA PALAS, esistente nello statuto di Società del Palazzo, che verrà mantenuto anche nello statuto di Rimini Congressi post operazione di fusione.

### 5. Importo versato a titolo di futuro aumento del capitale sociale

L'importo versato da AIA PALAS a Società del Palazzo a titolo di futuro aumento del capitale sociale, Quota A, e non ancora convertito in capitale sociale, dovrà essere convertito ponendolo al primo punto all'ordine del giorno della stessa assemblea dei soci convocata per l'approvazione del progetto di fusione.

Le Royalties, pari al 10% del prodotto risultante dalla moltiplicazione tra la Tariffa di Ospitalità Alberghiera ed il numero delle Presenze Alberghiere, che matureranno a partire dalla data della predetta assemblea non daranno più diritto ad AIA PALAS a vederne attribuita una quota in conto futuro aumento di capitale sociale.

### 6. Condizione sospensiva

Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che l'efficacia del presente Addendum è sospensivamente condizionata alla stipula dell'atto di Fusione.

Sottoscrive il presente Addendum la società Rimini Congressi con sede in Rimini, Corso d'Augusto n. 231, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini: 03599070400, in persona del legale rappresentante Marino Gabellini, a conferma delle obbligazioni che riguardano la stessa.

Le Parti si danno atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Addendum trovano piena applicazione e restano vincolanti per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Contratto.

Rimini, 27 luglio 2020

Le Parti

**Documento connesso G**

Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.  
L'Amministratore Unico Marino Gabellini

---

Italian Exhibition Group S.p.A.  
Il Presidente Lorenzo Cagnoni

---

AIA PALAS Società Consortile a r.l.  
Il Presidente Francesco Nicoletti

---

Rimini Congressi S.r.l.  
L'Amministratore Unico Marino Gabellini

---

Documento a corredo a

## ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "RIMINI CONGRESSI S.R.L."

	COMPAGINE SOCIETARIA	CAPITALE SOCIALE			
		ANTE FUSIONE		POST FUSIONE	
		Valore nominale	%	Valore nominale	%
1	RIMINI HOLDING S.P.A.	32.811.435,00	35,577%	32.811.435,00	31,81%
2	CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI	29.976.948,00	32,504%	29.976.948,00	29,06%
3	PROVINCIA DI RIMINI	29.438.176,00	31,919%	29.438.176,00	28,54%
4	ITALIAN EXHIBITION GROUP S..P.A.	0	0,00%	10.686.105,00	10,36%
5	AIA PALAS SOC. CONSORTILE A R.L.	0	0,00%	242.303,00	0,23%
	<b>TOTALI</b>	<b>92.226.559,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>103.154.967,00</b>	<b>100,00%</b>

## ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratori in carica	Nominato o Designato da <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica	
			Inizio	Termine
1) Gabellini Marino	Assemblea dei soci	Amministratore unico	06/07/2020	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2022

## ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Sindaci in carica	Nominato o Designato da <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica		REVISIONE LEGALE DEI CONTI
			Inizio	Termine	
1) Fidelibus Federico	C.C.I.A.A. di Rimini	Presidente	16/07/2018	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2020	PRICEWATERHOUSE- COOPERS SPA  Durata carica: dal 02/07/2019 fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2021
2) Muratori Simona	Provincia di Rimini	Sindaco effettivo			
3) Sarti Silvia	Rimini Holding spa	Sindaco effettivo			
4) Damiani Paolo	Assemblea dei soci	Sindaco supplente			
5) Brancaleoni Antonella	Assemblea dei soci	Sindaco supplente			

## Note alle tabelle "Organi Amministrativi" e "Organi di Controllo":

1) Elenco dei Soggetti che hanno nominato o designato il proprio rappresentante nel Cda e/o negli organi di controllo. In carattere normale si identifica il Socio che ha effettuato la nomina, in corsivo quello che ha effettuato la designazione.

## Documento a corredo b

## ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A."

COMPAGINE SOCIETARIA	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
1 RIMINI CONGRESSI S.R.L.	74.947.574,00	81,389%
2 I.E.G. - ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.	16.936.800,00	18,392%
3 AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	201.175,00	0,218%
<b>TOTALI</b>	<b>92.085.549,00</b>	<b>100,000%</b>

## Sezione B - ORGANI

## ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratori in carica	Nominato o Designato da <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica	
			Inizio	Termine
1) Gabellini Marino	Assemblea dei soci	Amministratore unico	30/04/2019	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2021

## ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Sindaci in carica	Nominato o Designato da <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica		REVISIONE LEGALE DEI CONTI
			Inizio	Termine	
1) GIGLIETTI MARIO	Assemblea dei soci	Presidente	16/07/2018	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2020	PRICEWATERHOUSE- COOPERS SPA  <u>Durata carica:</u> dal 30/04/2019 fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2021
2) TORDI SIMONE	Assemblea dei soci	Sindaco effettivo			
3) PASQUALI STEFANIA	Assemblea dei soci	Sindaco effettivo			
4) DAMIANI PAOLO	Assemblea dei soci	Sindaco supplente			
5) DETTORI RITA	Assemblea dei soci	Sindaco supplente			

## Note alle tabelle "Organi Amministrativi" e "Organi di Controllo":

1) Elenco dei Soggetti che hanno nominato o designato il proprio rappresentante nel Cda e/o negli organi di controllo. In carattere normale si identifica il Socio che ha effettuato la nomina, in corsivo quello che ha effettuato la designazione.

## Documento a corredo c

**ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A."**

COMPAGINE SOCIETARIA	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE		
	N° Azioni <sup>(1)</sup>	Valore nominale	%
RIMINI CONGRESSI S.R.L. <sup>(2)</sup>	15.213.126	25.710.182,94	49,29%
VICENZA HOLDING S.P.A.	5.864.198	9.910.494,62	19,00%
REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.450.001	2.450.501,69	4,70%
Resto del Mercato	8.336.872	14.089.313,68	27,01%
<b>TOTALI</b>	<b>30.864.197</b>	<b>52.214.897,00</b>	<b>100,00%</b>

Note:

(1) Valore nominale di una singola azione: € 1,69

(2) Rimini Congressi s.r.l. dispone del 57,39% di tutti i voti esprimibili in assemblea dei soci di IEG ("voto maggiorato").

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

Amministratori in carica	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Cagnoni Lorenzo	Presidente	27/04/2018	Fino alla approvazione e del bilancio per l'esercizio 2020
2) Peraboni Corrado Arturo	Amm.re delegato	18/12/2019	
3) Sebastiano Fabio	Consigliere	30/04/2019	
4) Ermeti Maurizio Renzo	Consigliere	27/04/2018	
5) Della Rosa Daniela	Consigliere	27/04/2018	
6) Guerrini Catia	Consigliere	27/04/2018	
7) Sandrini Simona	Consigliere	27/04/2018	
8) Ridolfi Valentina	Consigliere	27/04/2018	
9) Bianchi Alessandra	Consigliere	08/06/2020	

**ORGANI DI CONTROLLO**

Sindaci in carica	Carica	Durata carica		Revisione legale dei conti
		Inizio	Termine	
1) Peterzoli Alessandra	Presidente	08/06/2020	Fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2022	PRICEWATER-HOUSECOOPERS SPA Durata carica: dal 30/04/2019 fino al 30/04/2020 (3 anni)
2) Petrucci Marco	Sindaco effettivo	08/06/2020		
3) Conti Massimo	Sindaco effettivo	08/06/2020		
4) Montemaggi Meris	Sindaco supplente	08/06/2020		
5) Renna Luisa	Sindaco supplente	08/06/2020		

**CONFRONTO TRA RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI (DI RC E SdPC) ATTESI  
SENZA FUSIONE E CON FUSIONE**

RC	
<b>Risultati economici di esercizio attesi senza fusione</b>	
anno	2021
ricavi totali	2.370.000,00
spese per servizi	-230.000,00
oneri finanziari	-650.000,00
svalutazione partecipazione in SdPC	-1.000.000,00
<b>risultato d'esercizio</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Flussi di cassa generati (+) o assorbiti (-) senza fusione</b>	
anno	2021
Risultato operativo (diff. tra valore e costi prod.ne)	2.140.000,00
<b>Flusso di cassa gestione corrente</b>	<b>2.140.000,00</b>
Rimborso finanziamenti (con oneri)	-2.000.000,00
<b>Flusso di cassa complessivo</b>	<b>140.000,00</b>

SdPC							
Risultati economici di esercizio							
anno	storici					media annua 2016-2019 (*)	attesi senza fusione (dal 2021) arrotondati alle migliaia di euro (**)
	2016	2017	2018	2019	2019		
risultato d'esercizio	-658.882,00	2.008.278,00	-852.750,00	-1.136.711,00	-160.016,25		
ricavi (+) eccezionali (non ricorrenti)	0,00	2.871.000,00	0,00	0,00			
costi (-) eccezionali (non ricorrenti)		-540.000,00					
Proventi da consolidamento fiscale	465.022,00	810.058,00	301.917,00	0,00			
<b>risultato d'esercizio normalizzato (depurato da componenti straordinari, non ricorrenti)</b>	<b>-1.123.904,00</b>	<b>-1.132.780,00</b>	<b>-1.154.667,00</b>	<b>-1.136.711,00</b>	<b>-1.137.015,50</b>	<b>-1.137.000,00</b>	
Flussi cassa generati (+) o assorbiti (-)							
anno	storico					media annua 2016-2019 (*)	attesi senza fusione (dal 2021) arrotondati alle migliaia di euro (**)
	2016	2017	2018	2019	2019		
Risultato operativo (diff. tra valore e costi prod.ne)	-784.227,00	1.421.582,00	-917.368,00	-905.139,00	-296.288,00		
di cui ricavi (-) straordinari, non ricorrenti	0,00	-2.871.000,00	0,00	0,00			
costi (+) eccezionali (non ricorrenti)		540.000,00					
Imposte (proventi da consolidato, non ricorrenti in futuro)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ammortamenti	2.121.194,00	2.090.330,00	2.134.401,00	2.144.756,00			
Accantonamenti	5.000,00	0,00	3.158,00	16.185,00			
<b>Flusso di cassa gestione corrente</b>	<b>1.341.967,00</b>	<b>1.180.912,00</b>	<b>1.220.191,00</b>	<b>1.255.802,00</b>	<b>1.249.718,00</b>		
Rimborso mutuo (con oneri)	952.839,00	995.546,00	937.587,00	976.666,00	965.659,50		
<b>Flusso di cassa complessivo</b>	<b>389.128,00</b>	<b>185.366,00</b>	<b>282.604,00</b>	<b>279.136,00</b>	<b>284.058,50</b>	<b>284.000,00</b>	

(\*) Non viene preso in considerazione l'anno 2020 in quanto è un anno "anomalo", nel quale, a causa della "pandemia da Coronavirus", I.E.G. non ha distribuito e non distribuirà alcun dividendo ai propri soci.

(\*\*) Si ipotizza che in futuro la società, se continuasse ad esistere autonomamente come oggi, produrrebbe risultati economici e finanziari uguali a quelli medi annui storici (del quadriennio 2016-2019) "normalizzati" (depurati dalle rispettive componenti straordinarie, ovvero non ricorrenti)

RIEPILOGO					
anno 2021	senza fusione			con fusione	Differenza
	RC	SdPC	Somma di RC ed SdPC	RC post fusione	
<b>risultato d'esercizio normalizzato (depurato da componenti straordinari)</b>	<b>490.000,00</b>	<b>-1.137.000,00</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>
<b>Flusso di cassa complessivo</b>	<b>140.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>239.000,00</b>